

ARTE E RESTAURO

# SCEMPI AMBIENTALI

**Problemi giuridici  
di tutela degli ecosistemi  
nelle diverse epoche storiche**



NARDINI EDITORE

**Ugo Scelfo**





«... nos et flumina inficimus et rerum naturae elementa,  
ipsumque quo vivitur in perniciem vertimus ...»

Plinio il Vecchio (*Naturalis Historia*, Liber XVIII, 3)

Ugo Scelfo

**SCEMPI AMBIENTALI**  
**Problemi giuridici**  
**di tutela degli ecosistemi**  
**nelle diverse epoche storiche**

*Prefazione di*  
Gennaro Tampone

**NARDINI EDITORE**



collana diretta da  
Andrea Galeazzi

ISSN 2283-6020

Ugo Scelfo  
SCEMPI AMBIENTALI.  
Problemi giuridici di tutela degli ecosistemi  
nelle diverse epoche storiche

ISBN 978 88 404 0436 3

Si ringrazia per la collaborazione all'edizione Gabriela Secchi.

© 2016 Nardini Editore  
[www.nardinieditore.it](http://www.nardinieditore.it)

Questa pubblicazione è protetta dalle leggi sul copyright e pertanto ne è vietato qualsiasi uso improprio. *This publication is protected by copyright law and all illegal use of its contents is therefore prohibited.*

Che sorriso  
quell'alberello  
di pesco,  
tutto fresco,  
tutto fiorito,  
rivestito  
d'una tunica  
di rosa!

Carmelo Scelfo (1886-1972), *L'alberello di pesco!*,  
in "Helikon", rivista di tradizione e cultura classica dell'Università di Messina,  
anni XI-XII (1971-1972), p. 590.

## INDICE *interattivo*

PREFAZIONE <i>di Gennaro Tampone</i> .....	p. 11	
INTRODUZIONE .....	» 19	
<i>Bibliografia</i> .....	» 21	
<i>Fonti</i> .....	» 21	
<i>CAPITOLO I</i>		
LA TUTELA DELL'AMBIENTE NELL'ORDINAMENTO STATALE ROMANO .....		» 23
Le acciones populares .....	» 25	
<i>Bibliografia</i> .....	» 28	
<i>Fonti</i> .....	» 29	
<i>CAPITOLO II</i>		
LA TUTELA DELL'AMBIENTE NEGLI ORDINAMENTI GIURIDICI DEGLI STATI MEDIEVALI .....		» 31
<i>Bibliografia</i> .....	» 34	
<i>Fonti</i> .....	» 34	
<i>CAPITOLO III</i>		
LA TUTELA DELL'AMBIENTE NEGLI ORDINAMENTI GIURIDICI DEGLI STATI PRE-UNITARI .....		» 35
<i>Bibliografia</i> .....	» 37	
<i>Fonti</i> .....	» 37	

#### CAPITOLO IV

LA TUTELA DELL'AMBIENTE NELL'ORDINAMENTO GIURIDICO DELLO STATO ITALIANO .....	» 39
Sovrappopolamento - Danni all'habitat - Emergenza sanitaria ..	» 40
Danni al litorale marittimo .....	» 42
La legislazione ordinaria .....	» 43
<i>La legge "Croce"</i> .....	» 44
<i>Il regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265.</i>	
<i>Testo unico delle leggi sanitarie</i> .....	» 45
La tutela codicistica .....	» 45
<i>Le leggi "Bottai"</i> .....	» 46
<i>La legge "Galasso"</i> .....	» 46
<i>Il decreto legislativo n. 112 del 1998</i> .....	» 47
La legislazione costituzionale .....	» 47
La giurisprudenza .....	» 48
<i>Il ruolo delle sezioni unite della Cassazione</i> .....	» 48
<i>Il ruolo della Corte costituzionale</i> .....	» 48
Fonti .....	» 50

#### CAPITOLO V

IL SACCHEGGIO DEL TERRITORIO NAZIONALE .....	» 53
Le discariche abusive di rifiuti .....	» 53
Le industrie inquinanti .....	» 55
Inquinamento industriale in Sicilia. Il danno e la beffa .....	» 57
Il rischio idrogeologico quale conseguenza del disboscamento e del diffuso abusivismo edilizio .....	» 59
Il nucleare e le fonti alternative d'energia .....	» 60
<i>Bibliografia</i> .....	» 62

#### CAPITOLO VI

IL SISTEMA SANZIONATORIO SUI RIFIUTI .....	» 65
Il decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 .....	» 65
La legge 23 marzo 2001, n. 93 .....	» 65



Il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 .....	» 65
Il disegno di legge sui delitti contro l'ambiente approvato dal Governo il 24 aprile 2007 .....	» 66
Il decreto-legge n. 136 del 10 dicembre 2013, inserito nell' articolo 256 bis del decreto legislativo n. 152/2006, con le modificazioni apportate dalla legge di conversione 6 febbraio 2014 e dalla legge 11 agosto 2014 n. 116 .....	» 67
<i>CAPITOLO VII</i>	
IL DANNO AMBIENTALE .....	» 69
A - La combustione illecita dei rifiuti (articolo-256 bis) .....	» 69
B - Il traffico illecito di rifiuti (articolo 260) .....	» 69
C - Il traffico illecito di rifiuti pericolosi per conto terzi .....	» 71
Fonti .....	» 71
<i>CAPITOLO VIII</i>	
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI DELITTI CONTRO L'AMBIENTE LEGGE 22 MAGGIO 2015, N. 68 .....	» 73
<i>CAPITOLO IX</i>	
GLI ARTICOLI 452-BIS E 452-SEXIES DELLA LEGGE N. 68 DEL 19 MAGGIO 2015 .....	» 81
<i>CAPITOLO X</i>	
DE IURE CONDENDO .....	» 83
Bibliografia .....	» 85
Fonti .....	» 85
<i>CAPITOLO XI</i>	
IL CANTICO DELLE CREATURE .....	» 87
RINGRAZIAMENTI .....	» 89
NOTA BIOGRAFICA .....	» 91



PREFAZIONE  
DI  
GENNARO TAMPONE

Una nozione ampia, vastissima, quella di ambiente che si identifica di volta in volta con la natura, il luogo fisico in cui si vive, il territorio, lo spazio, l'aria che si respira, il clima e molte altre entità ancora, applicabile a più campi, incline a globalizzare pertanto sfuggente ad una definizione sintetica, restia alla completa comprensione specialmente nei termini di azione e reazione, causa ed effetto. Perciò vaga, perfino ambigua per designare, nella loro interazione, ambiente naturale o artificiale o industriale, fisico cioè marino o terrestre o aereo, sociale, culturale, letterario, scientifico, ma anche il paesaggio, il contesto dei complessi monumentali, il luogo infine ove si svolgono le attività umane che, direttamente o indirettamente, incidono su di esso restandone influenzate. L'acuita sensibilità dei nostri giorni a questa nozione ha dato luogo perfino ad un nuovo lessico specifico alquanto esteso, di cui alcuni termini ormai ricorrenti sono ecologia, ecosistema, tutela ambientale, sviluppo sostenibile, ecosostenibilità, rischio ambientale, disastro ambientale, ecomafia.

La pluralità delle accezioni e fattive o possibili di ambiente costituisce, di per sé, un aspetto centrale delle molteplici problematiche che esso sottende. I riflessi di questa situazione sono molto consistenti per quanto concerne la concezione di ambiente quale bene fruibile, in senso materiale e immateriale, dai singoli e dalla collettività, quindi alterabile per cause varie e degradabile da fruizioni appropriate ma esercitate in misura eccessiva oppure in modo decisamente non corretto. L'ambiente quindi, in definitiva, è soggetto di tutela la cui tematica si esplica, in particolare, nella impostazione scientifica per la definizione delle caratteristiche generali di riferimento che incidono sulla identificazione dei soggetti di diritto ma anche delle specie di danni, di varia natura appunto, specialmente se valutati in rapporto a coloro che li subiscono, oltre che nella conseguente individuazione dei compiti, con le relative responsabilità, da svolgere per la sua salvaguardia.

Sui guasti dell'ambiente si registrano approcci differenti, da quello semplicistico di constatazione e denuncia, il grido di sdegno e di allarme, che ha l'ovvia ma giustificata motivazione di richiamare l'attenzione su problemi di vasta portata che riguardano la comunità, generalmente in situazioni già compromesse, con la speranza di toccare le coscienze, definire le responsabilità, indurre a comportamenti più corretti con controlli più efficaci quindi a decisi cambiamenti di atteggiamento. È questo anche il campo della letteratura.

Successivo, più sistematico è l'approccio di carattere documentario prevalentemente giornalistico, con il quale si espongono risultati di inchieste, effettuate con indagini al vivo non sempre sistematiche, come i mass media meglio organizzati propongono di frequente in comunicazioni di grande diffusione e successo anche se di scarso impatto perché a volte slittano verso lo spettacolo. È da considerare un approccio generalmente preliminare a quello più sistematico investigativo e di controllo istituzionale, finalizzato alla ricerca di condizioni e situazioni critiche, alle violazioni delle disposizioni e all'accertamento degli illeciti, per concludersi, attraverso altre fasi intermedie, con quello normativo. Quest'ultimo ha le finalità prevalenti di stabilire il diritto sulla base della consapevolezza dell'ambiente nelle multiple connotazioni dei suoi valori, disciplinarne l'uso, definire la natura e l'entità

delle trasgressioni determinando infine le sanzioni.

L'approccio giuridico, cioè l'esame delle violazioni censite in rapporto alle norme vigenti che tutelano le varie accezioni di ambiente con le previste sanzioni, condotto in modo dialettico tra i termini ora indicati, è sinora da considerare inconsueto se non limitatamente a brevi episodi e a limitati segmenti di casi di ampia portata derivanti, per lo più, dalla cronaca giudiziaria. Pur senza sminuire l'importanza degli altri modi indicati, esso si rivela di grande interesse, soprattutto se sviluppato in senso storicistico, poiché permette di costruire un vasto, articolato quadro dei fenomeni che può essere reso tendente alla generalizzazione mediante l'introduzione di un elevato numero di fattori concomitanti ancorché di diversa incidenza. Uno dei motivi più rilevanti di interesse che un approccio di tal genere presenta è costituito dal fatto che, specialmente se affrontato da chi ha avuto una lunga pratica giudiziaria militante, permette la ricostruzione dei criteri con i quali l'ambiente è stato percepito nel tempo dalle comunità distintamente per componenti, sino alle concezioni attuali, determinando peraltro quali valori dell'ambiente siano stati riconosciuti più degni e bisognosi di tutela da parte delle istituzioni, quali i provvedimenti adottati per raggiungere tale finalità; inoltre in che modo questi siano stati applicati e quale sia stata la loro efficacia anche come deterrente oltre che sotto l'aspetto della punizione e del risarcimento del danno. È possibile in tal modo desumere, dal progressivo ampliamento della nozione di ambiente a settori sempre più vasti nei vari periodi storici, quali modifiche e sviluppi essa abbia avuto man mano che l'azione dell'uomo diveniva sempre più vasta e incisiva, per assumere notazioni decisamente negative e di profonda trasformazione e danno generalizzato.

In tal senso le considerazioni di carattere storicistico-giuridico possono fornire indicazioni essenziali per attualizzare la determinazione dei valori e elaborare strategie aggiornate di tutela e sviluppo. Non si può infatti ignorare che le aggressioni perpetrate all'ambiente mutano considerevolmente nel tempo e nei luoghi per il soddisfacimento di altri interessi oppure per l'insorgenza di innumerevoli logiche di facile profitto determinate da situazioni permanenti o anche temporanee.

Una metodologia di ricerca di tal genere non può iniziare se non dal periodo in cui affondano le radici del diritto moderno della civiltà cosiddetta occidentale, quello dell'antichità romana, per riconoscere che, almeno sin da quei tempi, la nozione di ambiente era materia di diritto ben radicata, fondata sulla quotidianità e ricorrenza delle circostanze, cosciente del coinvolgimento delle comunità oltre che dei singoli che il concetto comporta; anche se la consapevolezza e la percezione stessa non erano, ovviamente, diffuse in tutte le classi sociali – ma non è forse così anche oggi e non è questa una delle più incisive cause di danno reiterato?

È un tal genere di *excursus*, tra l'altro, che permette di determinare per quali ragioni, soltanto nell'era moderna, è avvenuta l'inclusione delle connotazioni estetiche, le bellezze naturali, nel concetto generale di ambiente, rendendo in tal modo oggettiva una visione puramente idealistica e edonistica svincolata dalla immediata utilitas.

La Sicilia, che anche sotto il profilo ambientale è un microcosmo estremamente variegato, si rivela un campione di studio di validità assoluta per l'elevatissima qualità di ambienti – siti e luoghi in particolare – con qualificazioni di naturale, antropico, costruito... sociale, ... inoltre monumentale, archeologico, ... e per i molteplici avvenimenti, sia a carattere positivo come l'illuminato, precoce impegno a proteggere alcune bellezze naturali

per le intrinseche qualità la cui fruizione è soltanto spirituale, sia per sconcertanti vicende di cieca aggressione. L'Isola quindi offre un privilegiato osservatorio anche per l'enormità degli scempi compiuti che costituiscono un paradigma di violazioni e abusi, alcuni dei quali di incalcolabile impatto sulle qualificazioni storiche e artistiche, su fauna e flora, sulle comunità. Quale esempio più sconcertante della distruzione dell'ambiente naturale e storico archeologico della Valle dei Templi ad Agrigento causato dall'abusivismo e dalla speculazione edilizia che pure fa da contrapposto alla lodevole preservazione dei siti oltre che dei monumenti di Segesta? Ma diffusi sono, lì come altrove, le discariche abusive, l'ignobile sfruttamento di alcuni Monumenti insigni per ricavare profitto sia nella fase di "restauro" – leggasi manomissione – che in quella successiva di strumentalizzazione e asservimento al consumismo di massa, sempre più spinto nonostante le dichiarazioni di buone intenzioni degli operatori di turismo che, proclamandolo attività prevalentemente culturale, riescono a muovere masse di persone, disattenti o ignare della profonda qualità di siti e manufatti, verso e su siti e manufatti talvolta molto fragili anche nella loro consistenza fisica, incapaci di subire un forte impatto. Sul fronte della tutela, è ben nota la generale condizione di ridondanza del *corpus* di leggi italiano non esente da genericità e talvolta contraddizioni. Il problema quindi non consiste tanto nella mancanza di leggi; le ragioni vere dell'abuso e della sua reiterazione, specialmente se questo assurge a fenomeno di massa, sono da ricercare prevalentemente nella mancanza di controlli efficaci e nel fatto che le norme non sono applicate a causa di inefficienza degli organi preposti o più semplicemente per la corruzione e la connivenza; oppure perché le sanzioni sono troppo lievi rispetto al danno prodotto, generando una impunità di fatto. La consapevolezza dell'impunità induce molti soggetti a compiere e reiterare i reati. Sono elementi caratteristici del quadro ora delineato la denuncia, ogni volta che uno scandalo ambientale o di altro genere si verifica, di un vuoto legislativo spesso soltanto presunto oppure la proposta di norme più severe; non di rado però il cittadino ha l'impressione che si tratti di un *escamotage* per far introdurre, con la complicità di una manina amichevole, norme meno restrittive rispetto a quelle precedenti che permettano scappatoie oppure sanciscano esenzioni di particolari dai doveri generali, al fine di favorire ristretti gruppi di soggetti politicamente influenti appartenenti ad agguerrite *lobby*. Si sta facendo strada la consapevolezza della esigenza, oltre a quella dell'ovvio riordino e dell'aggiornamento continuo delle leggi, dell'elaborazione di una strategia che mobiliti la coscienza collettiva; è tuttavia indispensabile attivare anche la cooperazione internazionale su questo tema ecumenico, riconoscendo che, in ogni caso, gli effetti di azioni sull'ambiente, anche a scala molto locale e ridotta, si riverberano a livello planetario e per periodi estremamente lunghi che in generale coinvolgono molteplici generazioni.



*SCEMPI AMBIENTALI*





*Alla dolce Jolanda, mia moglie.*



## INTRODUZIONE

*Inquinamento e corruzione sono mali insidiosi e connessi,  
che minano gli stessi fondamenti della convivenza civile.*

In ogni epoca, per assicurarsi la sopravvivenza o per migliorare la qualità della vita, l'uomo ha modificato la natura e, quindi, inevitabilmente, ha alterato gli equilibri ecologici.

Nel tempo in cui viviamo, il suo rapporto conflittuale con l'ambiente è divenuto drammatico: i rifiuti sono aumentati in misura tale che la natura non riesce più ad "assimilarli" tutti e i danni all'*habitat* sono, ormai, irreversibili.

«Gli esseri umani hanno spezzato il cerchio della vita, spinti non da necessità biologiche, ma da un'organizzazione sociale che hanno progettato per "conquistare" la natura: strumento per acquisire ricchezza governato da esigenze in conflitto con quelle che regolano la natura.

Il risultato è la crisi ambientale, una crisi di sopravvivenza.

Una volta ancora, per sopravvivere, dobbiamo chiudere il cerchio.

Dobbiamo imparare a restituire alla natura la ricchezza che le chiediamo in prestito».

La salvezza è possibile soltanto con interventi urgenti – politici, scientifici e giuridici – con i quali riuscire a chiudere i cicli naturali, il cerchio della natura<sup>1</sup>.

Da molti anni si avverte la necessità che l'evoluzione tecnica fosse compatibile con la difesa dell'ambiente naturale: è il principio definito dello *sviluppo sostenibile*, per il quale «l'umanità ha la possibilità di rendere sostenibile lo sviluppo, cioè di far sì che esso soddisfi i bisogni dell'attuale generazione senza compromettere la capacità di quelle future di rispondere ai loro»<sup>2</sup>.

In passato, fino al secolo XX, la tutela del suolo, dell'aria e dell'acqua era stata concepita in funzione economica e della salute; i danni si valutavano con riferimento a ciascuno elemento costitutivo dell'ambiente; oggi, invece, l'*habitat* si concepisce in termini unitari, perché «ogni cosa è connessa con qualsiasi altra»<sup>3</sup>.

È la prima legge dell'ecologia, perciò è necessario avviare azioni concrete, stabilire un prezzo per l'emissione dei gas serra, definire forti obiettivi di riduzione, bloccare la deforestazione, sostenere l'innovazione e l'impiego di tecnologia a basso tenore di carbonio, per ridurre i rischi ambientali<sup>4</sup>.

La natura è un soggetto di diritto e, come tale, va rispettata, perché fine della società non è la prosperità economica, ma il benessere, che si può raggiungere solo nel rispetto della natura<sup>5</sup>.

«La terra non appartiene all'uomo, è l'uomo che appartiene alla terra; tutte le cose sono collegate, come il sangue che unisce la famiglia.

Non è l'uomo a tessere la tela della vita, egli n'è soltanto un filo.

---

<sup>1</sup> Commoner Barry, *Il cerchio da chiudere*, Milano 1972, p. 265.

<sup>2</sup> Brundtland Gro Harlem, *World Commission on Environment and Development*, 4 agosto 1987, in *Futuro di noi tutti*, Bompiani, Milano 1988, p. 32.

<sup>3</sup> Commoner Barry, *Il cerchio da chiudere*, cit., p. 29.

<sup>4</sup> Stern Nicholas, *Un piano per salvare il pianeta*, Feltrinelli, Milano 2009.

<sup>5</sup> Costituzione dell'Ecuador del 2008, *Preambolo e articolo 74*.

Qualunque cosa faccia alla tela, la fa a se stesso»<sup>6</sup>.

Già nell'Evo antico, Plinio il Vecchio, sul piano scientifico, aveva percepito l'intrinseca connessione che intercorreva fra i diversi elementi naturali<sup>7</sup>.

Ma occorreranno molti secoli prima che la protezione del bene-ambiente fosse riconosciuta a livello normativo.

La prima volta è avvenuto nel 1745, anno in cui il Real Patrimonio di Sicilia, con un decreto, aveva tutelato il «Bosco di Carpinito» (Enna), al fine di salvaguardarne le bellezze, e con un altro aveva garantito la conservazione delle straordinarie «Antichità» di Taormina<sup>8</sup>.

Pertanto, nella storia del diritto ambientale, particolare importanza è stata attribuita ai citati provvedimenti, promulgati nella medesima data per la protezione di bellezze naturali e monumentali<sup>9</sup>, cioè per la tutela dell'*habitat*.

Infatti, da qualche tempo, si è riconosciuto che gli agenti inquinanti danneggiano simultaneamente ambiente naturale e patrimonio monumentale, artistico e archeologico; perciò correlativamente, da decenni, nella giurisprudenza italiana si riscontra un forte impegno a ricondurre la realtà naturale e quella creata dall'uomo sotto il paradigma di *biens culturels*, concependo l'*habitat* come unico bene giuridico<sup>10</sup>.

In definitiva, si è superata l'originaria contrapposizione natura/cultura, un principio in seguito recepito dalla Corte costituzionale<sup>11</sup>.

La Consulta, infatti, ha definito l'ambiente «bene immateriale unitario, comprensivo di tutte le risorse naturali e culturali» e ha auspicato la creazione di «nuovi istituti giuridici», per un'efficace tutela del «diritto all'ambiente salutare»<sup>12</sup>.

Nell'ultimo mezzo secolo, sono sorti numerosi impianti industriali inquinanti e si sono diffuse le discariche abusive di rifiuti in varie regioni della penisola.

Pertanto, clorurati e fluorurati si sono dispersi nell'ambiente in gran quantità, riducendo l'ozono stratosferico, un gas essenziale per la vita dell'uomo, degli animali e delle piante.

L'abusivismo edilizio e la mancanza d'impianti fognari sono, poi, piaghe nazionali, delle quali non sono esenti neppure alcune città d'arte.

Tutti questi fattori hanno concorso a danneggiare il suolo, l'aria, i mari, i fiumi, i laghi, i monumenti, in definitiva l'*habitat*.

In particolare, le piogge acide e lo smog sono esiziali per ogni forma di vita e corrodono, persino, i monumenti.

<sup>6</sup> Capo Pellerossa Seattle (1780-1866) - Dal discorso attribuito al capo indiano, che l'avrebbe pronunciato in occasione della stipula del trattato negoziato da Isaac Stevens, Governor of Washington Territory, con cui, nel 1855, fu istituita la prima riserva indiana (<http://www.sentierooss.com/la-sbria-dei-nativi-americani-indiani-d-america/91-ildiscorso-di-capo-seattle.html>).

<sup>7</sup> Plinio il Vecchio, *Naturalis historia*, libro XVIII 1-3, Einaudi, Torino 1984.

<sup>8</sup> Campo Gesualdo, *Origini siciliane della tutela culturale e ambientale*, in «Bollettino dell'Accademia Gioenia» di Catania, 2008, pp. 1-8.

<sup>9</sup> Settis Salvatre, *Così il federalismo demaniale devasta il patrimonio italiano*, in «la Repubblica», 28 settembre 2011.

<sup>10</sup> Cassazione sezione unite, sentenze n.n. 1463/63 e 5172/79.

<sup>11</sup> Corte costituzionale, sentenze nn. 151/86, 153/86, 641/87.

<sup>12</sup> Corte costituzionale, sentenza n. 210/87.

Ma come si è arrivati ad un degrado tanto grave e generalizzato?

La risposta è soltanto una.

In Italia manca, da sempre, una reale volontà politica di tutela ambientale.

Lo attestano le fatiscenti o farraginose strutture amministrative e un apparato giudiziario inefficiente, entrambi assolutamente inadeguati ad arginare la selvaggia speculazione economica che devasta il Paese

Nella classe dirigente italiana ha prevalso la ferrea legge del profitto – non disgiunta da incultura – che ha trovato un fertile terreno nel permissivismo e, non raramente, nella corruzione dei pubblici funzionari.

Inquinamento e corruzione sono mali insidiosi e connessi, che minano gli stessi fondamenti della convivenza civile; sono mali che, se non si reprimono adeguatamente, generano, in chi delinque, la convizione dell'impunità, che è la causa principale della diffusa illegalità che affligge il Paese, mentre la «pronta» condanna di coloro che violano la legge penale avrebbe una sicura valenza dissuasiva.

Né s'intravede una classe politica capace di elaborare e introdurre nell'ordinamento statale un efficiente sistema punitivo.

Una carenza istituzionale, tipicamente italiana, risalente nel tempo, tanto è vero che, già nel secolo XVIII, Cesare Beccaria aveva scritto che la «prontezza delle pene è più utile, perché quanto è minore la distanza del tempo che passa tra la pena ed il misfatto, tanto è più forte e più durevole nell'animo umano l'associazione di queste due idee, delitto e pena, talché insensibilmente si considerano uno come cagione e l'altra come effetto necessario immancabile».

Nel Bel Paese non esiste neppure una coscienza ecologica e per la sua formazione occorrono volontà politica e tempo, condizioni dalle quali non si può prescindere se si vogliono sensibilizzare gli strati meno colti della società.

## BIBLIOGRAFIA

Beccaria Cesare, *Dei delitti e delle pene*, Rizzoli, Milano 1950.

Brundtland Gro Harlem, *World Commission on Environment and Development*, 4 agosto 1987, Donzelli, Roma 1999.

Campo Gesualdo, *Origini siciliane della tutela culturale e ambientale*, in «Bollettino Accademia Gioenia di Scienze Naturali», Catania 2008.

Commoner Bary, *Il cerchio da chiudere*, Garzanti, Milano 1986.

Plinio il Vecchio, *Naturalis historia*, Libro XVIII 1-3, Einaudi, Torino 1984.

Stern Nicholas, *Un piano per salvare il pianeta*, Feltrinelli, Milano 2009. Seattle, Capodiano pellerossa (1780-1866), Discorso, 1854.

## FONTI

Cassazione, sezioni unite, sentenza n. 1463/1963.

Cassazione, sezioni unite, sentenza n. 5172/1979.

Corte costituzionale, sentenze numeri 151/1986; 153/1986; 641/1987. Corte costituziona-

le, sentenza n. 210/1987.

Costituzione dell'Ecuador del 2008, *Preambolo e articolo 74*.

## CAPITOLO I LA TUTELA DELL'AMBIENTE NELL'ORDINAMENTO STATALE ROMANO

*“Le deforestazioni possono causare piene e alluvioni,  
perché è il bosco che normalmente trattiene i rovesci di acqua e li distribuisce”.*  
(Plinio il Vecchio)

La sommità, alquanto pianeggiante, del colle Palatino, dove sorgeva la Roma primitiva, era idonea ad accogliere nuclei abitativi e garantire, sotto ogni aspetto, la sicurezza della popolazione.

Col tempo, erano mancate le aree edificabili e si rendeva, quindi, necessario estendere l'abitato sui colli Aventino e Celio.

Nei nuovi siti, per non incorrere nello stesso inconveniente, i Quiriti fabbricavano case a più piani (le cosiddette *insulae*) e anche la posizione sopraelevata di questi insediamenti consentiva il controllo del fiume Tevere a fini difensivi.

Alla stessa esigenza rispondeva il ponte in legno (*pons sublicius*), edificato sul fiume senza chiodi in ferro: in caso d'attacco etrusco, poteva essere rapidamente demolito.

Era stato il primo ponte costruito dai Romani; rivestiva una tale importanza strategica che la sua custodia era stata affidata a sacerdoti, costituiti in collegio, presieduto da un *pontifex maximus*<sup>13</sup>.

Peraltro, i Quiriti connotavano i fiumi, le fonti e i boschi di particolare sacralità: era questo un principio che il grammatico latino Servio (secoli IV-V d.C.) teorizzava con la frase *nullus locus sine Genio*<sup>14</sup>.

Sotto il regno di Tarquinio Prisco (secoli VII-VI a.C.), i Romani, per eliminare gli insalubri acquitrini che circondavano l'Urbe, progettavano un sistema di prosciugamento del bassopiano del Foro e degli altri avvallamenti, che dividevano i colli; bonificavano le zone della Suburra e del Circo Massimo; adottavano nuove soluzioni tecniche (muri di pietrame e malta e in blocchi regolari a parallelepipedo); realizzavano la *Cloaca Maxima*, uno fra i più antichi sistemi fognanti del mondo e giovandosi delle esperienze etrusche, costruivano un canale di scolo delle acque reflue, bianche e nere, utilizzando, nel tratto iniziale, preesistenti torrenti e interrando il restante percorso, fino al Tevere, dove il canale sfociava<sup>15</sup>.

I Quiriti completavano l'opera sotto il regno di Tarquinio il Superbo (VI secolo a.C.).

La più antica tutela giuridica del territorio e della *salubritas* si trova nelle Dodici Tavole (451-450 a.C.).

Il testo originale era andato perduto durante il saccheggio dei Galli di Brenno (390 a.C.), ma sono numerosi i frammenti della prima legge scritta romana, richiamati in diverse fonti di età più recente, che hanno consentito, sia pure con delle inevitabili approssi-

---

<sup>13</sup> Hartmann Ludwig Moritz e Kromayer Johannes, *Storia romana*, Vallecchi, Firenze 1922, p. 29.

<sup>14</sup> Servio, *Commento all'Eneide*, 5, 95.

<sup>15</sup> Bianchi Elisabetta, *La Cloaca Maxima dalla Suburra al Foro Romano*, estratto da «Studi Romani», anno LVIII, nn. 1.4, gennaio-dicembre; Livio, *Ab Urbe condita*, 1.38; ivi 33.5.10.

mazioni, la ricostruzione delle originarie norme dei diritti pubblico, penale, privato e sacro, nonché delle regole procedurali<sup>16</sup>.

Dalle Dodici Tavole emerge, quindi, che in epoca quirita esisteva una stretta correlazione tra le norme giuridiche e le regole religiose e che, già allora, lo *ius civile* si caratterizzava per un rigoroso formalismo.

Nella legge, tra l'altro, si sanciva che quando il proprietario di un fondo piantava una siepe o effettuava uno scavo, non poteva sconfinare; se elevava un muro, occorreva che rispettasse la distanza di un piede dal fondo limitrofo; di due piedi, se edificava una casa; di nove passi se piantava un albero di ulivo, ovvero di fico; di cinque piedi, se erano altri alberi; di un passo, se scavava un pozzo; se costruiva un sepolcro o realizzava una fossa, la distanza dal confine doveva essere uguale alla profondità della nuova opera.

Nessun uomo poteva essere seppellito o cremato in città.

Sono regole che tutelavano l'*habitat*, in particolare l'integrità degli immobili e, in qualche caso, la *salubritas* dei cittadini.

I problemi di inquinamento del suolo, dell'aria e dell'acqua sorgevano nei secoli III e II a.C.; successivamente si aggravavano per effetto dell'espansione urbanistica, dell'aumento degli scarichi dei rifiuti, dello sviluppo delle attività produttive (quali le industrie della follatura della lana, casearie e del piombo), del disboscamento e del conseguente dilavamento del suolo (a causa della realizzazione di opere d'irrigazione), della costruzione di acquedotti, di impianti fognari o di complessi sistemi viari e della suddivisione dei terreni dell'agro pubblico, la cosiddetta centuriazione.

Pertanto, già nell'Evo antico esisteva «un rapporto tra sviluppo civile e inquinamenti» e fonte di inquinamento batterico era anche la guerra: «fumi e sorgenti erano spesso contaminati dal sangue dei cadaveri»<sup>17</sup>.

Ciò non ostante, i Romani, in genere, ritenevano che l'intervento dell'uomo sull'ambiente fosse sempre auspicabile e legittimo, se finalizzato ad assicurare la sopravvivenza o a migliorare le condizioni di vita della collettività.

Cicerone scriveva: «*Terrenorum item commodorum omnis est in homine dominatus: nos campis, nos montibus fruimur, nostri sunt amnes, nostri lacus, nos fruges serimus, nos arbores, nos aquarum inductionibus terris fecunditatem damus, nos flumina arcemus, derigimus, avertimus; nostris denique manibus in rerum natura quasi alteram naturam efficere conamus*»<sup>18</sup>: per il sommo oratore, l'uomo era il *dominus* della terra, della quale si poteva servire senza alcun limite.

Una concezione della natura che si ispirava all'antropocentrismo aristotelico, allora dominante.

In epoca romana, erano pochi i difensori dell'ambiente naturale e tra essi figurava Plinio il Vecchio che, a ragione, è ritenuto il primo naturalista o, addirittura, il primo ambientalista,

Tra l'altro, aveva osservato, che «le deforestazioni possono causare piene e alluvio-

<sup>16</sup> Bruns Karl G., Mommsen Theodor e Gradenvitz Otto, in *Fontes Iuris Romani Antiqui*, Tubinga 1909.

<sup>17</sup> Fedeli Paolo, *La natura violata. Ecologia e mondo romano*, Sellerio, Palermo, p. 6 e ss. 18

<sup>18</sup> Cicerone, *De natura deorum*, II, 60, 152.



ni, perché il bosco, normalmente, trattiene i rovesci di acqua e li distribuisce»<sup>19</sup>.

Il danno all'*habitat* lo angosciava a tal punto da rivolgere un appello all'uomo che, «con le sostanze tossiche, avvelena i fiumi, gli elementi naturali, la stessa aria, indispensabile per vivere»<sup>20</sup>.

Esemplificava lo scempio del suolo, descrivendo le cave della Spagna dove, finiti i lavori, i minatori contemplavano «il crollo della natura»<sup>21</sup>.

Egli sentiva drammaticamente il problema degli equilibri naturali, come ha evidenziato Antonio Mazzarino<sup>22</sup>.

Plinio concepiva il rapporto uomo/natura in modo antitetico al prevalente antropocentrismo aristotelico.

Solo in qualche altro autore latino emergeva la medesima preoccupazione.

In particolare, l'avvertiva Lucrezio, il quale immaginava «un mondo ormai stanco», dove «tutto a poco a poco si logora e se ne va in rovina, consumato dalla vecchiaia»<sup>23</sup>.

In origine, i rimedi giuridici che l'ordinamento romano approntava per la difesa del territorio e della *salubritas* non sembravano riferirsi direttamente a interessi collettivi.

Ma, col tempo, nello *ius pretorium*, si era delineata la tendenza a disciplinare alcuni beni di uso sociale, sia sotto il profilo della prevenzione e sia sotto quello della repressione.

Le nuove norme, formalmente, rimanevano ancorate allo *ius civile*, ma i pretori, pragmaticamente, tramite esse, tutelavano le esigenze che, mano a mano, maturavano nella realtà sociale ed economica romana.

Durante il periodo augusteo, le innovatrici interpretazioni degli editti elaborate dal giureconsulto Labeone assurgevano a fonti di tutela giuridica di interessi personali e, talvolta, pubblici.

Il geniale giurista ravvisava negli agri, nelle aree urbane, nelle cloache, negli edifici, nelle vie e nei fiumi pubblici la categoria delle *res publicae*<sup>24</sup>; e con riguardo alle cose destinate a uso collettivo si riconosceva a tutti i *cives romani* la titolarità delle *actiones populares*, degli *interdicta popularia* e dell'*operis novi nuntiatio publici iuris tuendi gratia*.

### *Le actiones populares.*

*Eam popularem actionem dicimus, quae suum ius populi tuetur*<sup>25</sup>: era un rimedio processuale che il pretore concedeva a qualsiasi de populo per la tutela di un interesse collettivo, indipendentemente dalla esistenza o meno di un sottostante rapporto di credito o reale nei confronti della persona o della cosa contro o per la quale si agiva. Rientravano in questa categoria:

<sup>19</sup> Plinio il Vecchio, *Naturalis historia*, XXXI, 30, 52.

<sup>20</sup> Plinio il Vecchio, *Naturalis historia*, XVIII, 3-4.

<sup>21</sup> Plinio il Vecchio, *Naturalis historia*, XXXIII, 1.1.

<sup>22</sup> Mazzarino Antonio, *Un testo antico sull'inquinamento*, in Helikon, "L'Erma" di Bretschneider, Roma 1969-70, pp. 643-645.

<sup>23</sup> Lucrezio, *De rerum natura*, Libro II, vv. 1105-1174.

<sup>24</sup> Labeone, D. 43.82.3.

<sup>25</sup> D. 47.2.1. (Paul. 8 ad ed.).

1) L'*actio sepulchri violati*, che risaliva al I secolo a.C.

«*Praetor ait: Cuius dolo malo sepulchrum violatum esse dicetur, in eum in factum iudicium dabo, ut ei, ad quem pertineat, quanti ob eam rem aequum videbitur, condemnetur. Si nemo erit, ad quem pertineat, sive agere nolet: quicumque agere volet, ei centum aureorum actionem dabo. Si plures agere volent, cuius iustissima causa esse videbitur, ei agendi potestatem faciam. Si quis in sepulchro dolo malo habitaverit aedificiumve aliud, quamque sepulchri causa factum sit, habuerit: in eum, si quis eo nomine agere volet, ducentorum aureorum iudicium dabo*»<sup>26</sup>.

Il pretore puniva a colui che dolosamente violava il sepolcro o vi costruiva sopra, ovvero lo abitava; l'azione era esperibile da *quivis de populo*, perché il profanatore, oltre a ledere un interesse personale, offendeva il sentimento religioso dei cittadini; se vinceva la lite, incassava una multa (di cento o di duecento monete d'oro): era il premio che lo Stato gli attribuiva per la collaborazione che aveva prestato alla tutela della *res sacra*; qualora vi fossero più richiedenti, l'*actio* competeva al titolare dello *ius sepulchri*.

2) L'*actio de effusis et deiectis*<sup>27</sup> consentiva a chiunque di agire contro l'*habitor* di uno stabile per i danni causati dalla caduta, in un luogo di pubblico transito, di un oggetto proveniente dalla grondaia (*suggrunda*), ovvero dal tetto (*protecto*) dell'immobile.

Tre erano le fattispecie.

La prima riguardava il danno arrecato a un oggetto detenuto da un passante.

Il giudice condannava l'*habitor* al pagamento del doppio del valore del bene e l'unico soggetto legittimato ad agire giudizialmente era colui che subiva il pregiudizio economico.

La seconda e la terza ipotesi atenevano specificatamente al ferimento di un uomo libero.

Se per effetto della *deiectio* o dell'*effusio* si provocava la morte di un cittadino, a *quivis de populo* era consentito di esperire un'*actio* per ottenere il pagamento di una somma predeterminata; se, invece, la lesione non era letale, s'instaurava un procedimento al cui esito il giudice liquidava il danno, questa volta in via equitativa; legittimato ad agire in giudizio era solo l'infortunato, ma nel caso d'inerzia della parte offesa, poteva *agere ex lege* qualunque altro cittadino.

Con l'editto *ne quis in suggrunda* si proibiva a chiunque di tenere sulla grondaia o sul tetto cose che esponessero a pericolo i passanti; se si infrangeva il divieto, *quivis de populo* poteva fare condannare l'*habitor* al pagamento di diecimila sesterzi.

Il divieto, quindi, tutelava la sicurezza del passaggio pubblico e prescindeva dal danno; era un illecito di pericolo: *cuius casus nocere possit*, recitava la formula. L'editto aveva, in definitiva, una funzione preventiva.

3) L'*actio de positis et suspensis*<sup>28</sup> autorizzava ogni cittadino romano a convenire in giudizio l'*habitor* dell'immobile, se costui avesse tenuto o sospeso nel balcone o nel tetto un oggetto che ponesse in pericolo l'incolumità dei passanti.

Il vigente codice penale italiano all'articolo 675 (depenalizzato dall'articolo 50 d.lg. 30

<sup>26</sup> D. 47.12.3.pr.1 (Ulp. 25 ad ed.).

<sup>27</sup> D. 9.3.1.pr. (Ulp. 23 ad ed.).

<sup>28</sup> D. 9.3.5.6. e 13 (Ulp. 23 ad ed.).

dicembre 1999 n.507) ricalca la regola romana sotto la dizione *collocamento pericoloso di cose*.

La norma punisce con la sanzione pecuniaria da euro 103 a euro 619 «chiunque, senza le debite cautele pone o sospende cose, che, in un luogo di pubblico transito o in un luogo privato ma di comune o di altrui uso, possano offendere o imbrattare o molestare persone (...)».

4) L'*actio de bestiis*<sup>29</sup> traeva origine dall'editto degli edili curuli, dove si vietava il passaggio di animali aggressivi per luoghi di pubblico passaggio e qualora non si ottemperasse alla prescrizione, chi subiva delle lesioni aveva diritto di essere risarcito dal proprietario dell'animale; se la parte offesa era un uomo libero, in considerazione del suo rango sociale, qualsiasi cittadino poteva esperire l'azione legale.

5) L'*actio de albo corrupto*<sup>30</sup> si esercitava contro colui che danneggiava volontariamente l'editto pretorio, atto vandalico che comprometteva la possibilità dei *cives romani* di informarsi sulle norme in vigore; rivestiva, quindi un interesse pubblico, perciò l'azione era popolare; il vincitore della lite incassava la multa, che ammontava a 500 monete d'oro.

La cospicuità della somma dimostra l'importanza che i Romani attribuivano alla conoscenza delle leggi e, in definitiva, alla certezza del diritto.

Anche gli *interdicta popularia*<sup>31</sup> legittimavano ogni cittadino ad agire per la salvaguardia di interessi di natura pubblica.

Il magistrato emanava il provvedimento in relazione a situazioni pregiudizievoli per la collettività e per la sicurezza generale; tramite l'*edictum* (che presupponeva uno stato di emergenza e, di norma, la richiesta di una pluralità di soggetti) si prescriveva un *facere aut non facere aliquid*.

Si distinguevano: *interdicta exhibitoria*, per mezzo dei quali si ordinava l'esibizione in giudizio di una persona, di una cosa o di documenti; *interdicta proibitoria*, con cui si vietavano fatti che potessero ledere un interesse pubblico; *interdicta restitutoria*, con i quali si disponeva al ripristino di situazioni che riguardavano più cittadini.

L'*operis novi nuntiatio iuris publici tuendi gratia*<sup>32</sup> era uno strumento processuale al quale ricorreva *quivis de populo*, in caso in cui si realizzasse un'opera in luogo pubblico, sacro, religioso o contraria ai regolamenti edilizi; disposta dal pretore la sospensione dei lavori, l'efficacia del provvedimento permaneva fino a quando non si provasse l'illegittimità del manufatto; se il *nuntiatius* violava l'ordine e proseguiva le opere, il magistrato emetteva un *interdictum demolitorium*, per il ripristino dello stato dei luoghi.

Il giurista Marciano (secoli II e III d.C.), sul piano dottrinario, aveva ideato la categoria delle *res communes omnium*, che comprendeva l'aria, l'acqua, il mare e il litorale: riguardava cose che non appartenevano a privati o a una collettività politica, erano state lasciate nel godimento di tutti gli esseri umani.

Nell'ordinamento romano era stata introdotta la tutela dell'*habitat* per mezzo delle azioni e degli editti popolari, a causa della carenza del sistema burocratico e per l'assenza di una definita linea di demarcazione tra popolo e Stato; si era, quindi, riconosciuta ai cit-

<sup>29</sup> D. 21.1.40 (Ulp. 2 ad ed. aedil. curul.).

<sup>30</sup> D. 2.1.7 (Ulp. 3 ad ed.).

<sup>31</sup> D. 4.3.1.2 (Paulus liber 63 ad ed.).

<sup>32</sup> D. 2.14.7.14 (Ulp. ad ed.).

tadini la possibilità di rivolgersi direttamente al pretore per la tutela di beni di uso collettivo e per «sanzionare, con una pena privata, chiunque compisse azioni illecite, lesive del pubblico interesse»<sup>33</sup>.

Le *actiones populares*, sotto il profilo strutturale, sono attuali ancora oggi; numerosi Stati le hanno recepite nei rispettivi ordinamenti, ma per supplire a ritardi, omissioni o abusi degli organi pubblici preposti alla tutela dei beni ambientali; nella legislazione italiana sopravvive soltanto un simulacro dell'azione popolare romana. Infatti, la legge 8 luglio 1986, n. 349, articolo 18, comma 5, attribuisce alle associazioni individuate in base all'articolo 13 la possibilità di intervenire nei giudizi per danni ambientali promossi dallo Stato o da enti territoriali avanti ai tribunali ordinari; in sede di giurisdizione amministrativa, possono ricorrere per l'annullamento di atti illegittimi.

Con la legge n. 265/99, articolo 4, comma 3, sono stati ampliati i poteri delle associazioni ambientaliste che, ora, hanno la facoltà di surrogarsi alla provincia e al comune nei processi avanti ai tribunali ordinari; però l'unico, concreto, risultato che possono conseguire è il risarcimento del danno a favore degli enti pubblici, per conto dei quali agiscono; cioè non è stato loro attribuito il potere di chiedere al giudice il ripristino dello stato dei luoghi e, se perdono la lite, devono di pagare le spese processuali; né va sottaciuto che, talvolta, sono condizionate dai politici locali. Tutto ciò rende illusorio un loro tempestivo ed efficace intervento di protezione ambientale.

In conclusione, oggi si è ben lontani dalle finalità ed efficacia degli strumenti giudiziari di cui, direttamente, disponevano i *cives romani* per la tutela dell'*habitat*, quali erano le *populares actiones*, gli *interdicta popularia* e l'*operis novi nuntiatio publici iuris tuendi gratia*.

## BIBLIOGRAFIA

Bianchi Elisabetta, *La Cloaca Maxima dalla Suburra al Foro Romano*, estratto da «Studi Romani», anno LVIII, nn. 1.4. gennaio-dicembre.

Livio, *Ab Urbe condita*, 1.38; iv i 33.5.10.

Bruns Karl, Mommsen Theodor e Gradenvitz Otto, in *Fontes Iuris Romani Antiqui*, Tubinga 1909.

Fedeli Paolo, *La natura violata. Ecologia e mondo romano*, Sellerio, Palermo 1990.

Hartmann Ludwig Moritz e Kromayer Johannes, *Storia romana*, Vallecchi, Firenze 1922.

Kuntz Joannes E., *Cursus des romischen Rechts*, Leipzig 1879.

Mazzarino Antonio, *Un testo antico sull'inquinamento*, Helikon, 'L'Erma' di Bretschneider 196970.

Solidoro Maruotti Laura, *La tutela dell'ambiente nella sua evoluzione storica. L'esperienza del mondo antico*, Giappichelli, Torino 2009.

---

<sup>33</sup> Kuntz Joannes E., *Cursus des romischen Rechts*, Leipzig 1879, p. 318.

## FONTI

Cicerone, *De natura deorum* II, 60, 152.

D. 47.23.1 (Paul. 8 ad ed.).

D. 47.12.3.pr. (Ulp. 25 ad ed.) D. 9.3.1 pr. (Ulp. 23 ad ed.)

D. 9.3.5.6. (Ulp. 23 ad ed.).

D. 9.3.5.6. e 1(Ulp. 23 ad ed.).

D. 21.1.40 (Ulp. 2 ad ed. aedil. curul 3.).

D. 2.1.7 (Ulp. 3 ad ed.).

D. 1.8.2.1 (Marcian. 3 inst.).

D. 43.8.2.8 (Ulp. 68 ad ed.).

D. 2.1.7 (Ulp. 3 ad ed.)

D. 4.3.1.2 (Paulus liber 63 ad ed.)

D. 2. 14..7.14 ( Ulp. ad ed.)

Labeone, D. 43.82.3.

Lucrezio, *De rerum natura*.

Plinio il Vecchio, *Naturalis historia*, XXXI, 30, 52.

Plinio il Vecchio, *Naturalis historia*, XVIII, 3-4.

Plinio il Vecchio, *Naturalis historia*, XXXIII, 1.1.

Servio, *Commento all'Eneide*, 5, 95.

Vitruvio, *De Architectura*, 2-8-17.



## CAPITOLO II LA TUTELA DELL'AMBIENTE NEGLI ORDINAMENTI GIURIDICI DEGLI STATI MEDIEVALI

*“Francesco d’Assisi, il primo forse a guardare con gli occhi dell’anima,  
accoglieva la natura primigenia e la vita come miracolo,  
e sentiva in ogni essere vivente lo stesso alito celeste.”*  
(Ernst Kantorowicz)

Nel Medioevo (secoli V-XV), la società europea si caratterizzava per la frammentazione dei poteri politici e giudiziari, esercitati dai grandi feudatari e dai vescovi, spesso in contrasto tra loro.

Gioacchino Volpe la definisce «un conglomerato di forze senza concordia, disciplina, cemento»; e aggiunge: «l’azione protettiva dello Stato era lenta ed inefficace, per mancanza di mezzi finanziari, per deficienza di organizzazione, per la distanza che paralizzava ogni buona volontà»<sup>34</sup>.

Pertanto, è in quel contesto politico-sociale che devono valutarsi i problemi che ineriscono alla tutela del territorio, dell’aria e dell’acqua.

In particolare, occorre tenere presente che, allora, il rapporto dell’uomo con l’ambiente era pervaso di un profondo antropocentrismo.

Il motivo era duplice.

1) Religioso: il Cristianesimo, che permeava di sé la vita civile, poneva l’uomo al centro del Creato, una concezione che aveva le sue radici nella *Genesi*, dove si legge: «Dio disse: “la terra produca esseri viventi secondo la loro specie: bestiame, rettili e bestie selvatiche secondo la loro specie.” E così avvenne: Dio fece le bestie selvatiche secondo la loro specie e il bestiame secondo la propria specie e tutti i rettili del suolo secondo la loro specie. E Dio vide che era cosa buona. E Dio disse: “Facciamo l’uomo a nostra immagine, a nostra somiglianza, e domini sui pesci del mare e sugli uccelli del cielo, sul bestiame, su tutte le bestie selvatiche e su tutti i rettili che strisciano sulla terra”. Dio creò l’uomo a sua immagine; a immagine di Dio lo creò; maschio e femmina li creò. Dio li benedisse e disse loro: “Siate fecondi e moltiplicatevi, riempite la terra; soggioga terra e dominate sui pesci del mare e sugli uccelli del cielo e su ogni essere vivente, che striscia sulla terra”»<sup>35</sup>.

2) Filosofico: dominava l’aristotelismo, una dottrina per la quale la natura animale e vegetale, ordinata gerarchicamente, esisteva in funzione dell’uomo. Lo Stagirita, infatti, affermava che «le piante sono fatte per gli animali e gli animali per l’uomo, quelli domestici perché ne usi e se ne nutra, quelli selvatici, se non tutti, almeno la maggior parte, perché se ne nutra e se ne serva per gli altri bisogni, ne tragga vesti e altri arnesi»<sup>36</sup>.

In definitiva, nell’Età di mezzo, il potere politico centrale era debole e la società era condizionata da un radicato e diffuso antropocentrismo.

---

<sup>34</sup> Volpe Gioacchino, *Il Medio Evo*, Sansoni, Firenze 1969, pp. 124, 128.

<sup>35</sup> *Genesi*, Libro I, versetti 24, 25, 26, 27, 28 e 29.

<sup>36</sup> Aristotele, *Politica*, 1256, 15 e ss.

Né modifica tale conclusione l'esistenza di norme che, in determinati periodi dell'anno, proibivano la caccia, la pesca e il taglio dei boschi.

I divieti avevano motivazioni economiche: non erano rivolti alla salvaguardia delle bellezze naturali.

All'antropocentrismo aristotelico si contrapponeva il biocentrismo di San Francesco d'Assisi; il Santo, nel *Cantico delle Creature*, celebrava la bellezza dell'universo; esprimeva, in modo sublime e commosso, il suo amore per l'intero cosmo (di cui si sentiva totalmente partecipe) e per qualsiasi essere vivente, ma era *vox clamans in deserto*.

Ernst Kantorowicz scrive che Francesco d'Assisi «è il primo forse a guardare con gli occhi dell'anima, accoglieva la natura primigenia e la vita come miracolo, e sentiva in ogni essere vivente lo stesso alito celeste»; al Santo, lo storico polacco contrapponeva il "*puer Apuliae*", che riteneva «il primo intelletto a guardare con occhi concreti, scruta le leggi eternamente eguali della natura e della vita in tutta la gerarchia delle specie»<sup>37</sup>.

L'interesse di Federico II per la natura era, quindi, scientifico e atteneva, soprattutto, all'ornitologia.

Oggi la Chiesa cattolica riconosce che la Terra ha, di per sé, un valore etico, non è solo una riserva di risorse alimentari. Papa Giovanni Paolo II, quale pastore e dottore di tutti i Cristiani, nel 1979, pertanto affermava che «i problemi ambientali sono un problema morale di tutta l'umanità (...) il rispetto per la vita e per la dignità umana includeva anche il rispetto e la cura del Creato» e proclamava Francesco patrono dell'ecologia<sup>38</sup>, la quale – precisa l'attuale Pontefice – «...richiede apertura verso categorie che trascendono il linguaggio delle scienze esatte o della biologia e ci collegano con l'essenza dell'umano»<sup>39</sup>.

Nella penisola italiana, durante il Basso Medioevo, il clima politico e istituzionale al Centro-Nord era diverso rispetto a quello del Sud.

Nel secolo XI, in Italia, soprattutto nelle città centro-settentrionali (e, in parte, nel resto dell'Europa occidentale), sorgevano i comuni, forme autonome di governo, create per la tutela di interessi locali e per limitare ulteriormente il già debole potere centrale. Erano retti dall'emergente borghesia, una forza sociale che, per fini di lucro, nel rapporto con l'ambiente, assumeva atteggiamenti «disinvolti», forieri di squilibri ecologici. «Le grandi città comunali italiane rappresentavano la punta avanzata dell'Occidente nell'elaborazione di un'etica nuova, tesa al guadagno e fondata sul presupposto culturale del diritto dell'uomo a intervenire nella natura modificandola per mezzo di una più raffinata conoscenza di quei suoi meccanismi che ne consentissero la trasformazione e la strumentalizzazione; un intervento che, però, aveva dei limiti verificabili nella resistenza di tutti i ceti, pur se in misura diversa, ad abbattere alberi, boschi, foreste, a prosciugare paludi, per sostituirli con più redditizi campi coltivati»<sup>40</sup>; anche perché, negli statuti comunali, le prescrizioni in materia di tutela ambientale erano poche e di scarsa rilevanza: si vietava

<sup>37</sup> Kantorowicz Ernst, *Federico II*, Garzanti, Milano 1988, p. 325.

<sup>38</sup> Giovanni Paolo II, *Messaggio XXIII Giornata della Pace*, Libreria Editrice Vaticana, 1990.

<sup>39</sup> Francesco, *Laudato si'*. *Enciclica sulla cura della casa comune*, Libreria Editrice Vaticana, 2015, p. 34.

<sup>40</sup> Fumagalli Vito, *L'uomo e l'ambiente nel Medioevo*, Laterza, Roma-Bari 2003, Introduzione, pp. XII-XIII.



di praticare determinate colture, di impiantare alberi domestici in campagna e, per il decoro urbano, di tenerne di selvatici in città.

Più incisive erano le norme di carattere igienico: stabilivano l'allontanamento dai centri abitati degli animali puzzolenti e delle forche, da cui penzolavano i condannati; proibivano di lasciare animali sotto i portici o nelle piazze.

La raccolta e la custodia dei letami, di origine animale o umana, erano, poi, nel mirino delle autorità, ma con scarsi risultati, perché i contadini ne facevano incetta, per utilizzarli come concime.

Esisteva un vero e proprio mercato di escrementi umani e animali e la domanda era notevole, tanto che era diffusa l'insalubre abitudine di accumulare il fetido materiale nelle case (anche per periodi lunghi) e rivenderlo, quando raggiungeva una tale quantità che ne consentisse la commercializzazione.

Il pernicioso uso resistette per secoli, essendo fonte di remunerativi profitti, attestati dalla «Nota» che il Provveditore di Castelfiorentino, nel luglio del 1628, inviò al magistrato di Firenze, dove si legge «di quelli che si sono trovati avere li letami in casa ammassati e questi non tengono bestie ma lo [le tami] raccolgono per le vie per loro mercantia e sono tutta povera gente et tutti hanno ragazzi che sogliono raccorre [il letame] per le strade e metterlo per le case (...) cavano dal prezzo di esso tanto che paghono la pigione delle case dove abitano»<sup>41</sup>; perciò ratti, pulci e blatte la facevano da padroni nelle città, con ricadute sulla pubblica salute, gravemente compromessa dalle ricorrenti epidemie di peste e colera, flagelli che decimarono le popolazioni europee fino al 1700 e, persino, oltre.

Nel Meridione d'Italia, erano i Monarchi (normanni, angioini, aragonesi) che dettavano le regole ambientali che, come nel Settentrione, riguardavano, soprattutto, l'igiene pubblica.

La prima raccolta di leggi sanitarie dell'Occidente figura nelle Costituzioni melifane, promulgate nel 1231 da Federico II Hohenstaufen, dove si legge: «Vogliamo proteggere la salubrità dell'aria, patrimonio divino, con lo zelo della Nostra provvidenza – per quanto possibile – ordinando che a nessuno in futuro sia permesso di porre a macerare lino o canapa nelle acque vicine meno di un miglio a qualunque città o *castrum*, affinché da ciò non derivi, come abbiamo saputo per certo, l'inquinamento dell'aria.

Chi lo avrà fatto perda lo stesso lino immerso o la canapa, che saranno confiscati dalla corte.

Prescriviamo, inoltre, che le sepolture dei morti che non sono chiusi in urne siano profonde mezza canna.

I contravventori paghino un agustale alla Nostra curia.

Comandiamo inoltre che le carogne e i resti che emanano fetore siano gettati ad un quarto di miglio fuori del territorio, in mare o in un fiume, a cura di coloro a cui appartengono le pelli»<sup>42</sup>.

L'analisi del testo presenta un qualche interesse, anche ai fini della tutela ambientale, ma limitatamente all'aria e al suolo, dato che riversando i rifiuti nei fiumi o in mare si

<sup>41</sup> Cipolla Carlo M., *Miasmi e umori*, Società editrice Il Mulino, Bologna 1989, p. 34; l'autore trascrive, a pagina 111, l'ordinanza degli ufficiali della Sanità di Firenze del 4 maggio 1622, in Archivio di Stato di Firenze.

<sup>42</sup> Costituzioni di Melfi (1231), Titolo XLVIII del III libro, «*De conservatōne aeris*».

danneggiava il patrimonio idrico naturale: un sistema di smaltimento di rifiuti che, purtroppo, si è protratto per molto tempo.

E, nel Medioevo, qualunque fosse l'ordinamento dal quale promanavano i provvedimenti di protezione dell'*habitat*, di solito, avevano carattere amministrativo.

Infatti, consistevano in pene pecuniarie, confische e prescrizioni; con quest'ultime s'imponavano ai cittadini condotte attive, obbligandoli a prevenire, attenuare o eliminare danni igienici perpetrati *contra ius*.

Pertanto, nell'Età di mezzo non si riconosceva a *quivis de populo* un diritto a tutelare l'ambiente salutare; né esisteva una coscienza ecologica o ambientalista o soltanto igienica che potesse influire positivamente sui pubblici poteri.

La tutela del suolo, dell'aria e dell'acqua competeva, esclusivamente, alle autorità amministrative: era espressione del loro potere discrezionale ed esse lo esercitavano per fini economici o, al più, in funzione della *salubritas*.

In definitiva, l'uomo medievale, a differenza del *civis romanus*, non aveva la possibilità giuridica di tutelare direttamente l'*habitat*.

## BIBLIOGRAFIA

Aristotele, *Politica*, 1256 b.

Benetti Maria Angela, *La salubrità dell'aria e dell'acqua nel Mezzogiorno normanno-svevo*, in Rivista "Quaderni Medievali", 46 (dicembre 1998).

Cipolla Carlo M., *Miasmi e umori*, Il Mulino, Bologna 1989.

Fumagalli Vito, *L'uomo e l'ambiente nel Medioevo*, Laterza, Roma-Bari 2003.

Giovanni Paolo II, *Messaggio XXIII Giornata della Pace*, Libreria Editrice Vaticana, 1990.

Kantorowicz Ernst, *Federico II*, Garzanti, Milano 1988.

Volpe Gioacchino, *Il Medio Evo*, Sansoni, Firenze 1969.

## FONTI

Costituzioni di Melfi (1231), Titolo XLV III, III libro, "De conservatione aeris".

*Genesi*, Libro I, vv. 24, 25, 26, 27, 28 e 29.

Ordinanza degli Ufficiali della Sanità di Firenze del 4 maggio 1622, in Archivio di Stato di Firenze.

## CAPITOLO III

### LA TUTELA DELL'AMBIENTE NEGLI ORDINAMENTI GIURIDICI DEGLI STATI PRE-UNITARI

*“Massimo simbolo della cultura italiana della tutela è l'ordine del Real Patrimonio di Sicilia del 21 agosto 1745, che simultaneamente impose la conservazione delle Antichità di Taormina e dei boschi di Carpineto dell'Etna: prima norma al mondo in cui la tutela del paesaggio e quella del patrimonio artistico sono tutt'uno, secondo una linea che giungerà fino alla nostra costituzione”.*  
(Salvatore Settis)

Il 21 agosto 1745, il Real Patrimonio di Sicilia, su sollecitazione dell'Università di Catania (il solo Ateneo attivo nell'isola nel XVIII secolo), emetteva due decreti<sup>43</sup>. Uno riguardava gli antichi edifici della città di Taormina; l'altro il bosco di Carpineto (contea di Mascali), posto sul versante orientale dell'Etna.

A proposito dei vetusti «Edifici» (di Taormina), nell'ordine reale, si legge: per il «(...) decoro di questo Regno (...) si mantenessero con la possibile cura, e pulitezza (...), de quali con ispecial vanto andava adorna codesta città, conforme lo sono tuttavia in essa gli antichi Bagni, i maestosi Stagni, i Mausolei, il Luogo dove facevano li Giochi navali, nominato Naumachia, e il Teatro laterizio di 45 colonne, affin di conservarsi intatti pe' tempi avvenire somiglievoli insigni monumenti, che ci dimostrano il Fasto del nostro Regno».

Per quanto concerne il «Bosco di Carpineto», la tutela attiene ai castagni selvatici, con più di 30 palmi di circonferenza (un palmo siciliano è un'unità di misura che equivale a cm 25,80978), il decreto protegge l'eccezionale bellezza degli alberi.

Tra essi vi è il «Castagno dei Cento Cavalli», la cui circonferenza raggiungeva i 232 palmi.

Esiste tuttora e si trova in territorio del comune di Sant'Alfio.

Lo Stato, nel 1965, lo ha espropriato dichiarandolo «Monumento nazionale»; l'UNESCO, nel 2008, lo ha inserito nella Lista dei «Monumenti messaggeri di una cultura di pace».

La motivazione del decreto reale è del seguente tenore: «Or volendo noi che a somiglianti alberi non s'irrogasse il minor danno, o nocimento sia con tagli, sia con fuoco, sia con altra incisione, o sfrondamento che ridondar potesse in lor pregiudizio, ma che soltanto si conservassero illesi, et intatti da chiunque dannifera invasione, per scorgersi in ogni tempo con pari piacere, e meraviglia la smisurata, straordinaria loro mole; fidati sul vostro zelo, et accortezza specialmente sulla cura indossata di detto Bosco, abbiamo stimato far a voi le presenti con le quali ordiniamo di dover con tutta diligenza, et ugual premura invigilare a che non fosse apportato ai cennati alberi di Castagno, o di altra sorte che siino, danno, o pregiudizio alcuno, o con tagli, o con fuoco, o con altra forma, e maniera che potesse andar da inferirgli il loro decadimento; ma che venissero custoditi, e curati con tutt'attenzione, conforme ce lo persuadiamo dalla vostra buona condotta; imponendo delle

---

<sup>43</sup> Archivio di Stato di Palermo, volume atti 1744-1745, Tribunale del Real Patrimonio.

pene pecuniarie, personali, carcerazioni, o altro a' Campieri, Guardiani, e Gabeloti, di esso Bosco, affin di accertarsi l'intento della conservazione di detti alberi, e mantenersi con ciò sempre più viva e recente la memoria di una tale naturale maraviglia, che è di stupore ad ognuno, e di decoro a questo Regno: mercé noi in vigore delle presenti vi concediamo tutta la facoltà e potestà necessaria e le nostre vici ancora in disporre ciò che voi giudicherete proprio, e corrispondente alla conservazione di detti alberi, a non altrimenti».

Dal tenore dei provvedimenti emerge che il legislatore dell'epoca aveva avuto una visione del tutto innovativa della tutela dei beni artistici e delle bellezze ambientali, che sorprende ove si consideri il contesto storico che l'ha espressa.

I due ordini del Real Patrimonio di Sicilia del secolo XVIII riconoscevano, infatti, l'esigenza di tutelare i monumenti di Taormina e la bellezza dei castagni, per il «decoro del Regno e a beneficio delle generazioni future».

Una ratio normativa, quindi, che precorreva i tempi e che oggi è di grande attualità: anticipa la dottrina dello «sviluppo sostenibile».

Per essa, le modalità di soddisfacimento dei bisogni dell'uomo, attraverso le risorse della natura, non devono compromettere la possibilità dei posteri di soddisfare i propri.

È pur vero che, nei secoli XV e XVI, la Repubblica di San Marco aveva vincolato i boschi di Montello e in altre vaste zone aveva regolato il taglio degli alberi, ma la finalità dei provvedimenti non era stata quella di salvaguardare le bellezze naturali, bensì di razionalizzare il sistema di raccolta del legname a fini economici o di garantire l'integrità del territorio<sup>44</sup>.

Al riguardo, scrive Luigi Zangheri<sup>45</sup> che «il *Consejo dei Dese* della Repubblica Sere-nissima emanò normativa puntuale per regolare il taglio delle roveri del Bosco di Montello utilizzato negli arsenali di Venezia, e Cosimo I de' Medici vietò il taglio dei boschi sulla sommità dei monti toscani per evitare dilavamenti e altri danni ambientali. Provvedimenti che servivano alla raccolta razionale del legname o alla salvaguardia del territorio, ma non alla tutela della bellezza naturale di un bosco.

Questo accadde soltanto con il decreto del Real Patrimonio di Sicilia datato 21 agosto 1745, in cui si legge che i castagni del bosco di Carpineto sul versante orientale dell'Etna si conservassero illesi, ed intatti da chiunque dannifera invasione, per scorgervi in ogni tempo con pari piacere e meraviglia la smisurata loro mole».

Risalgono al secolo XVIII anche le Regie patenti con le quali, in Valle d'Aosta, era stato proibito il taglio indiscriminato degli alberi.

Per la tutela delle zone verdi dello Stato Pontificio (in particolare, dei boschi di Tolfa), analoghi provvedimenti, li aveva adottati Pio VI: gli scopi perseguiti erano conservativi del patrimonio produttivo; mentre nelle riserve di caccia — privilegio dell'aristocrazia — i nobili vi curavano il ripopolamento della selva stanziale per l'approvvigionamento delle loro mense, oppure vi si addestravano militarmente.

Tutt'altra era la ratio del decreto del Reale Patrimonio di Sicilia: l'ordine tutelava direttamente le bellezze naturali dei castagni del bosco di Carpineto, anche nell'interesse

<sup>44</sup> Rossetto Tania, *Le molteplici figure di una collina singolare*, p. 125, estratto da Montello, a cura di Benedetto Castiglioni, Museo di Storia Naturale e Archeologia, Montebelluna 2005.

<sup>45</sup> Zangheri Luigi, *I grandi alberi come beni culturali*, Balsega di Pné (Trento), in atti 108° Congresso della Società Botanica Italiana, 18-20 settembre 2013.

delle future generazioni.

Certamente, è il primo atto normativo nella storia del diritto ambientale.

Sorprendono pure la natura e l'entità delle sanzioni previste dal provvedimento, dove si legge che, in caso di «dannifera invasione del bosco», i campieri, i guardiani, i gabellotti rispondevano personalmente del danno all'ambiente causato da altri e, nei casi più gravi, rischiavano persino il carcere.

Era un deterrente efficace, ma incompatibile con un principio giuridico fondamentale, oggi recepito nell'articolo 27 della Costituzione, dove si sancisce che «La responsabilità penale è personale».

Oltre a quello della protezione diretta delle bellezze naturali, non meno importanti sono gli altri principi che emergono dai decreti e cioè: 1) la simultanea salvaguardia dell'ambiente naturale e dei beni artistici; 2) la necessità della tutela delle meraviglie della natura e delle antichità, anche perché ne possano godere i posteri; 3) la eadem ratio dei due provvedimenti, nei quali l'*habitat* si concepisce unitariamente.

È, quindi, legittima la conclusione che nel legislatore siciliano del secolo XVIII erano già presenti la visione unitaria del bene-ambiente e l'esigenza di una sua tutela giuridica finalizzata a soddisfare anche le esigenze delle future generazioni.

Salvatore Settis ha scritto al riguardo:

«Massimo simbolo della cultura italiana della tutela è l'ordine del Reale Patrimonio di Sicilia del 21 agosto 1745, che simultaneamente impose la conservazione delle Antichità di Taormina e dei boschi di Carpineto dell'Etna: prima norma al mondo in cui la tutela del paesaggio e quella del patrimonio artistico sono tutt'uno, secondo una linea che giungerà fino alla nostra costituzione».

Il secondo comma dell'articolo 9 della *lex fundamentalis* italiana enuncia, infatti, il principio che «La Repubblica (...) tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione».

## BIBLIOGRAFIA

Campo Gesualdo, *Bollettino Accademia Gioenia di Scienze Naturali*, Catania 2008.

Rossetto Tania, *Le molteplici figure di una collina singolare*, estratto da Montello, a cura di Benedetta Castiglioni, Museo di Storia Naturale e Archeologia, Montebelluna 2005.

Settis Salvatore, Così il "federalismo demaniale" devasta il patrimonio italiano, in «la Repubblica», 28 settembre 2011.

Zangheri Luigi, *I grandi alberi come beni culturali*, Balsega di Piné (Trento), in atti 108° Congresso della Società Botanica Italiana, 18-20 settembre 2013.

## FONTI

*Decreti 21 agosto 1745 del Reale Patrimonio di Sicilia*, in Archivio di Stato di Palermo, volumi atti 1744-1745.



## CAPITOLO IV

### LA TUTELA DELL'AMBIENTE NELL'ORDINAMENTO GIURIDICO DELLO STATO ITALIANO

*“Se dalla civiltà moderna si senti il bisogno di difendere, per il bene di tutti, il quadro, la musica, il libro, non si comprende perché si sia tardato tanto ad impedire che siano distrutte o manomesse le bellezze della natura, che danno all'uomo entusiasmi così puri e sono ispiratrici di opere eccelse. Non è da ora, del resto, che si rivelò essere le concezioni dell'uomo il prodotto, oltre che delle condizioni sociali, del momento storico in cui egli è nato, del mondo stesso che lo circonda, della natura lieta o triste in cui vive, del clima, del cielo, dell'atmosfera in cui si muove e respira.”*  
(Benedetto Croce)

Il geografo Paul Vidal de la Blache (1845-1918) aveva osservato che esisteva una interazione tra ambiente naturale e attività umana, avendo esattamente rilevato che l'uomo «era un potente agente di modificazione della superficie terrestre».

La rivoluzione industriale era la dimostrazione della validità della sua teoria.

Il radicale processo di trasformazione del sistema produttivo da agricolo a industriale era iniziato in Gran Bretagna, nella metà del secolo XVIII estendendosi poi agli altri Paesi europei e agli Stati Uniti, fino a coinvolgere l'intero pianeta.

Costituiva lo spartiacque tra il degrado ambientale verificatosi prima del 1700 e quello successivo che, in diversi casi, aveva assunto dimensioni catastrofiche.

Infatti, nell'Ev o antico e in quello medievale l'inquinamento era stato di natura prevalentemente organica e, quindi, non aveva avuto effetti devastanti sull'*habitat*.

Mentre nelle epoche moderna e contemporanea, in conseguenza dei progressi tecnici raggiunti nei settori meccanico e chimico, del notevole sviluppo delle industrie tessili e siderurgiche, dell'invenzione della macchina a vapore (che incentivò i trasporti e altre importanti attività industriali), soprattutto, si sono prodotti rifiuti inorganici, micidiali alla salute umana, dannosi all'ambiente naturale (specialmente alla biodiversità) e ai monumenti, quest'ultimi corrosi dalle piogge acide e dallo *smog*.

Successivamente il danno all'*habitat* si è aggravato per l'incremento dell'industria edilizia, dovuto all'afflusso di masse di contadini nei centri urbani (alla ricerca di un posto in fabbrica), per l'accentuata deforestazione, causata dalla diffusione delle coltivazioni agrarie e per l'uso illegittimo del demanio marittimo.

Nell'Età contemporanea, il fenomeno dell'inquinamento è divenuto globale e se causato da scorie nucleari e da rifiuti tossici ha provocato danni irreversibili.

La stampa nazionale e internazionale riporta, con una certa frequenza, notizie di fughe di sostanze radioattive, per guasti verificatisi nelle centrali nucleari; di immissioni di grandi quantitativi di biossido di carbonio nell'atmosfera, per effetto della deforestazione tropicale, della crescente combustione di fossili, dell'agricoltura industrializzata, dell'incremento della zootecnia e di disastri petroliferi.

Il Gruppo intergovernativo di esperti (Ippc) ha formulato un'allarmante previsione sui

cambiamenti climatici. Gli scienziati ritengono che, per l'eccessiva presenza di biossido di carbonio nell'aria, a fine secolo, la temperatura del pianeta potrebbe crescere dai 3,7 ai 4,8 gradi centigradi, causando l'aumento delle acque, di incendi, di cicloni, una diffusa desertificazione e l'irrespirabilità dell'aria.

Per salvare l'*habitat* bisognerà ridurre la dipendenza dal petrolio e dal carbone e puntare sulle energie rinnovabili che, in atto, rappresentano solo il 17% del fabbisogno energetico.

Oggi, a Shanghai, è presente una concentrazione di 410 microgrammi, per metro cubo d'aria, di polveri sottili, «molta pericolosa per la salute», ove si consideri che il limite di sicurezza indicato dall'OMS è di 25 microgrammi<sup>46</sup>.

In definitiva, per effetto dell'inquinamento, urbano, industriale e agricolo, si sono modificati gli ecosistemi, con danni irreversibili alla *salubritas*.

In particolare:

- nel suolo, si è riscontrata la presenza di materiali radioattivi e di sostanze tossiche chimiche, che contaminano i prodotti agricoli e provocano cancro, danni ai reni, al fegato, ai polmoni e al sistema nervoso;
- nelle acque superficiali e sotterranee, sono stati rinvenuti acidi nitrico, fosforico, cloridrico, ammoniacca, soda e altre sostanze che causano colera, dissenteria, febbre tifoidea, epatite A ed E, amebiasi, malaria e altri gravi malanni;
- nell'aria, sono stati trovati quantitativi in eccesso di anidride carbonica, amianto, materiale radioattivo che, assieme ad altri agenti inquinanti, sono responsabili di danni al sistema cardiovascolare, all'apparato respiratorio e di malattie tumorali: nel 2012, a causa dell'inquinamento dell'aria, nelle città italiane, si sono verificati 84.000 decessi prematuri<sup>47</sup>.

### *Sovrappopolamento - Danni all'habitat - Emergenza sanitaria*

Il sovrappopolamento danneggia l'ambiente e riduce la capacità che ha il territorio di sostenere un certo numero di individui o di piante. Se per eccesso di rifiuti organici e inorganici si supera la *carrying capacity*, l'ecosistema si modifica e diminuiscono le risorse, con pregiudizio per la *salubritas*, la vita sociale, economica e culturale, anche delle future generazioni.

In generale, la prima causa di sovrappopolamento è l'incremento delle nascite che si verifica in Asia, Africa e America Latina. Secondo le proiezioni statistiche delle Nazioni Unite, senza interventi correttivi sulla natalità, la popolazione del pianeta nel 2050 potrebbe superare i nove miliardi.

Altri fattori che influiscono sullo sviluppo demografico mondiale sono il notevole aumento della produttività agricola e la riduzione della mortalità, per i progressi della medicina; mentre nel Vecchio Continente la natalità è in controtendenza.

Per quanto concerne l'Italia, il numero delle nascite, rispetto agli anni Sessanta del

<sup>46</sup> [http://www.ansa.it/web/notizie/canali/energiaambiente/rifiuti/2015/01/26/cina-inquinamento-a-shanghai-supera-15-volte-il-limite-oms\\_223e09fa-7c50-4fda-8f4a-4e4c5d75d28a.html](http://www.ansa.it/web/notizie/canali/energiaambiente/rifiuti/2015/01/26/cina-inquinamento-a-shanghai-supera-15-volte-il-limite-oms_223e09fa-7c50-4fda-8f4a-4e4c5d75d28a.html)

<sup>47</sup> *Rapporto dell'Agenzia Ue dell'ambiente*, in La Stampa - Cronache 30.11.2015.



secolo scorso, si è dimezzato; compensa il calo demografico l'arrivo degli immigrati e l'allungamento della durata media della vita: nel 1961 i cittadini censiti sono 50.623.56; nel 2014, 60.782.668 (l'1,8% in più rispetto all'anno precedente).

Modifica l'*habitat* l'attività turistica.

Gli industriali del settore operano in stretta connessione con il bene-ambiente, fonte di ricchezza, ma anche «elemento determinativo della qualità della vita», ciò dovrebbe indurli a gestire le aziende salvaguardando il «sistema globale», però, spesso, non è così.

I principali effetti negativi di un turismo non regolamentato sono:

- inquinamento dell'aria e dell'acqua, causato dalle strutture turistiche e dai trasporti;
- inquinamento da rifiuti e da acque reflue;
- danni alle strutture ricettive e ricreative, da abuso delle risorse naturali e da spreco energetico;
- deturpamento paesaggistico, dovuto alla costruzione di infrastrutture e di insediamenti;
- distruzione del paesaggio naturale, per effetto della costruzione di strade e di infrastrutture;
- perdita dell'identità culturale, conseguente all'eccessiva commercializzazione, alla modificazione delle opere d'arte e dei modelli locali;
- congestione turistica, per traffico veicolare e pedonale;
- inquinamento acustico.

I danni naturali e culturali si aggravano ulteriormente quando, in alcuni periodi dell'anno, l'attività turistica s'intensifica e, quindi ancora di più si superano i limiti della capacità di carico del territorio.

A conclusione della Conferenza dell'ONU su ambiente e sviluppo, svoltasi a Rio de Janeiro nel 1992, è stata elaborata l'Agenda 21, dove sono state stabilite le linee guida per l'esercizio dell'industria turistica.

Nel documento programmatico è stato evidenziato l'importanza strategica di uno sviluppo sostenibile del turismo e analizzati gli enormi benefici che si ricaverebbero rispettando la *carrying capacity*.

Modifica l'*habitat* l'immigrazione, in particolare quella irregolare.

Interessa l'intero pianeta; consiste in esodi di disperati, spesso costellati di eventi luttuosi.

Gli immigrati fuggono dai loro Paesi, per sottrarsi alle persecuzioni politiche e/o all'indigenza; né sono pochi quelli che muoiono durante i drammatici viaggi, mentre coloro che giungono a destinazione compromettono la *carrying capacity* del Paese di arrivo, dove rendono difficile ai cittadini l'esercizio di diritti che, in Italia, sono costituzionalmente garantiti, tra i quali si distingue il diritto al lavoro (articolo 4); non sembra, poi, applicabile alla fattispecie l'articolo 10, commi 3 e 4, della Costituzione, dove si riconosce allo straniero il diritto di asilo quando, nel suo paese, gli sia «impedito(...) l'esercizio dell'attività democratiche».

Deve, infatti, escludersi che l'Assemblea costituente, con le citate norme, abbia inteso legittimare fenomeni migratori di massa, che avrebbero posto in pericolo l'*habitat* nazionale e pregiudicato i rapporti sociali.

I transfughi, per lo più, provengono dal continente africano e, spinti dalla necessità,

affrontano, su malandati barconi, la rischiosa traversata del canale di Sicilia, in genere diretti all'isola di Lampedusa.

Il progetto è quello di trovare una sistemazione e un lavoro in un Paese del Nord Europa, dove il tenore di vita è più alto.

I naufragi, però, sono frequenti e provocano persino ecatombe, in cui, tra le vittime, vi sono bambini e donne.

Tuttavia, la spinta migratoria è così forte che il drammatico fenomeno è inarrestabile, anche se coloro che sopravvivono trovano difficoltà a integrarsi con le popolazioni locali, di cui sconoscono la lingua e che, in genere, praticano culti, usi e costumi diversi; né accade raramente che i fuoriusciti entrino in competizione con le frange più povere dei residenti (oltre che in ambito lavorativo) nei settori dell'assistenza sanitaria ed economica, dell'assegnazione delle case popolari, dell'istruzione; vi è, quindi, la tendenza a emarginare i profughi ed è per questo motivo che si rintano nelle periferie urbane, dove si formano dei veri e propri ghetti, indegni di un paese civile.

Le autorità tollerano le malsane bidonville, non osante che la delinquenza organizzata vi arruoli spacciatori di droga, spesso tossicodipendenti i quali, se non lo sono, lo diventano. Il degrado è totale: si desume, tra l'altro, dal numero di detenuti ristretti nelle prigioni; circa il trenta per cento sono extracomunitari; né può essere sottaciuto che la spesa giornaliera per ciascun carcerato ammonta a oltre centoventi euro, come attesta una tabella ministeriale del 10.10.2013. Inoltre, gli immigrati, a causa della loro fragilità sociale ed economica, sono esposti a malattie, quali la tubercolosi, la scabbia, l'HIV e ad altre patologie infettive, se non le hanno già contratte nei Paesi di origine. Il diffuso sistema corruttivo italiano aggrava la situazione dei rifugiati: è noto che politici e funzionari pubblici, in diverse regioni, hanno stretto patti scellerati con la malavita, sottraendo a questi disperati risorse che lo Stato destina al loro mantenimento. Da questo tragico e complesso quadro emerge che la soluzione politica del problema dell'immigrazione (un problema umanitario e di salvaguardia dell'*habitat*) esige, da una parte, la bonifica di alcuni uffici pubblici e, dall'altra, interventi assistenziali ed economici, soprattutto europei, negati in gran parte, violando precisi obblighi giuridici, sanciti dal Regolamento n. 2007/2004 del Consiglio europeo. Né hanno avuto un qualche effetto positivo le pressioni di alcuni Paesi (dell'Italia in particolare) per la modifica dell'articolo 10 del Regolamento "Dublino II" 2003, in cui si prevede che è lo Stato membro, del quale l'immigrato varca la frontiera, tenuto ad esaminare la sua domanda di asilo. La norma, tuttora in vigore, determina il soggiorno coatto di molte migliaia di immigrati, che si protrae nel tempo sia per effetto di difficoltà burocratiche e sia per le turpi spinte speculative e di sodalizi criminali, con grave pregiudizio per la *carrying capacity* del territorio nazionale.

### *Danni al litorale marittimo*

Devastano il litorale marittimo italiano costruzioni private e opere edilizie di ogni genere.

Un tipo di abusivismo che si sviluppa (con danni alla *salubritas* e alla bellezza del paesaggio marino e costiero), perché si spacciano per opere edilizie precarie, manufatti che, invece, sono stabili e perciò illegittimi; infatti, raramente, gli organi preposti alla tutela ambientale tengono presente una consolidata giurisprudenza amministrativa, per la quale

il carattere precario di un'opera edilizia non dipende dalla sua facile rimovibilità, ma dalla temporaneità della funzione, in relazione a esigenze di natura contingente (Consiglio di Stato, sezione IV, 15.05.2009, n. 3029).

Anche la V sezione dello stesso organo giurisdizionale, già nel 2001, con la sentenza n. 343, si era pronunciata nello stesso senso e con analoga motivazione, nella quale si legge che «la precarietà di un manufatto va esclusa se esso è destinato a recare un'utilità prolungata e perdurante nel tempo; in tal caso, infatti, l'opera produce una trasformazione urbanistica, perché altera in modo rilevante e duraturo lo stato del territorio, senza che rilevino i materiali impiegati, l'eventuale precarietà strutturale e la mancanza di fondazioni».

La Cassazione penale ha accolto lo stesso principio nella sentenza n. 21220 del 2007 con la quale ha rigettato il ricorso di un imputato che, in zona demaniale, aveva realizzato una costruzione con strutture prefabbricate.

Nell'atto di impugnazione, si era sostenuto che l'opera non comportava una stabile modificazione del territorio, perché non era radicata o incorporata al suolo e, quindi, era legittima.

La Corte ne ha, invece, escluso il carattere precario, perché si deve intendere «per stabilità non l'inamovibilità della struttura, ma l'oggettiva destinazione della stessa a soddisfare un bisogno non provvisorio, temporaneo o contingente». Un principio in sintonia con quanto statuito dal Giudice amministrativo.

## LA LEGISLAZIONE ORDINARIA

Fino al secolo XIX, la tutela giuridica dell'*habitat* aveva riguardato solo i beni monumentali e artistici, perché, durante due millenni (con la sola eccezione del biocentrismo francescano), sul piano religioso, filosofico e civile, aveva dominato l'antropocentrismo, per il quale la natura esisteva in funzione dell'uomo, che ne era l'assoluto signore.

Una concezione della realtà che aveva permeato di sé la storia dell'Occidente, per la quale l'uso del territorio era legittimo, anche quando ne comportava la distruzione; la tutela giuridica ambientale era concepita con riguardo al benessere fisico dell'uomo, sotto il profilo alimentare e dal punto di vista igienico-sanitario, per quanto fosse possibile.

D'altronde, per molti secoli, l'inquinamento del suolo, del mare, dei fiumi, dei laghi e dell'aria non aveva compromesso gli ecosistemi, né la scienza medica aveva ben compreso il rapporto tra ambiente e salute, pur non ignorandolo.

Nel secolo XX il nostro legislatore, influenzato dalla cultura ambientalista europea, diffusasi in alcuni circoli intellettuali italiani, prendeva in considerazione anche altri aspetti del danno all'*habitat*: atenevano all'etica, al paesaggio e all'estetica, pur essendo vero che già nel secolo XVIII il Regio Patrimonio di Sicilia aveva emanato un decreto per la tutela delle bellezze naturali del bosco etneo di Carpineto.

Raggiunta l'Unità d'Italia, la prima legge, nella *subiecta materia*, era stata la n. 411/1905, promulgata «per la conservazione della Pineta di Ravenna», un patrimonio boschivo menzionato da Dante Alighieri nella *Divina Commedia* (Purgatorio, canto XXVIII, vv. 19-21).

Un particolare interesse riveste ancora oggi il disegno della legge n. 364 del 1909, dove figurano due importanti norme: l'articolo 1, comma 3, con il quale si tutelava

l'integrità di «giardini, foreste, paesaggi, acque e tutti i luoghi e oggetti naturali che abbiano l'interesse (pubblico) sopra accennato» e l'articolo 37, in cui si stabiliva che «ogni cittadino che gode dei diritti civili e ogni ente legalmente riconosciuto potrà agire in giudizio nell'interesse del patrimonio archeologico, artistico e storico della Nazione contro i violatori della presente legge».

Con la norma, riviveva, quindi, l'*actio popularis* romana che aveva legittimato qualsiasi cittadino ad agire, quale «procuratore del popolo», per la tutela di situazioni ambientali che presentassero un interesse pubblico.

Entrambi gli articoli non figuravano più nel testo di legge approvato dal Senato sabaudo, perché i suoi componenti (di nomina regia) erano espressione di forze conservatrici, le quali miravano a garantire l'inviolabilità del diritto di proprietà, sancito solennemente dall'articolo 29 dello Statuto albertino.

Tuttavia, la legge Rava-Rosadi (pur depauperata dai citati articoli 1, comma 3, e 37) ha avuto il pregio di introdurre nell'ordinamento giuridico il principio fondante dell'attuale disciplina sui beni culturali, per il quale la legislazione deve assicurare la ricostruzione e il mantenimento della memoria storica, artistica e archeologica del popolo italiano.

### La legge “Croce”

Dopo oltre un decennio, fu promulgata la legge n. 778/1922; l'aveva proposta Benedetto Croce ed entrò in vigore quando il Filosofo non era più ministro dell'Istruzione pubblica.

L'articolo 1, che costituisce la grande novità della disciplina dell'*habitat* italiano, sancisce: «Sono dichiarate soggette a speciale protezione le cose immobili la cui conservazione presenta un notevole interesse pubblico a causa della loro bellezza naturale o della loro particolare relazione con la storia civile e letteraria. Sono protette altresì dalla presente legge le bellezze panoramiche».

Benedetto Croce aveva presentato il progetto in Senato (n. 204 seduta del 25 settembre del 1920), motivandolo nei seguenti termini: «se dalla civiltà moderna si sentì il bisogno di difendere, per il bene di tutti, il quadro, la musica, il libro, non si comprende perché si sia tardato tanto a impedire che siano distrutte o manomesse le bellezze della natura, che danno all'uomo entusiasmi spirituali così puri e sono in realtà ispiratrici di opere eccelse. Non è da ora, del resto, che si rilevò essere le concezioni dell'uomo il prodotto, oltre che delle condizioni sociali del momento storico, in cui egli è nato, del mondo stesso che lo circonda, della natura lieta o triste in cui vive, del clima, del cielo, dell'atmosfera in cui si muove e respira». Pertanto, afferma il filosofo, «...legittimo l'intervento dello Stato un altissimo interesse morale e artistico (...), poiché il paesaggio altro non è che la rappresentazione materiale e visibile della patria, con i suoi caratteri fisici particolari (...), con gli aspetti molteplici e vari del suolo, quali sono pervenuti a noi attraverso la lenta successione dei secoli».

Si evidenzia sul punto che la norma, oltre a essere stato il primo e efficace strumento giuridico in difesa delle bellezze naturali italiane, fornisce la base giuridica per la regolamentazione dei parchi nazionali.

*Il regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265  
Testo unico delle leggi sanitarie*

L'articolo 216 (Capo III) disciplina le lavorazioni insalubri e prescrive che le relative fabbriche e manifatture, per l'incolumità del vicinato, sorgano lontane dalle abitazioni, in campagna e in zone isolate.

L'articolo 218 (Capo IV) riguarda, invece, l'igiene degli abitati urbani, di quelli rurali e delle abitazioni e prevede una serie di disposizioni che attengono alla salubrità del suolo, dell'acqua e dell'aria.

La norma precisa che i regolamenti locali di igiene e sanità stabiliranno le regole da osservare per la salubrità dell'aggregato urbano e rurale e delle abitazioni, secondo le istruzioni di massima emanate dal ministro dell'Interno, assicurando, in ogni caso, che nelle abitazioni:

- a) non difettino l'aria e la luce;
- b) lo smaltimento delle acque immonde, delle materie escrementizie e degli altri rifiuti avvenga in modo da non inquinare il sottosuolo;
- c) le latrine, gli acquai e gli scarichi siano costruiti e collocati in modo da evitare esalazioni dannose o infiltrazioni;
- d) l'acqua potabile nei pozzi, in altri serbatoi e nelle condutture sia esente da inquinamento.

Infine, è previsto che nei regolamenti si renda obbligatoria la razionale raccolta delle immondizie stradali e il loro smaltimento.

Pertanto, è ragionevole affermare che già da allora il legislatore aveva percepito la natura unitaria dell'ambiente, oggi unanimemente ritenuto « elemento determinante della qualità della vita, con valore primario assoluto », concetti che formalmente saranno definiti nella sentenza n. 641/1987 della Consulta, fondata sugli articoli 9, 32, 41, 42 della Costituzione del 1948.

## LA TUTELA CODICISTICA

Sul piano civilistico, il legislatore del 1942 contempla una serie di disposizioni poste a tutela dell' *habitat*.

L'articolo 2043: riconosce il diritto al risarcimento del danno subito per fatto illecito imputabile ad altri, con dolo o colpa; l'articolo 844: inibisce le immissioni nel fondo del vicino, quando superano la normale tollerabilità, avuto riguardo alla condizione dei luoghi; l'articolo 890: prescrive a colui che realizza sul confine fabbriche o depositi nocivi di osservare le distanze stabilite dai regolamenti e, in mancanza, le distanze necessarie a preservare i fondi limitrofi da ogni danno alla solidità, salubrità e sicurezza; e, infine, l'articolo 2050: sancisce che chiunque, nello svolgimento di attività pericolosa, per sua natura o per la natura dei mezzi adoperati, cagioni un danno ad altri, è tenuto al risarcimento, se non prova di avere adottato tutte le misure idonee a evitare il danno (articoli 1681 e 2054).

Alcune di queste norme si riscontrano *in nuce* nelle Dodici Tavole, risalenti al secolo V a.C.

Sul piano penale, il codice del 1930, tuttora in vigore, all'articolo 733, punisce chiun-

que danneggi il patrimonio archeologico, storico o artistico nazionale con la pena alternativa dell'arresto fino a un anno o dell'ammenda non inferiore a euro 2.065 (in origine, la pena non poteva essere inferiore a lire 1.000); il codice, all'articolo 734, prevede, per chi danneggi o deturpi bellezze naturali, un'ammenda, che varia da euro 1.032 a euro 6.197 (inizialmente, la sanzione, nel minimo era di lire 500 e, nel massimo, di lire 3.000).

Un sistema punitivo assolutamente inadeguato alla tutela dell'odierna realtà economica e sociale del Paese.

L'emergenza ambientale è sorta negli anni Sessanta del secolo scorso, a causa della rapida e incontrollata trasformazione dell'economia da agricola a industriale e per effetto di uno sfrenato consumismo; mentre il Codice Rocco era espressione di una società ancorata a una economia fondata sulla proprietà terriera e su una cultura giuridica che non aveva valutato il problema della tutela dei beni naturali e culturali della Nazione.

In definitiva, le contravvenzioni e le pene previste da quel legislatore oggi non hanno alcuna efficacia dissuasiva, soprattutto per i reati profitti che si ricavano dalle speculazioni edilizie che, spesso, compromettono la stessa vivibilità dell'*habitat*.

E c'è di più. Il contravvenitore dispone, pure, di due ancore di salvezza e cioè: la prescrizione, dato che entrambi i reati si estinguono in un tempo molto breve, (articolo 157 c.p.) e l'oblazione, che trasforma l'illecito penale in illecito amministrativo (articoli 160 e 162-bis c.p.).

In conclusione, il sistema processuale in vigore nella *subiecta materia*, rende quasi impossibile la condanna dell'imputato con sentenza irrevocabile e, quindi, chi viola gli articoli 733 e 734 del codice penale, certamente, può farla franca: ha solo l'imbarazzo della scelta tra prescrizione e oblazione!

### *Le leggi "Bottai"*

La legge n. 1089 del 1° giugno del 1939 disciplina la materia dei beni culturali, ma limitatamente alle «cose d'arte» e perciò attiene ai soli beni materiali aventi valore estetico.

La legge n. 1497 del 29 giugno 1939 tutela le «bellezze naturali» e si basa sui principi della legge n. 778 del 1922, nella quale il paesaggio, secondo la concezione crociana, si considera per il suo valore estetico; non vi è, quindi, alcun accenno agli aspetti oggettivo ed ecologico del bene; tuttavia entrambe le leggi, con i limiti evidenziati, costituiscono l'architettura della legislazione vigente sui beni culturali e ambientali.

### *La legge "Galasso"*

La legge n. 431 dell'8 agosto 1985, integrata e modificata con il decreto legislativo n. 42/2004, tutela, in modo organico, i beni ambientali; li suddivide per classi morfologiche; fissa i criteri di edificabilità dei siti indicati all'articolo 1, sottoposti a vincolo paesaggistico; demanda alle Regioni l'individuazione delle aree in cui si vieta ogni modificazione fino all'adozione dei piani paesistici.

## *Il decreto legislativo n. 112 del 1998*

Nel decreto, in attuazione della legge n. 59 del 1997 (cosiddetta legge “Bassanini”), all’articolo 148, per la prima volta, sono definiti i beni culturali e ambientali.

La norma recita testualmente:

- lettera a): sono «beni culturali quelli che compongono il patrimonio storico, artistico, monumentale, demotnoantropologico, archeologico, archivistico e librario che costituiscono testimonianza av ente v alore di civiltà così come individuati in base alla legge»;
- lettera b): sono «beni ambientali quelli individuati in base alla legge quale testimonianza significativa dell’ambiente nei suoi valori culturali e naturali».

Le citate definizioni, con qualche variazione, si ritrovano nel Codice dei beni culturali e del paesaggio (2004).

## LA LEGISLAZIONE COSTITUZIONALE

La Costituzione del 1948, nel solco della tradizione giuridica italiana, all’articolo 9, tutela, contestualmente «...il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione».

La simultanea disciplina dei beni ambientali e culturali appare per la prima volta nei decreti emessi il 21 agosto 1745 dal Real Patrimonio di Sicilia, ma i Costituenti si sono basati sull’articolo 150 della Costituzione di Weimar (11 agosto 1919), in cui si enuncia il principio che «I monumenti storici, le opere d’arte, le bellezze della natura e il paesaggio sono protetti e curati dal *Reich*.

Rientra nella competenza del *Reich* evitare l’esportazione all’estero del patrimonio artistico».

Nella Costituzione italiana il termine «ambiente» è stato introdotto dalla legge numero 3 del 2001, articolo 117, lettera s.

Fino a quella data, la Consulta aveva tutelato l’integrità dell’ambiente e la salubrità dei luoghi ricorrendo, oltre che all’articolo 9, all’interpretazione estensiva dell’articolo 32, posto a salvaguardia della salute, come “diritto fondamentale dell’individuo e interesse della collettività”.

Inoltre, la Corte poneva a fondamento delle sue decisioni:

- l’articolo 41, dove si enuncia il principio della libertà economica, a condizione che non contrasti con l’utilità sociale, la sicurezza, la libertà e la dignità umana;
- l’articolo 42, nel quale si garantisce il diritto di proprietà, ma si prevede che, nell’interesse sociale, si possano porre dei limiti ai modi d’acquisto e di godimento del diritto dominicale;
- l’articolo 44, in cui si contempla l’intervento del legislatore ordinario, per un razionale sfruttamento del suolo e per stabilire equi rapporti sociali.

## LA GIURISPRUDENZA

### *Il ruolo delle sezioni unite della Cassazione*

Le sezioni unite della Cassazione, nel 1979, con due sentenze d'importanza storica, aprono la via al riconoscimento del «diritto all'ambiente salutare», includendolo, a norma dell'articolo 32 della Costituzione, nel novero dei diritti fondamentali e inviolabili della persona umana (articolo 2 della Costituzione).

Occorre, però, precisare che, mentre nella sentenza n. 1463/1979 il Giudice di legittimità ritiene che «l'azionabilità del diritto all'ambiente salutare si può configurare solo quando è collegato alla disponibilità esclusiva di un bene, che dall'ambiente trae il suo pregio»; nella sentenza n. 5172/1979, le stesse sezioni unite qualificano il diritto all'ambiente salutare come «diritto sociale», che compete a ogni cittadino, sia come singolo, sia nelle formazioni sociali in cui egli sviluppa la sua personalità.

Pertanto, il concetto di ambiente assume quello più ampio di *habitat*, che include ogni realtà naturale e culturale.

### *Il ruolo della Corte costituzionale*

La Consulta seguendo la strada tracciata dalla Cassazione, gradualmente, è pervenuta alla formulazione della nozione unitaria di bene ambientale, ravvisando nell'*habitat* un valore primario, nonché l'esigenza di una corrispondente, adeguata, tutela giuridica.

Le tappe più significative del percorso giurisprudenziale della Corte sono le sentenze contrassegnate dai seguenti numeri e anni: 151/1986, 210/1987, 641/1987, 356/1994, 378/2007, 367/2009, 225/2009 e 278/2012.

Nella sentenza n. 151/1986, la Corte osserva che la normativa impugnata «introduce una tutela del paesaggio improntata a integralità e globalità, vale a dire implicante una riconsiderazione assidua dell'intero territorio nazionale alla luce e in attuazione del valore estetico-culturale.

Una tutela così concepita» – precisa la sentenza – «è aderente al precepto dell'art. 9 Cost., il quale, secondo una scelta operata al più alto livello dell'ordinamento, assume il detto valore come primario (cfr. sentenze di questa Corte n. 94 del 1985 e n. 359 del 1985), cioè come insuscettivo di essere subordinato a qualsiasi altro».

Nella sentenza n. 210/1987, il Giudice delle leggi ribadisce che vi è l'esigenza di tutelare l'ambiente come diritto fondamentale della persona, interesse fondamentale della collettività e di creare istituti giuridici per la sua protezione.

Si tende, cioè, «ad una concezione unitaria del bene ambientale comprensiva di tutte le risorse naturali e culturali.

Esso comprende la conservazione, la razionale gestione ed il miglioramento delle condizioni naturali (aria, acque, suolo e territorio in tutte le sue componenti), l'esistenza e la preservazione dei patrimoni genetici terrestri e marini, di tutte le specie animali e vegetali che in esso vivono allo stato naturale ed in definitiva la persona umana in tutte le sue estrinsecazioni.

Ne deriva la repressione del danno ambientale cioè del pregiudizio arrecato, da qualsiasi attività volontaria o colposa, alla persona, agli animali, alle piante e alle risorse natu-



rali (acqua, aria, suolo, mare), che costituisce un'offesa al diritto che vanta ogni cittadino individualmente e collettivamente».

Nella sentenza n. 641/1987, la Consulta così argomenta. «L'ambiente è considerato (...) un bene immateriale unitario, sebbene a varie componenti, ciascuna delle quali può anche costituire, isolatamente e separatamente, oggetto di cura e di tutela; ma tutte, nell'insieme, sono riconducibili ad unità.

Il fatto che l'ambiente possa essere fruibile in varie forme e di differenti modi, così come possa essere oggetto di varie norme che assicurano la tutela dei vari profili in cui si estrinseca, non fa venir meno e non intacca la sua natura e la sua sostanza di bene unitario che l'ordinamento prende in considerazione.

L'ambiente è protetto come elemento determinativo della qualità della vita.

La sua protezione non persegue astratte finalità naturalistiche o estetizzanti, ma esprime l'esigenza di un *habitat* naturale nel quale l'uomo vive ed agisce e che è necessario alla collettività e, per essa, ai cittadini, secondo valori largamente sentiti»; la protezione «è imposta anzitutto da precetti costituzionali (artt. 9 e 32 Cost.), perciò esso assume a valore primario ed assoluto.

Vi sono, poi, le norme ordinarie che, in attuazione di detti precetti, disciplinano e assicurano il godimento collettivo ed individuale del bene ai consociati; ne assicurano la tutela imponendo, a coloro che lo hanno in cura, specifici obblighi di vigilanza e di interventi.

Sanzioni penali, civili ed amministrative rendono la tutela concreta ed efficiente.

L'ambiente è, quindi, un bene giuridico in quanto riconosciuto e tutelato da norme. Non è certamente possibile oggetto di una situazione soggettiva di tipo appropriativo: ma, appartenendo alla categoria dei c. d. *beni liberi*, è fruibile dalla collettività e dai singoli.

Alle varie forme di godimento è accordata una tutela civilistica la quale, peraltro, trova ulteriore supporto nel precepto costituzionale che circoscrive e l'iniziativa economica privata (art. 41 Cost.) ed in quello che riconosce il diritto di proprietà, ma con i limiti della utilità e della funzione sociale (art. 42 Cost.).».

Nella sentenza n. 356/1994, la Corte rileva che «si è in presenza di principi che assumono i caratteri propri delle norme fondamentali di riforma economico-sociale: profondamente innovativi nel settore della protezione ambientale, di essenziale importanza per la vita della comunità, realizzano, secondo esigenze di carattere unitario, valori espressi dagli artt. 9 e 32 della Costituzione».

Nella citata sentenza si conferma che: «la protezione dell'ambiente, che pure attraversa una molteplicità di settori in ordine ai quali si mantengono competenze diverse, statali e regionali, ha assunto una propria autonoma consistenza, che, in ragione degli specifici ed unitari obiettivi perseguiti, non si esaurisce né rimane assorbita nelle competenze di settore, rivendicate dalle province ricorrenti».

Nella sentenza n. 378/2007, il Giudice delle leggi ribadisce il principio per il quale «spetta allo Stato disciplinare l'ambiente come un'entità organica, dettare cioè delle norme di tutela che hanno ad oggetto il tutto e le singole componenti considerate come parti del tutto.

Ed è da notare, a questo proposito, che la disciplina unitaria e complessiva del bene ambiente in erisce ad un interesse pubblico di valore costituzionale primario (sentenza n. 151 del 1986) ed assoluto (...), e deve garantire (come prescrive il diritto comunitario) un

elevato livello di tutela, come tale inderogabile da altre discipline di settore».

Si deve e sottolineare, tuttavia – aggiunge la Corte –, che «accanto al bene giuridico ambiente in senso unitario, possano coesistere altri beni giuridici, aventi ad oggetto componenti o aspetti del bene ambiente, ma concernenti in interessi diversi giuridicamente tutelati».

Si parla, in proposito, dell'ambiente come "materia trasversale", nel senso che sullo stesso oggetto insistono in interessi diversi: quello alla conservazione dell'ambiente e quelli inerenti alle sue utilizzazioni».

Nella sentenza n. 225/2009, la Consulta evidenzia che, «a proposito della materia "tutela dell'ambiente", è da osservare che essa ha un contenuto allo stesso tempo oggettivo, in quanto riferito ad un bene, l'ambiente (sentenze n. 367 e n. 378 del 2007; n. 12 del 2009), e finalistico, perché tende alla migliore conservazione dell'ambiente».

Nella sentenza n. 278/2012, il Giudice di legittimità statuisce che «l'attribuzione della competenza esclusiva dello Stato in materia d'ambiente ed ecosistema, di cui all'art. 117, secondo comma, lettera s, Cost. – com'è stato più volte precisato da questa Corte – si riferisce all'"ambiente" in termini generali ed onnicomprensivo (sentenza n. 378 del 2007)».

In definitiva, nella giurisprudenza costituzionale è ormai consolidato il principio per il quale l'ambiente «è un bene unitario, comprensivo di tutte le risorse naturali e culturali», che esige una corrispondente disciplina: l'*habitat* è ritenuto «un elemento determinativo della qualità della vita, perciò il «danno ambientale» si configura ogni qual volta il «sistema globale» subisca una qualche alterazione, naturale o culturale.

Atteso il valore giuridico unitario che oggi si attribuisce all'*habitat*, si giustifica la creazione di un'autonoma fattispecie di illecito penale, con pena graduabile, anche mediante il ricorso ad attenuanti e aggravanti, di tal che la sanzione che, in concreto, il giudice applica sia proporzionata al reato commesso.

## FONTI

Ansa, 26 gennaio 2015:

[http://www.ansa.it/web/notizie/canali/energieambiente/rifiuti/2015/01/26/cina-inquinamento-ashanghai-supera-15-volte-limite-oms\\_223e09fa-7c50-4fda-8f4a-4e4c5d75d28a.html](http://www.ansa.it/web/notizie/canali/energieambiente/rifiuti/2015/01/26/cina-inquinamento-ashanghai-supera-15-volte-limite-oms_223e09fa-7c50-4fda-8f4a-4e4c5d75d28a.html)

Beda Romano, *Fondi Triplicati per Triton, divisioni sull'asilo*, in "Il Sole 24 Ore", 24 aprile 2015.

Cassazione sezioni unite, sentenza n. 1463/1979.

Cassazione sezioni unite, sentenza n. 5172/1979.

Cassazione penale, sezione III, sentenza n. 21220/2007.

Codice civile, Regio decreto n. 1443/1942 e successive modifiche, articoli 844, 890, 1681, 2043, 2050 e 2054.

Codice dei beni culturali e del paesaggio - Decreto legislativo n. 42/2004.

Codice penale, Regio decreto n. 1398/1930 e successive modifiche, articoli 733, 734, 160, 162-bis e articolo 157.

Consiglio di Stato, sezione V, sentenza n. 343/2001.

Consiglio di Stato, sezione. IV, sentenza n. 3029/2009.

Corte costituzionale, sentenza n. 94/1985.  
Corte costituzionale, sentenza n. 359/1985.  
Corte costituzionale, sentenza n. 151/1986.  
Corte costituzionale, sentenza n. 210/1987.  
Corte costituzionale, sentenza n. 641/1987.  
Corte costituzionale, sentenza n. 356/1994.  
Corte costituzionale, sentenza n. 138/1999.  
Corte costituzionale, sentenza n. 367/2007.  
Corte costituzionale, sentenza n. 378/2007.  
Corte costituzionale, sentenza n. 12/2009.  
Corte costituzionale, sentenza n. 225/2009.  
Corte costituzionale, sentenza n. 116/2010.  
Corte costituzionale, sentenza n. 278/2012.  
Costituzione della Repubblica italiana, articolo 9.  
Costituzione della Repubblica italiana, articoli 41, 42, 44.  
Costituzione di Weimar (11 agosto n. 1919), articolo 150.  
Decreti del Real Patrimonio di Sicilia del 21.08.1745.  
Decreto del Ministero di Grazia e Giustizia 15.05.1981.  
Decreto del Ministero di Grazia e Giustizia 15.05.1981.  
Decreto legislativo n. 112/1998, articolo 148.  
Decreto legislativo n. 42/2004.  
Disegno di legge n. 204 del 25.09.1920.  
Legge n. 411/1905.  
Legge n. 364/1909, articoli 1, comma 3, e 37.  
Legge n. 778/1922.  
Legge n. 1089/1939.  
Legge n. 1497/1939.  
Legge n. 431/1985.  
Legge costituzionale n. 3/2001, articolo 117, lettera s.  
*Lex duodecim tabularum* (V secolo a.C.).  
*Rapporto dell'Agenzia Ue dell'Ambiente* in La Stampa – Cronache 3011.2015 Regio decreto n. 1265/1934, articoli 216 e 218.  
Statuto albertino (1848), articolo 29.  
Statuto Speciale della Regione Siciliana (1946), articolo 37.  
Testo unico beni culturali e ambientali - Decreto legislativo n. 490/1999.



## CAPITOLO V

### II SACCHEGGIO DEL TERRITORIO NAZIONALE

*“Vi è l'esigenza di tutelare l'ambiente come diritto fondamentale della persona e interesse fondamentale della collettività e di creare istituti giuridici per la sua protezione.”*  
(Corte costituzionale, sentenza n. 210/1987)

*Il fatto che l'ambiente possa essere fruibile in varie forme e differenti modi, così come possa essere oggetto di varie norme che assicurano la tutela dei vari profili in cui si estrinseca, non fa venir meno e non intacca la sua natura e la sua sostanza di bene unitario che l'ordinamento prende in considerazione.*  
(Corte costituzionale, sentenza n. 641/1987)

Gli scempi consumati in danno dell'*habitat* siciliano (sul quali ci si soffermerà in seguito) sono emblematici della situazione in cui versa il Paese, ridotto, ormai, a una condizione analoga a quella medievale.

Infatti, nell'Età di mezzo, l'azione protettiva dello Stato era lenta e inefficace e, per effetto dell'inquinamento degli elementi costitutivi dell'ambiente, erano diffusi e ricorrenti epidemie di peste, colera e tifo, nonché danni alle coltivazioni e ai monumenti<sup>48</sup>.

Oggi, come allora, lo Stato non è in grado di arginare il pernicioso fenomeno, specialmente nelle zone contaminate da rifiuti tossici e scorie radioattive; e poiché l'inquinamento provoca mortali patologie tra le popolazioni, soprattutto tumorali e cardiovascolari, oltre a danni al paesaggio e al patrimonio artistico, esiste una intrinseca correlazione tra l'integrità dell'ambiente naturale, la salute, la cultura e l'economia.

Pertanto, l'*habitat* esige una disciplina unitaria, speculare ai vari aspetti del complesso fenomeno.

Il rilievo vale, in particolare, per la tutela penale.

#### *Le discariche abusive di rifiuti*

Contaminano il suolo, i fiumi, il mare e l'aria della Nazione.

Infatti, da un'indagine compiuta da organi dell'UE è emerso che in 18 regioni italiane esistono 218 discariche abusive di rifiuti e che 16 sono nocivi all'uomo, al mondo animale e a quello vegetale.

La stampa nazionale<sup>49</sup> riferisce che i rifiuti tossici e le scorie radioattive arrivano nell'Italia meridionale (oltre che dal Settentrione), dall'Europa e, soprattutto, dalla Germania.

---

<sup>48</sup> Cipolla Carlo M., Miasmi e umori, cit., p. 34; Fumagalli Vito, *L'uomo e l'ambiente nel Medioevo*, cit., Introduzione, pp. XII-XIII.

<sup>49</sup> Zancan Niccolò, in "La Stampa", 10 settembre 2011; Castaldo Antonio e Crispino Antonio, in "Corriere della Sera", 1 novembre 2013; Barresi Mario, in "La Sicilia", 19-20 novembre 2013.

In effetti, la situazione è ben più grave rispetto a quella descritta dalla Commissione europea.

Nella sola terra di Sicilia, l'A.R.P.A (Agenzia Regionale Protezione Ambiente) ha accertato che, disseminate nel territorio dell'isola, esistono molte discariche pubbliche e private e, tuttavia, solo recentemente alcuni gestori sono stati incriminati.

Inoltre, nell'isola sono state scoperte 691 cave e miniere abbandonate, dove le associazioni criminali celano rifiuti di ogni genere; e discariche abusiv e si rinvengono persino sull'Etna; alle pendici del vulcano l'Azienda forestale di Catania ne ha individuate ben 251; ed è per questo il motivo che l'UNESCO ha inserito solo la sommità dell'Etna nella Lista dei siti appartenenti al Patrimonio dell'umanità, salvata miracolosamente dalle ruspe degli speculatori.

Della proliferazione delle discariche, su scala nazionale, sono responsabili le ecomafie, favorite da carenze legislative e dall'assenza di adeguati controlli amministrativi.

Gli ecocriminali nascondono, agevolmente, rifiuti di ogni tipo e provenienza (oltre che in Sicilia) anche in altre regioni, soprattutto in Campania, Puglia, Calabria, dove, per ragioni storiche, politiche e sociali, la delinquenza organizzata è ben radicata.

Nel Medioevo, la salubrità dell'ambiente era compromessa anche perché nelle abitazioni venivano custoditi escrementi umani e animali, utilizzati dai contadini per la concimazione dei campi<sup>50</sup>.

Oggi, sono i rifiuti abbandonati nelle discariche abusive che nuocciono all'*habitat*. Al loro interno, si verificano processi biologici e fisico-chimici dai quali ha origine il percolato, un refluò molto tossico, con inquinanti organici e inorganici che, se arriva alle falde idriche, le contamina per decenni<sup>51</sup>.

Sono queste le ragioni per le quali la Sicilia, ormai, è una grande pattumiera di rifiuti pericolosi e di scorie radioattive e in Campania la situazione igienico-sanitaria è addirittura drammatica<sup>52</sup>.

Dalla perizia redatta dal geologo Giovanni Balestri, depositata nella segreteria della Procura di Napoli nel 2010, è emerso che la contaminazione in corso nella vasta area di Giugliano è talmente grave che, se non si pone rimedio, entro il 2064, il percolato penetrerà nella falda acquifera che alimenta il capoluogo campano.

Pertanto, è ragionevole ipotizzare che anche in quel territorio potrebbe ripetersi il disastro ambientale consumato nella cosiddetta « terra dei fuochi ».

Non c'è dubbio, quindi, che sono le ecomafie (del cui in fame operato si servono diversi industriali, al fine di ridurre i costi di produzione) che sconvolgono l'ambiente e alla catastrofe contribuisce (non poco) l'accidia delle autorità amministrative e politiche.

I pubblici funzionari, invece di vigilare, hanno chiuso entrambi gli occhi e, in molti casi hanno colluso con gli ecocriminali, spietati e autentici untori dei nostri tempi.

<sup>50</sup> Fumagalli Vito, *L'uomo e l'ambiente nel Medioevo*, cit., Introduzione, pp. XII-XIII.

<sup>51</sup> Lombardi Lidia, Pecorini Isabella, *Processi di formazione del percolato - Il percolato di discarica*, Università di Firenze, 2006-2007.

<sup>52</sup> Baresi Mario, *Sicilia, succursale della terra dei fuochi. Patto mafia-camorra*, in "La Sicilia", 29 marzo 2014.

## *Le industrie inquinanti*

In Italia, non sono poche le industrie che inquinano il suolo, il mare, i fiumi e l'aria: alcune, che risalgono alla prima metà dello scorso secolo, pregiudicano gravemente la salubrità dei luoghi e suscitano tensioni sociali, che, talvolta, sfociano in manifestazioni popolari, in qualche caso, in veri e propri tumulti.

I casi più clamorosi riguardano l'ETERNIT di Casale Monferrato (Piemonte); la TAV, in Val di Susa (Piemonte); l'ILVA di Taranto (Puglia); il MUOS di Niscemi (Sicilia).

Lo stabilimento ETERNIT, sorto nel 1907, è stato attivo fino al 1986; dalle indagini epidemiologiche svolte nella provincia di Alessandria, è emerso che le persone contaminate dalla polvere di amianto prodotta, a suo tempo, dalla fabbrica, ancora oggi, provocano morti per mesotelioma pleurico, una grave forma di cancro, che ha una incubazione di trenta anni.

La Cassazione il 19 novembre 2014 ha dichiarato prescritto il reato di “disastro ambientale doloso permanente”, contestato ai responsabili dell'industria foriera di morte, e ha annullato le condanne al risarcimento dei danni liquidati nei giudizi di merito alle settecentotrentadue parti civili.

La sentenza ha turbato profondamente l'opinione pubblica, suscitando forti tensioni sociali.

Ora, è certo che, per molti anni, i pubblici poteri, ai quali la legge affida la vigilanza sull'ambiente e, in particolare, sull'ambiente di lavoro, non hanno esercitato i prescritti controlli, pur essendo noto da decenni l'esistenza di un rapporto di causa ed effetto fra l'esposizione alle polveri di amianto e gravi patologie (asbestosi, carcinoma polmonare e il mesotelioma pleurico).

Si impone, quindi, un intervento riparatore del governo, perché, se è vero che le norme penali in vigore non consentono di punire i responsabili diretti dell'immane catastrofe umana, tuttavia lo Stato, per l'omessa vigilanza degli organi preposti alla tutela dell'ambiente salutare (articolo 32 comma della Costituzione), è tenuto a risarcire i danni subiti dai familiari delle vittime, anche per le gravissime sofferenze psichiche che subiscono.

Nella legge n. 257 del 1992 il legislatore non si pone neppure il problema.

Il movimento NO-TAV contesta, per motivi ambientalisti (ma anche sanitari ed economici), la costruzione della linea ferroviaria Torino - Lione.

La Val di Susa è una delle località più suggestive d'Italia ed è pure un prezioso scrigno, che racchiude capolavori dell'architettura romana e medievale. I valsusini, quindi, si battono per salvare il loro *habitat*, monumento naturale e artistico; ritengono, infatti, che la realizzazione della nuova linea ferroviaria sconvolgerebbe il loro mondo, mentre il danno sarebbe evitabile ricorrendo alla tratta storica, la quale non è obsoleta, ma soltanto sottoutilizzata.

Infatti, secondo una valutazione della Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. (RFI), utilizzando il vecchio percorso, si potrebbero trasportare fino a 20 milioni di tonnellate di merci

invece delle attuali 3,9<sup>53</sup>.

All'ILVA si contesta, in particolare, l'inquinamento atmosferico da benzo(a)pirene.

L'Organizzazione Mondiale della Sanità definisce la città di Taranto (nel cui territorio sorgono il complesso siderurgico e altri insediamenti industriali) «area ad elevato rischio ambientale» per il numero di morti, specialmente di bambini, causati da tumori all'apparato respiratorio<sup>54</sup>, che si attribuiscono a carenze nei controlli dell'ambiente di lavoro protrattesi per anni.

In seguito alle proteste della popolazione, specialmente degli operai e, soprattutto, dopo l'intervento del magistrato penale, è stato emanato il d.l. 61/2013, che, per 36 mesi, prevede il commissariamento straordinario della più grande acciaieria d'Europa, con gli obiettivi di assicurare la continuazione dell'attività aziendale e di destinare le risorse alla copertura dei costi necessari per la tutela dell'ambiente e della salute.

Il 24 dicembre 2014, il Consiglio dei ministri ha varato una *road map* per l'ILVA, restano, però, da definire complessi problemi burocratici e finanziari; soprattutto, presenta particolari difficoltà la questione dell'erogazione di un contributo pubblico<sup>55</sup>, definito dalla Commissione europea "aiuto di Stato" e perciò si ipotizzano ritardi nel raggiungimento degli obiettivi stabiliti dal d.l. n. 61 del 2013.

Il MUOS è un sistema di comunicazioni satellitari della Marina militare americana, che prevede quattro stazioni di terra, situate in varie parti del mondo; una è stata realizzata Niscemi nel 2014, presso la stazione RNTF, in funzione dal 1991: ha antenne paraboliche, ciascuna del diametro di metri 18,4, e due antenne elicoidali, ognuna della lunghezza di qualche metro.

Ma gli abitanti del piccolo centro siciliano sono contrari al nuovo impianto e ne chiedono la rimozione, perché temono danni alla loro salute e, soprattutto, alla salute dei loro figli, più vulnerabili degli adulti alle onde elettromagnetiche<sup>56</sup>. La loro richiesta, però, confligge con esigenze di carattere militare e, quindi, si scontra con una forte opposizione dei poteri pubblici, supportata dall'Istituto Superiore di Sanità; l'ISS non è stato contrario all'installazione del MUOS, perché, sostiene, «anche nell'ipotesi, poco probabile, di un puntamento delle antenne paraboliche al livello del terreno, o comunque nelle direzioni di persone che potrebbero essere esposte al fascio principale, si ritiene che tali rischi possano essere considerati del tutto trascurabili»; il Gruppo di lavoro ammette, tuttavia, che «la natura puramente teorica delle valutazioni (...) impone comunque la necessità di verifiche sperimentali successive alla messa in funzione delle antenne del sistema MUOS, qualora quest'ultime siano effettivamente installate»<sup>57</sup>.

L'Istituto Superiore di Sanità non condivide, in definitiva, il parere espresso dal professore Massimo Zucchetti dell'Università di Torino e dal dottore Massimo Corradu, con-

<sup>53</sup> Osservatorio governativo per la linea Torino-Lione, Quaderno 1, Relazione congiunta LTF e RFI.

<sup>54</sup> Vigotti M.A. - Bisceglia L. - Muggeo V. - Assennato G., *Inquinamento ambientale ed effetti a breve termine sulla salute umana in aree urbane industrializzate*, PI.ME. s.r.l., Pavia 2003.

<sup>55</sup> Matteo Meneghello, *Una road map per l'Ilva*, in "Il Sole 24 Ore", 30 dicembre 2014.

<sup>56</sup> Magnani Corrado, *Rischio di leucemia infantile ed esposizione ambientale a campi elettromagnetici*, PI.ME. s.r.l., Pavia 2003.

<sup>57</sup> *Rapporto sul MUOS* dell'Istituto Superiore di Sanità, pubblicato il 05.06.2013



sulente esterno del Dipartimento di Energetica nel medesimo Ateneo.

I due studiosi ritengono, infatti, che «per un principio di salvaguardia della salute della popolazione e dell'ambiente, non dovrebbe essere permessa alcuna installazione di ulteriori sorgenti di campi e. m. presso la stazione NRTF di Niscemi, e anzi occorre approfondire lo studio delle emissioni già esistenti e pianificare una rapida riduzione, secondo la procedura di "riduzione a conformità", prevista dalla legislazione italiana in vigore.

Alle emissioni del sistema MUOS sono associati rischi di gravi incidenti e danni per la salute della popolazione e per l'ambiente, che andrebbero attentamente valutati, e che ne impediscono la realizzazione alla distanza di appena qualche Km da aree densamente abitate, come quella della cittadina di Niscemi»<sup>58</sup>.

Della loro stessa opinione è il professore Marcello D'Amore, ordinario di Elettrotecnica in quiescenza dell'Università «La Sapienza» di Roma, consulente tecnico del TAR di Palermo nel procedimento di verifica (tuttora *sub iudice*) nel quale si controverte sulla legittimità dell'impianto MUOS.

Egli, infatti, rileva: «Il campo elettromagnetico irradiato dal MUOS può produrre effetti biologici sulle persone esposte, interferenze elettromagnetiche in apparecchiature elettroniche, strutture aeroportuali e aeromobili, effetti sulla biocenosi e sulla fauna del sito di importanza comunitaria Sughereta di Niscemi»<sup>59</sup>.

In origine, il sistema satellitare doveva essere realizzato nella base NATO di Sigonella, ma si temette che «la radiazione elettromagnetica avrebbe potuto innescare la detonazione di esplosivi collocati sugli aerei presenti nella località siciliana, l'Amministrazione americana, dopo gli accertamenti effettuati dalle società *Analytical Graphics, Inc.* (AGI) e *Maxim Systems*, ritenne «funzionale all'eliminazione di tale rischio» spostare il MUOS in territorio di Niscemi»<sup>60</sup>.

Ma la scelta del nuovo sito suscita i timori evidenziati in precedenza.

### *Inquinamento industriale in Sicilia. Il danno e la beffa.*

Ad Augusta, Priolo, e Gela, nella seconda metà dello scorso secolo, sono sorti poli petrolchimici, però, in nessuno di questi settori produttivi, gli effetti sull'occupazione sono stati quelli sperati. A Gela, oggi, la percentuale di disoccupati è del 27,3%, mentre la media nazionale, secondo gli indici ISTAT, è meno della metà (il 12,3%); e, ormai, è da molto tempo che, ci si è resi conto della scarsa incidenza che i petrolchimici hanno sui settori lavorativi locali e delle conseguenze devastanti che le esalazioni delle raffinerie producono sulla salute della popolazione e sull'ambiente naturale. Si è cercato di porvi rimedio, ma è stato tutto inutile; infatti gli inquinatori, sostenuti da alcuni politici, hanno predisposto una efficiente rete di relazioni a protezione delle loro industrie, che ha resistito a qualsiasi iniziativa di tutela ambientale.

Anche le azioni giudiziarie del dottor Antonino Condorelli, pretore di Augusta negli

<sup>58</sup> Zucchetti Massimo e Coraddu Massimo, *Studio sui rischi MUOS*, studio datato 4 novembre 2011.

<sup>59</sup> D'Amore Marcello, *Relazione finale di verifica (24.06.2013) e successiva integrazione (12.09.2014) sul campo e.m. irradiato dal MUOS, relative al ricorso al T.A.R. di Palermo n. 186472011.*

<sup>60</sup> Istituto Superiore della Sanità, *Relazione finale*, 11 luglio 2013, Gruppo di lavoro MUOS.

anni Settanta - Ottanta del secolo scorso, non hanno avuto risolutivi effetti positivi, anche per l'operato del ministro di Grazia e Giustizia del tempo, Tommaso Morlino; egli, con un decreto emanato nel mese di aprile del 1981 (mentre occorreva una legge!) ridusse l'estensione territoriale del mandamento della pretura di Augusta.

Un espediente amministrativo che creò insuperabili questioni di competenza territoriale in ordine ai procedimenti giudiziari pendenti avanti al dott. Antonino Condorelli, che ne era il giudice naturale (articolo 25 della Costituzione).

In data 15 maggio 1981, la manifesta illegittimità del provvedimento indusse il nuovo ministro di Grazia e Giustizia, Adolfo Sarti, a revocare il decreto Morlino<sup>61</sup>, ma il danno ambientale si era consumato e si è protratto nel tempo, nonostante l'appassionata "battaglia" del presidente della «Sezione Italia Nostra» di Catania, professor Ugo Meli.

Infatti, l'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) e altri organismi sanitari nazionali hanno accertato che in quei territori, la popolazione soffre di patologie tumorali, cardiovascolari e che le malformazioni di matrice ambientale, percentualmente, sono superiori alla media nazionale.

A Gela, quaranta neonati su mille hanno sei dita alle mani o ai piedi, oppure sono senza un orecchio o privi di palato; talvolta sono idrocefali, con teche craniche di dimensioni abnormi<sup>62</sup>.

Al danno alla salute e all'ambiente si aggiunge un'atroce beffa.

Infatti, le accise petrolifere delle raffinerie siciliane (circa nove miliardi di euro l'anno!) le incassa da sempre il governo centrale, malgrado lo Statuto siciliano (articoli 36 e 37), approvato con la legge costituzionale del 26 febbraio 1948, n. 2, abbia riconosciuto alla Regione l'autonomia finanziaria e nonostante l'articolo 119 della Costituzione, come sostituito dall'articolo 5 della legge 18 ottobre 2001, n. 3, l'abbia estesa a tutte le Regioni, ai Comuni, alle Province e alle Città metropolitane.

Tuttavia, il prelievo fiscale, è stato ritenuto legittimo dalla Corte costituzionale sulla base di un criterio contabile - territoriale: le accise competono allo Stato e non alla Sicilia, afferma la Corte, perché le imprese produttrici pagano i tributi agli uffici finanziari romani...

La Consulta nella sentenza n. 116/2010, sostiene che «all'epoca l'intento del legislatore delle norme di attuazione statutaria era quello eminentemente pratico di fondare il riparto del gettito statuario tra Stato e Regione su un criterio generale e sicuro ed efficiente, agevolmente ricavabile dalla legge – qual è quello del luogo di riscossione del tributo, data la tipicità delle forme di riscossione – e non invece su un criterio imperniato sul luogo di realizzazione del presupposto di imposta; criterio che, indubbiamente, implicava più complesse ed incerte indagini, anche dogmatiche, circa l'individuazione in concreto di tale presupposto».

Il Giudice delle leggi non spiega, però, di quali «complesse ed incerte indagini, anche dogmatiche», si tratti; né considera che il criterio cui fa riferimento lo Statuto ai citati articoli 36 e 37 è un criterio territoriale, quindi oggettivo e perciò individuabile senza diffi-

<sup>61</sup> Fonte: <http://www.casaoggi.it/eh/scaricafile.php?id=147>.

<sup>62</sup> Bolzoni Attilio, *Gela, nella città dei veleni è record di bimbi malformati*, in "la Repubblica", 14 luglio 2004.

coltà, ribadito, senza alcun limite, per tutti gli enti pubblici territoriali dall' art. 5 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.

I siciliani aspettano, quindi, i nove miliardi ai quali hanno diritto!

Di recente, tra i 970 dipendenti dell'azienda di Gela (e in seno alle loro famiglie) si era diffusa la notizia che l'ENI aveva in progetto di trasferire la raffineria in Mozambico, venendo meno all'impegno assunto, che era quello di realizzare una « raffineria verde » e la riconversione del personale.

I lavoratori, però, – stretti nella morsa del bisogno e nella speranza che la promessa della « raffineria verde » non fosse una mera chimera – si sono opposti al progetto dell'ente di Stato, pur essendo consapevoli che, tuttora, le esalazioni provenienti dal polo petrolchimico causano gravi patologie; e pare che l'abbiano spuntata, anche per quanto concerne la bonifica dell'ambiente di lavoro.

Se così non sarà, ai gelesi rimarrebbero gli irreversibili danni all'*habitat* e le malattie da inquinamento ambientale (anche mortali), contratte da numerosi cittadini nel corso degli anni, mentre chissà dove finirà il denaro delle accise!

### *Il rischio idrogeologico quale conseguenza del disboscamento e del diffuso abusivismo edilizio*

L'incolumità fisica di molti italiani è a rischio idrogeologico: già in 6.633 comuni (su 8.092) si sono verificati crolli e frane<sup>63</sup>; li hanno provocati alluvioni, causati da selvaggi disboscamenti e da un dilagante abusivismo edilizio: gli speculatori non hanno risparmiato neppure gli alvei abbandonati, anche se torrentizi, e persino i versanti di colline instabili.

Si è costruito addirittura in zone non molto distanti dalla sommità del Vesuvio<sup>64</sup>.

Nel 2009 uno smottamento ha travolto il comune di Giampilieri (Messina), provocando la morte 37 persone<sup>65</sup>, un disastro che si sarebbe potuto evitare se le autorità preposte alla tutela dell'*habitat* fossero intervenute tempestivamente, adottando i doverosi provvedimenti. Lo dimostrano le vicende giudiziarie e amministrative dei progettati scempi edilizi etnei, relativi al livellamento dei «Monti Rossi» e al frazionamento di cinquemilioni e settecentocinquanta metri quadrati di terreno, diviso in lotti dell'estensione di duemila metri quadrati ciascuno, come ha accertato, nel relativo procedimento penale, il perito di ufficio, ingegner Vincenzo Barbarossa.

Il frazionamento, finalizzato alla costruzione di una selva di villette (con fognature a perdere) e di una complessa rete viaria di circa venti chilometri per l'accesso alle case di villeggiatura *in fieri*, aveva interessato il versante Sud del vulcano.

E' stato sufficiente il tempestivo intervento delle guardie dell'Azienda forestale, sotto il comando dell'ispettore Placido Gimbo, per evitare uno scempio ambientale, che avrebbe

<sup>63</sup> Salvaggiulo Giuseppe, *Così la politica ha tradito la terra*, in «La Stampa», 1 febbraio 2014.

<sup>64</sup> Urbani Ilaria, *Abusivismo e nessuna via di fuga. I vesuviani sfidano il vulcano*, in «la Repubblica», 5 maggio 2009.

<sup>65</sup> Rossellini Giuseppe, *Giampilieri - paese fantasma: a quattro anni dall'alluvione nulla è cambiato*, in «Corriere del Mezzogiorno», 2 ottobre 2013.

be stravolto una parte importante del territorio e tneo.

Lo ha attestato il Tribunale di Catania in una sua sentenza nella quale si legge che «le opere in questione sono state compiute in prossimità della "Casa cantoniera" e dei notissimi "Monti Silvestri", crateri spenti che rappresentano la meta più tipica e immediata di chi si rechi a visitare l'Etna; né può sottacersi quante giustificate apprensioni susciti la constatazione che il fondo di cui all'imputazione relativa a [omissis] si estende – incredibile, ma vero – fino al cratere centrale del più alto vulcano d'Europa!»<sup>66</sup>.

Si evidenzia, inoltre, che all'interno del vulcano esiste la più importante riserva d'acqua dolce dell'isola e, quindi, è ragionevole ritenere che, almeno in parte, le fognie a perdere del progettato centro residenziale ne avrebbero compromesso la potabilità.

In genere, però, il vandalico saccheggio del territorio si è consumato sotto gli occhi indifferenti, se non compiacenti, delle autorità deputate alla tutela dell'integrità dell'ambiente e nonostante che le colpevoli condotte dei pubblici ufficiali siano penalmente sanzionate.

Possono ipotizzarsi i reati di omessa denuncia (361 c.p.); omissione di atti di ufficio (328 c.p.); corruzione (320 c.p.); concussione (317 c.p.); associazioni per delinquere (416 c.p.) e di stampo mafioso (416-bis c.p.).

Alcuni di questi illeciti – la notizia è di pubblico dominio – si sono riscontrati persino nelle condotte di soggetti che hanno ricoperto cariche governative, personaggi arroganti, intossicati di potere, per averlo gestito troppo a lungo, con una preoccupazione ossessiva per la propria immagine<sup>67</sup>.

### *Il nucleare e le fonti alternative d'energia*

Occorre premettere che il 38% del territorio nazionale (dai Nebrodi alle Alpi), dove vivono venti milioni d'italiani, è soggetto a rischio sismico e che la città di Napoli, i territori limitrofi, i Campi Flegrei, Ischia, Catania e i paesi etnei sono anche esposti a rischio vulcanico<sup>68</sup>.

Ciò nonostante, dopo il disastro di Fukushima Dai-ichi, mentre numerosi Stati progettavano di abbandonare il nucleare (la Germania, addirittura, bloccava il funzionamento di due reattori e prevedeva, entro il 2022, di escludere la produzione di energia elettrica dalle centrali atomiche), il ministro italiano dell'Ambiente dell'epoca, Stefania Prestigiacomo<sup>69</sup> - in quel contesto - insisteva per l'attuazione del progetto nucleare nazionale.

A sua volta, l'assessore siciliano ai Beni culturali, il fisico Antonino Zichichi, dichiarava che sarebbe stato felice di vedere la Sicilia «piena» di centrali nucleari, sicure e con-

<sup>66</sup> Tribunale di Catania, sentenza n. 1027/77.

<sup>67</sup> Così Boseley Sarah, in "Guardian", marzo 2009.

<sup>68</sup> Slejko Dario, *Pericolosità sismica del territorio nazionale*, in Osservatorio Geofisico Sperimentale di Trieste, documento consegnato il 15 luglio 1966 al sottosegretario per il coordinamento della Protezione civile.

<sup>69</sup> Lossa Mariolina, *Ma è un vecchio impianto: l'Italia non ferma il piano, così Stefania Prestigiacomo, ministro dell'Ambiente*, in «Corriere della Sera», 13 marzo 2013.

trollate<sup>70</sup>.

Ora, è pur vero che esiste un problema energetico, perché le risorse tradizionali (soprattutto idrocarburi) sono in via di esaurimento; tuttavia, è anche certo che il problema può trovare adeguata soluzione con l'impiego di fonti alternative di energia pulita.

Quella eolica, per esempio, tramite gli aerogeneratori, si trasforma in energia elettrica, mentre l'energia solare, ricorrendo all'impiego di idonei impianti, diventa energia termica ed entrambe sono a basso costo.

Lo è, soprattutto, l'energia solare, rispetto alla nucleare, secondo uno studio di John Blackburn, docente della *Duke University*, pubblicato il 29.09.2010<sup>71</sup>.

Invece non sono ancora convenienti i costi di produzione dell'energia eolica, però, sono in continua discesa e si ipotizza che potrà diventare la più economica.

Lo rileva la società multinazionale *Bloomberg New Energy Finance*<sup>72</sup>.

È questo un orientamento in sintonia con la Direttiva europea n. 28 del 2009.

La normativa comunitaria, all'articolo 1, sancisce, infatti, che «le fonti rinnovabili, congiuntamente ai risparmi energetici (...), costituiscono parti importanti (...) per ridurre le emissioni di gas ad effetto serra (...), promuovere la sicurezza degli approvvigionamenti energetici, favorire lo sviluppo tecnologico e l'innovazione, creare posti di lavoro e lo sviluppo regionale, specialmente nelle zone rurali e isolate»; all'articolo 2, si indicano «gli incentivi tra gli strumenti più efficaci, per ridurre la dipendenza dalle importazioni di petrolio».

Non si comprendono, quindi, le impennate di alcuni politici a favore del nucleare: sottovalutano i rischi idrogeologici, sismici, vulcanici; non considerano i vantaggi economici e sanitari dell'impiego delle energie alternative; non si pongono il grave problema dello smaltimento delle scorie radioattive, problema di cui non s'intravede alcuna immediata soluzione.

Nel 2005 in Italia vi erano circa 60.000 metri cubi di rifiuti radioattivi di seconda e terza categoria e 298,5 tonnellate di combustibile irraggiato, nonché rifiuti ospedalieri e scorie delle attività siderurgiche.

La situazione, oggi, ovviamente, è più grave sia perché la quantità di materiale radioattivo (proveniente anche da traffici illeciti) è maggiore e sia perché i rifiuti nucleari - quelli dei quali è nota l'esistenza - si custodiscono in 150 «depositi temporanei», sparsi in tutto il territorio nazionale; e l'inizio dei lavori per la costruzione del deposito nazionale di stoccaggio delle scorie radioattive (in ottemperanza alla Direttiva europea n. 2011/70), previsto per il 2015<sup>73</sup>, fino a oggi, è solo un miraggio.

Neppure esiste la mappa delle aree dove realizzarlo e se, a breve scadenza, saranno individuate le aree idonee (ma occorre che i tempi siano rispettati), il deposito potrà

<sup>70</sup> Cavallaro Felice, *Zidichi sogna centrali nucleari in Sicilia*, in «Corriere della Sera», 5 dicembre 2012.

<sup>71</sup> Blackburn John, *Solar and Nuclear costs - the historic crossover*, sito della Duke University, 29 settembre 2010.

<sup>72</sup> Comelli Elena, *Le rinnovabili battono le fonti fossili 70 a 30*, in «Il Sole 24 Ore», 14 aprile 2013.

<sup>73</sup> Commissione d'inchiesta parlamentare sulle ecomafie, seduta del 21 dicembre 2005, audizione del generale Carlo Jean, presidente della Sogin.

essere costruito nel 2024<sup>74</sup>.

In definitiva, è concreto il pericolo che per molti anni gli italiani resteranno esposti ai rischi dei «depositi provvisori», che sono privi di adeguate garanzie di sicurezza. L'Italia è l'unico Paese europeo a non avere un deposito nazionale e, per di più, scorie radioattive arrivano abusivamente nel nostro territorio proprio dalla Europa e, in particolare, dalla Germania, come riferisce la stampa (cfr. nota n. 45).

## BIBLIOGRAFIA

Barresi Mario, *Rifiuti tossici. S'indaga sul patto camorra-mafia. Schiavone: "Il sistema era unico dalla Sicilia alla Campania"*, in «La Sicilia», 19-20 novembre 2013.

Barresi Mario, *Sicilia "succursale" della Terra dei Fuochi. Patto mafia-camorra*, in «La Sicilia», 29 marzo 2014.

Beccaria Cesare, *Dei delitti e delle pene*, Rizzoli, Milano 1950.

Blackburn Jhon, *Soler and Nuclear Costs - The Historic Crosso*, pubblicato sul sito della Duke University il 29 settembre 2010.

Bolzoni Attilio, *Gela, nella città dei veleni è record di bimbi malformati*, in «la Repubblica», 14 luglio 2004.

Boseley Sarah, in «Guardian», marzo 2009.

Castaldo Antonio e Crispino Antonio, *Ecomafie. Decretata audizione di Schiavone, in 20 anni rischiano tutti di morire*, in «Corriere della Sera», 1 novembre 2013.

Cavallaro Felice, *Zichichi: Sogna centrali nucleari in Sicilia*, in «Corriere della Sera», 5 dicembre 2012.

Cipolla Carlo M., *Miasmi e umori*, Il Mulino, Bologna 1989.

Comelli Elena, *Le rinnovabili battono le fonti fossili 70 a 30*, in «Il Sole 24 Ore», 14 aprile 2013. Commissione d'inchiesta parlamentare sulle ecomafie - Seduta del 21 dicembre 2005. Audizione del generale Carlo Jean, presidente della Sogin.

D'Amore Marcello, *Relazione finale di verificaione 24.06.2013 sul campo e.m. irradiato dal MUOS*.

Fumagalli Vito, *L'uomo e l'ambiente nel Medioevo*, Laterza, Roma-Bari 2003.

Istituto Superiore della Sanità, *Relazione finale, Gruppo di lavoro MUOS*, 11 luglio 2013.

Lombardi Lidia e Pecorini Isabella, *Processi di formazione del percolato - Il percolato di discarica*, Università di Firenze, 2006-2007.

Lossa Mariolina, *Ma è un vecchio impianto: l'Italia non ferma il piano. Così Stefania Prestigiacomo, ministro dell'Ambiente*, in «Corriere della Sera», 13 marzo 2010.

Magnani Corrado, *Rischio di leucemia infantile ed esposizione ambientale a campi elettromagnetici*, PI.ME s. r.l., Pavia 2003.

Mulè Vincenzo, *Scorie nucleari, la storia infinita del deposito nazionale: 25 anni di rinvii*, in il Fatto Quotidiano, 8 giugno 2015

Osservatorio governativo per la linea Torino-Lione, *Quaderno 1. Relazione congiunta LTF e RFI*.

---

<sup>74</sup> Mulè Vincenzo, *Scorie nucleari, la storia infinita del deposito nazionale: 25 anni di rinvii*, in il Fatto Quotidiano, 8 giugno 2015.

- Owen David e Davidson Jonathan. Duke University Medical Center, Durham, USA-2009.  
Rapporto sul MUOS dell' Istituto Superiore di Sanità, pubblicato il 05.06.2013
- Rossellini Giuseppe, Giampileri - paese fantasma: a quattro anni dall'alluvione *nulla è cambiato*, in «Corriere del Mezzogiorno», 2 ottobre 2013.
- Russo Roberto, *Ecco la perizia Resit, discarica più pericolosa in Campania*, in «Corriere del Mezzogiorno», 30 settembre 2013.
- Salvaggiulo Giuseppe, *Così la politica ha tradito la terra*, in «La Stampa», 1 febbraio 2014.
- Slejko Dario, *Pericolosità sismica del territorio nazionale*, Osservatorio Geofisico Sperimentale di Trieste.
- Urbani Ilaria, *Abusivismo e nessuna via di fuga - I vesuviani sfidano il vulcano*, in «la Repubblica», 5 maggio 2009.
- Vigotti M.A., Bisceglia L., Muggeo V., Asennato G., *Inquinamento ambientale ed effetti a breve termine sulla salute umana in aree urbane industrializzate*, PI.ME. s.r.l., Pavia 2003.
- Volpe Gioacchino, *Il Medio Evo*, Sansoni, Firenze 1969.
- Zancan Niccolò, *Galleria radioattiva. Ecco le prove dell'orrore*, in «La Stampa», 10 settembre 2011.
- Zucchetti Massimo e Corradu Massimo, Relazione del 4 novembre 2011, sui rischi MUOS.





## CAPITOLO VI

### IL SISTEMA SANZIONATORIO SUI RIFIUTI

*Il decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22*

Il decreto, in attuazione delle direttive n. 91/156/CEE sui rifiuti, n. 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi, n. 94/62CE sugli imballaggi, prevede sanzioni amministrative per il loro abbandono, per la violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e delle prescrizioni sugli imballaggi (articoli 50, I comma; 52, commi 1, 2, 3 e 4; 54, commi 1, 2, 3); il decreto commina, invece, sanzioni penali (arresto e/o ammenda) per l'attività di gestione non autorizzata e per il traffico illecito di rifiuti (articoli 51, commi 1, lettere a e b, 2, 3, 4, 5, 6 e 53, comma 1).

*La legge 23 marzo 2001, n. 93*

A causa della diffusione, su scala nazionale e internazionale, del gravissimo fenomeno del traffico illecito dei rifiuti, il legislatore avvertì la necessità di modificare l'articolo 53 del decreto legislativo n. 22/97 nei seguenti termini: «Art. 53-bis – (Attività organizzate per il traffico illecito dei rifiuti).

1. Chiunque, al fine di conseguire un ingiusto profitto, con più operazioni e attraverso l'allestimento di mezzi e attività continuative e organizzate, cede, riceve, trasporta, esporta, importa, o comunque gestisce abusivamente ingenti quantitativi di rifiuti, è punito con la reclusione da uno a sei anni.

2. Se si tratta di rifiuti ad alta radioattività si applica la pena della reclusione da tre a otto anni.

3. Alla condanna conseguono le pene accessorie di cui agli articoli 28, 30, 32-bis e 32-ter del codice penale, con la limitazione di cui all'articolo 33 del medesimo codice.

4. Il giudice, con la sentenza o con la decisione emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, ordina il ripristino dello stato dell'ambiente, e può subordinare ove possibile la concessione della sospensione condizionale della pena all'eliminazione del danno o del pericolo per l'ambiente».

L'articolo 53-bis è stato, poi, trasfuso nell'articolo 260 del decreto legislativo n. 152/2006.

*Il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152*

Nel decreto, tra l'altro, figurano:

a) l'articolo 256: punisce l'attività di gestione di rifiuti non autorizzata con l'arresto o l'ammenda, se trattasi di rifiuti non pericolosi (comma 1, lettera a); mentre le pene sono cumulative, se i rifiuti sono pericolosi (comma 1, lettera b); il comma 2 disciplina allo stesso modo l'abbandono o il deposito di rifiuti incontrollato, ovvero la loro immissione in acque superficiali o sotterranee;

b) l'articolo 256-bis: sanziona penalmente la combustione illecita di rifiuti (reato in-

trodotto dall'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 10 dicembre 2013, n. 136, modificato con la legge di conversione 6 febbraio 2014 n. 6 e con la legge 11 agosto 2014 n. 116;

c) l'articolo 260: disciplina il traffico illecito di rifiuti previsto dall'articolo 53-*bis* del decreto Ronchi (attività organizzate per il traffico illecito dei rifiuti).

*Il disegno di legge sui delitti contro l'ambiente approvato dal Governo il 24 aprile 2007*

L'articolo 452-*quater* (*Disastro ambientale*) recita testualmente: «Chiunque illegittimamente immette nell'ambiente sostanze o energie cagionando o contribuendo a cagionare un disastro ambientale, è punito con la reclusione da tre a dieci anni e con la multa da trentamila a duecentocinquantomila euro. Si ha disastro ambientale quando il fatto, in ragione della sua rilevanza oggettiva o dell'estensione della compromissione ovvero del numero delle persone offese o esposte a pericolo, offende la pubblica incolumità. La stessa pena si applica quando il fatto cagiona un'alterazione irreversibile dell'equilibrio dell'ecosistema».

Per tale reato, all'articolo 452-*sexies*, è contemplata un'aggravante, che ricorre anche per i delitti di inquinamento (articolo 452-*bis*), di danno ambientale, con pericolo per la vita o l'incolumità personale (articolo 452-*ter*), e di alterazione del patrimonio naturale, della flora e della fauna (articolo 452-*quinquies*).

L'articolo 452-*sexies* stabilisce un aumento di un terzo della pena quando «la compromissione o il pericolo di compromissione dell'ambiente: a) ha per oggetto aree naturali protette o beni sottoposti a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico o archeologico; b) deriva dall'immissione di radiazioni ionizzanti».

Altra novità di rilievo del disegno di legge era il delitto di traffico illecito di rifiuti, di cui all'articolo 452-*septies*, dove si sanciva che:

«Chiunque illegittimamente, con una o più operazioni, cede, acquista, riceve, trasporta, importa, esporta, procura ad altri, tratta, abbandona o smaltisce ingenti quantità di rifiuti, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da diecimila a trentamila euro.

Se la condotta di cui al comma 1 ha per oggetto rifiuti pericolosi, si applica la pena della reclusione da due a sei anni e della multa da ventimila a cinquantamila euro.

Se la condotta di cui al comma 1 ha per oggetto rifiuti radioattivi, si applica la pena della reclusione da due anni e sei mesi a otto anni e della multa da cinquantamila a duecentomila euro.

Le pene di cui ai commi che precedono sono aumentate di un terzo se dal fatto deriva il pericolo concreto di una compromissione durevole o rilevante:

- a) delle originarie o preesistenti qualità del suolo, del sottosuolo, delle acque o dell'aria;
- b) per la flora o per la fauna selvatica.

Se dal fatto deriva il pericolo concreto per la vita o l'incolumità delle persone, le pene previste dal primo, secondo e terzo comma sono aumentate fino alla metà e l'aumento non può essere comunque inferiore ad un terzo».

Il disegno governativo non è mai divenuto legge dello Stato.

*Il decreto-legge n. 136 del 10 dicembre 2013, inserito nell' articolo 256 bis del decreto legislativo n. 152/2006, con le modificazioni apportate dalla legge di conversione 6 febbraio 2014 e dalla legge 11 agosto 2014 n. 116.*

«1. Art. 256-bis. (*Combustione illecita di rifiuti*).

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque appicca il fuoco a rifiuti abbandonati ovvero depositati in maniera incontrollata è punito con la reclusione da due a cinque anni. Nel caso sia appiccato il fuoco a rifiuti pericolosi, si applica la pena della reclusione da tre a sei anni. Il responsabile è tenuto al ripristino dello stato dei luoghi, al risarcimento del danno ambientale e al pagamento, anche in via di regresso, delle spese per la bonifica.

2. Le stesse pene si applicano a colui che tiene le condotte di cui all'articolo 255, comma 1 (*abbandono di rifiuti*), e le condotte di cui agli articoli 256 (*attività di gestione di rifiuti non autorizzata: raccolta, trasporto, smaltimento, commercio ed intermediazione*) e 259 (*traffico illecito di rifiuti*) in funzione della successiva combustione illecita di rifiuti.

3. La pena è aumentata di un terzo se il delitto di cui al comma 1 è commesso nell'ambito dell'attività di un'impresa o comunque di un'attività organizzata.

Il titolare dell'impresa o il titolare dell'attività comunque organizzata è responsabile anche sotto l'autonomo profilo dell'omessa vigilanza sull'operato degli autori materiali del delitto comunque riconducibili all'impresa o all'attività stessa; ai predetti titolari dell'impresa o responsabili dell'attività si applicano altresì le sanzioni (*amministrative*) previste dall'art. 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.

4. La pena è aumentata di un terzo se il fatto di cui al comma 1 è commesso in territori che, al momento della condotta e comunque nei cinque anni precedenti, siano o siano stati interessati da dichiarazioni di stato d'emergenza nel settore dei rifiuti ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225.

5. I mezzi utilizzati per il trasporto di rifiuti oggetto del reato di cui al comma 1 del presente articolo, inceneriti in aree o in impianti non autorizzati, sono confiscati ai sensi dell'articolo 259, comma 2, salvo che il mezzo appartenga a persona estranea alle condotte di cui al citato comma 1 del presente articolo e che non si configuri concorso di persona nella commissione del reato. Alla sentenza di condanna o alla sentenza emessa ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale consegue la confisca dell'area sulla quale è commesso il reato, se di proprietà dell'autore o del concorrente nel reato, fatti salvi gli obblighi di bonifica e ripristino dello stato dei luoghi.

6. Si applicano le sanzioni (*amministrative*) di cui all'art. 255 se le condotte di cui al comma 1 hanno ad oggetto rifiuti di cui all'art. 184 comma 2, lettera e (*rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree vegetali*). Fermo restando quanto previsto dall'art. 182, comma 6-bis (*attività di raggruppamento e abbruciamento nei luoghi di produzione di piccoli cumuli di materiali vegetali*), le disposizioni del presente articolo non si applicano all'abbruciamento di materiale agricolo o forestale naturale, anche derivato da verde pubblico o privato».



## CAPITOLO VII

### IL DANNO AMBIENTALE

*Le incongruenze logico-giuridiche degli articoli 256-bis e 260 del decreto legislativo n. 152 del 13 aprile 2006.*

*La irrilevanza penale dell'articolo 258 comma 4 evidenziata dalla Cassazione nella sentenza n. 28909/2013*

#### *A - La combustione illecita dei rifiuti (articolo-256 bis)*

Il delitto, punito con severe pene detentive, nella duplice previsione dall'articolo de quo, si consuma qualora si accerti direttamente la condotta della «combustione illecita di rifiuti» (comma 1), ovvero, nelle fattispecie di cui al comma 2, si provi tale finalità.

In questo secondo caso, la norma rinvia agli articoli 255, 256, 259 del decreto legislativo, che attengono *all'abbandono di rifiuti, all'attività di gestione di rifiuti non autorizzata e al traffico illecito di rifiuti*.

tal proposito, però, si osserva che la dimostrazione che le attività previste nelle citate norme si effettuino «in funzione della successiva combustione», di regola, è prova processualmente ardua, perché richiede che si accerti nell'agente l'intenzione di incendiare i rifiuti; pertanto, i delitti di cui al comma 2, in esito ai giudizi, tutt'al più, posso essere degradate nelle contravvenzioni punite o con una sanzione amministrativa (articolo 255), ovvero con la pena dell'arresto, cumulata alla pena pecuniaria (art. 256 e 259).

Di tal che, in ogni caso, non solo non si argina il pernicioso e diffuso fenomeno dello smaltimento dei rifiuti, ma, al contrario, si incrementa e si aggrava il danno all'*habitat*.

Infatti, se di fetta la punibilità, si incentiva l'abbandono dei rifiuti e delle scorie radioattive nelle discariche abusive con effetti opposti a quelli che si era prefisso il legislatore!

#### *B - Il traffico illecito di rifiuti (articolo 260)*

L'articolo, al comma 1, prevede la reclusione da uno a sei anni per «chiunque, al fine di conseguire un ingiusto profitto, con più operazioni e attraverso l'allestimento di mezzi e attività continuative e organizzate, cede, acquista, riceve, trasporta, importa, esporta o comunque gestisce abusivamente ingenti quantitativi di rifiuti».

La norma, al comma 2, per i rifiuti ad alta radioattività, contempla soltanto un aggravamento di pena (reclusione da tre a otto anni) e, quindi, implicitamente, recepisce, *in toto*, la condotta illecita descritta al primo comma.

Pertanto, l'«ingente quantità di rifiuti» è un elemento costitutivo di tutte le fattispecie delittuose disciplinate dall'articolo 260.

Si evidenzia, a tal proposito, che già il 24 giugno del 2004, il GIP del Tribunale di Bari aveva rimesso alla Consulta la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 53-bis della legge n. 93/2001 (trasfuso poi nell'articolo 260 in esame), avendo rilevato che l'elemento dell'«ingente quantitativo di rifiuti» poteva essere incompatibile con i principi di

tassatività della fattispecie penale e del diritto di difesa (articoli 3, 24, 25, 27 e 111 della Costituzione).

La Corte, però, con ordinanza n. 271/2006, dichiarava inammissibile la questione, perché dal giudice *a quo* non era stato «chiarito» quali provvedimenti avrebbe adottato in caso di esito favorevole del giudizio di legittimità (comma 2 dell'articolo 26 della legge n. 87/53 e articolo 9 della legge n. 71/56).

Sulla questione di legittimità costituzionale dell'articolo 260 la Corte non ha più avuto modo di pronunciarsi, non ostante che sia del tutto evidente l'indeterminabilità del parametro ponderale di riferimento.

Pertanto, dal 2001, i giudici, nell'applicare la normativa in vigore, potrebbero avere sottratto alla disciplina penale fatti di particolare gravità e incluso altri che tali non sono.

In passato, lo stesso problema si era posto in sede di applicazione del comma 2 dell'articolo 80 del Decreto del presidente della Repubblica n. 309/1990, dove l'«ingente quantità» costituisce un elemento dell'aggravante a effetto speciale dei delitti di produzione e traffico di stupefacenti.

In particolare, si era ritenuto che la norma violasse i principi di legalità (comma 2 dell'articolo 25 della Costituzione) e di uguaglianza (comma 1 dell'articolo 3 della Costituzione), ma il rilievo aveva dato luogo ad una contrastante giurisprudenza, fino a quando, nel 2012, non sono intervenute le sezioni unite della Cassazione, alle quali è stato sottoposto il seguente, testuale, quesito.

«Se, per il riconoscimento della circostanza aggravante speciale dell'ingente quantità nei reati concernenti il traffico illecito di sostanze stupefacenti, si debba fare ricorso al criterio quantitativo, con predeterminazione di limiti ponderali per tipo di sostanza, ovvero debba aversi riguardo ad altri indici, al di là delle soglie quantitative prefissate, valorizzando il grado di pericolo per la salute pubblica, derivante dallo smercio di un elevato quantitativo, e la potenzialità di soddisfare i numerosi consumatori per l'alto numero di dosi ricavabili».

Con riguardo ad esso, il Supremo Collegio, nella sentenza n. 36258 del 2012, enuncia il seguente principio di diritto: «L'aggravante dell'ingente quantità, di cui al comma 2 dell'art. 80 D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, non è di norma ravvisabile quando la quantità sia inferiore a 2.000 volte il valore massimo in milligrammi (valore-soglia), determinato per ogni sostanza nella tabella allegata al d.m. 11 aprile 2006, ferma restando la discrezionale valutazione del giudice di merito, quando tale quantità sia superata».

In definitiva, il Giudice di legittimità non ha stabilito – né poteva farlo, senza incorrere in una valutazione che attecchiva al fatto – quando si possa ritenere «ingente» una quantità di droga e ha ritenuto di risolvere il problema indicando il «valoresoglia» al di sotto del quale «di norma» l'aggravante non si può contestare all'indagato; a tal fine, ha fatto ricorso a una «operazione ricognitiva» di dati tabellari, rimettendo ogni altra e diversa statuizione al giudice del merito.

Per l'articolo 260, il problema è ancora più complesso, anche se, ormai, si pone solo per rifiuti ordinari e pericolosi.

Infatti, con riguardo alle scorie radioattive, il legislatore, resosi conto che non era possibile determinare «l'ingente quantità di stupefacente» ricorrendo a un parametro ponderale, ha inserito nella legge n. 68 del 2015 l'articolo 452-*sexies*, nel quale, ai fini della punibilità del reato, non è più previsto tale requisito.

Ne consegue che l'originaria disciplina sopravvive solo per rifiuti ordinari o pericolosi; però la norma, pur nell'attuale formulazione, attesa la persistenza, in questi casi, dell'indeterminatezza del requisito della "ingente quantità di rifiuti", non può essere applicata correttamente; e solo se ne ricorrano gli estremi, si procederà nei confronti dell'imputato per la contravvenzione di cui all'articolo 256.

Occorre, quindi, che il legislatore, in ordine alle residue fattispecie, apporti le necessarie modifiche, rendendo definibile, sulla base di dati tecnici, il requisito dell'ingente quantitativo di rifiuti per arginare, a vantaggio dell'*habitat*, l'afflusso di materiale in quantità nelle discariche abusive.

A questo punto, è ragionevole chiedersi se le incongruenze evidenziate *sub A)* e *sub B)* siano imputabili a trascuratezza del legislatore, ovvero sono frutto di scelte politiche finalizzate a favorire potentati economici interessati allo smaltimento abusivo dei rifiuti che assicura un risparmio sui costi di produzione.

### *C - Il traffico illecito di rifiuti pericolosi per conto terzi*

Sul punto, esiste, addirittura, un vuoto legislativo, rilevato dalla Suprema Corte nella sentenza n. 3294/21 febbraio 2013.

Nella citata decisione, la Cassazione, infatti, argomenta puntualmente, sulla base delle leggi vigenti nella *subiecta materia*. In particolare i Giudici di legittimità osservano che «la rilevanza penale della disposizione di cui all'art. 258 comma 4 del suddetto D.Lgs. è venuta meno per effetto delle modifiche intervenute con il D.Lgs. 205/2010.

Sul punto si ricorda quanto affermato dalla giurisprudenza di questa Corte, secondo la quale «Il trasporto di rifiuti pericolosi senza il prescritto formulario o con un formulario di dati incompleti o inesatti non è più sanzionato penalmente né dal nuovo testo dell'art. 258, comma 4, del D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 come modificato dall'art. 35 del D.Lgs. 3 dicembre 2010, n. 205 – che si riferisce alle imprese che trasportano i propri rifiuti e che prevede la sanzione penale per altre condotte (in particolare per chi nella predisposizione di certificati di analisi di rifiuti, fornisce false indicazioni sulla tipologia del rifiuto o fa uso di certificato falso) – né dall'art. 260 *bis* del medesimo D.Lgs. n. 152 (come introdotto dall'art. 36 del D.Lgs. n. 205 del 2010), che punisce il trasporto di rifiuti pericolosi non accompagnato da scheda Sistri» (Cass. sez. terza 21.6.2011 n. 29073, Rigotti, Riv. 251019)».

Mentre la motivazione della successiva sentenza n. 28909 dell'8 luglio 2013, con la quale si esclude il vuoto legislativo, suscita non poche perplessità: tra l'altro, l'accenno che il Collegio fa al principio di ragionevolezza è un riferimento che mal si attaglia alla fattispecie, atteso che trattasi di una interpretazione *in peius* di una norma penale.

### **FONTI**

Cassazione sezione VI penale, sentenza n. 1115/1971.

Cassazione sezione III penale, sentenza n. 7921/1978.

Cassazione sezioni unite penali, sentenza n. 36258/2012.

Cassazione sezione VI penale, sentenza n. 9029/2010.

Cassazione sezione III penale, sentenza n. 28909/2013.  
Cassazione sezione III penale, sentenza n. 32942/2013.  
Codice di procedura penale, D.P.R. n. 447/88, articolo 444.  
Codice penale, articoli 28, 30, 32-*bis*, 32-*ter*, 33.  
Codice penale, articoli 361, 328, 320, 317, 416, 416-*bis*, 733, 734, 162, 162-*bis*, 157.  
Commissione d'inchiesta parlamentare sulle ecomafie. Seduta del 21 dicembre 2005.  
Corte costituzionale, ordinanza n. 271/2006.  
Costituzione della Repubblica Italiana, articolo 25, comma 2.  
Decreto legge n. 136/2013, articoli 256-*bis*, 255, 184, comma 2, lett. e).  
Decreto legislativo n. 22/1997, articolo 53.  
Decreto legislativo n. 152/2006, articoli 256, commi 1 e 2, 256-*bis*, 260.  
Delitti contro l'ambiente, articoli 452-*quater*, 452-*sexies*, 452-*ter*, 452-*quinqies*, 452-*septies*. Delitti contro l'ambiente, articoli 452-*bis*, 452-*ter*, 452-*quater*, 452-*quinqies*, 452-*sexies*, 452-*septies*, 452-*octies*, 452-*novies*.  
Direttiva CEE 91/156 sui rifiuti.  
Direttiva CEE 91/689 sui rifiuti pericolosi.  
Direttiva CE 94/62.  
Direttiva europea 2011/70/CE.  
Disegno di legge governativo approvato in data 24 aprile 2007.  
Disegno di legge n. 342, approvato dalla Camera dei deputati il 26 febbraio 2014 D.P.R. n. 309/1990, articolo 80, comma 2.  
Legge n. 121/1981.  
Legge n. 225/1992.  
Legge n. 93/2001, articolo 53-*bis*.  
Pretura di Belpasso, sentenza n. 911/1971.  
Pretura di Belpasso, sentenza n. 610/1975. Tribunale di Catania, sentenza n. 1027/1977.



## CAPITOLO VIII

### DISPOSIZIONI IN MATERIA DI DELITTI CONTRO L'AMBIENTE LEGGE 22 MAGGIO 2015, N. 68

#### Art. 1.

1. Dopo il titolo VI del libro secondo del codice penale è inserito il seguente:  
«Titolo VI-bis - Dei delitti contro l'ambiente.

#### Art. 452-bis. (*Inquinamento ambientale*).

È punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 10.000 a euro 100.000 chiunque abusivamente cagiona una compromissione o un deterioramento significativi e misurabili:

- 1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;
- 2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna.

Quando l'inquinamento è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata.

#### Art. 452-ter. (*Morte o lesioni come conseguenza del delitto di inquinamento ambientale*).

Se da uno dei fatti di cui all'articolo 452-bis deriva, quale conseguenza non voluta dal reo, una lesione personale, ad eccezione delle ipotesi in cui la malattia ha una durata non superiore ai venti giorni, si applica la pena della reclusione da due anni e sei mesi a sette anni; se ne deriva una lesione grave, la pena della reclusione da tre a otto anni; se ne deriva una lesione gravissima, la pena della reclusione da quattro a nove anni; se ne deriva la morte, la pena della reclusione da cinque a dieci anni. Nel caso di morte di più persone, di lesioni di più persone, ovvero di morte di una o più persone e lesioni di una o più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per l'ipotesi più grave, aumentata fino al triplo, ma la pena della reclusione non può superare gli anni venti.

#### Art. 452-quater. (*Disastro ambientale*).

Fuori dai casi previsti dall'articolo 434, chiunque abusivamente cagiona un disastro ambientale è punito con la reclusione da cinque a quindici anni.

Costituiscono disastro ambientale alternativamente:

- 1) l'alterazione irreversibile dell'equilibrio di un ecosistema;
- 2) l'alterazione dell'equilibrio di un ecosistema la cui eliminazione risulti particolarmente onerosa e conseguibile solo con provvedimenti eccezionali;
- 3) l'offesa alla pubblica incolumità in ragione della rilevanza del fatto per l'estensione della compromissione o dei suoi effetti lesivi ovvero per il numero delle persone offese o esposte a pericolo.

Quando il disastro è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paes-

saggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata.

*Art. 452-quinquies. (Delitti colposi contro l'ambiente).*

Se taluno dei fatti di cui agli articoli 452-bis e 452-quater è commesso per colpa, le pene previste dai medesimi articoli sono diminuite da un terzo a due terzi.

Se dalla commissione dei fatti di cui al comma precedente deriva il pericolo di inquinamento ambientale o di disastro ambientale le pene sono ulteriormente diminuite di un terzo.

*Art. 452-sexies. (Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività).*

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 10.000 a euro 50.000 chiunque abusivamente cede, acquista, riceve, trasporta, importa, esporta, procura ad altri, detiene, trasferisce, abbandona o si disfa illegittimamente di materiale ad alta radioattività.

La pena di cui al primo comma è aumentata se dal fatto deriva il pericolo di compromissione o deterioramento:

- 1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;
- 2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna. Se dal fatto deriva pericolo per la vita o per l'incolumità delle persone, la pena è aumentata fino alla metà.

*Art. 452-septies. (Impedimento del controllo).*

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, negando l'accesso, predisponendo ostacoli o mutando artificiosamente lo stato dei luoghi, impedisce, intralcia o elude l'attività di vigilanza e controllo ambientali e di sicurezza e igiene del lavoro, ovvero ne compromette gli esiti, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

*Art. 452-octies. (Circostanze aggravanti).*

Quando l'associazione di cui all'articolo 416 è diretta, in via esclusiva o concorrente, allo scopo di commettere taluno dei delitti previsti dal presente titolo, le pene previste dal medesimo articolo 416 sono aumentate.

Quando l'associazione di cui all'articolo 416-bis è finalizzata a commettere taluno dei delitti previsti dal presente titolo ovvero all'acquisizione della gestione o comunque del controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, di appalti o di servizi pubblici in materia ambientale, le pene previste dal medesimo articolo 416-bis sono aumentate.

Le pene di cui ai commi primo e secondo sono aumentate da un terzo alla metà se dell'associazione fanno parte pubblici ufficiali o incaricati di un pubblico servizio che esercitano funzioni o svolgono servizi in materia ambientale.

*Art. 452-novies. (Aggravante ambientale).*

Quando un fatto già previsto come reato è commesso allo scopo di eseguire uno o più tra i delitti previsti dal presente titolo, dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, o da altra disposizione di legge posta a tutela dell'ambiente, ovvero se dalla commissione del

fatto deriva la violazione di una o più norme previste dal citato decreto legislativo n. 152 del 2006 o da altra legge che tutela l'ambiente, la pena nel primo caso è aumentata da un terzo alla metà e nel secondo caso è aumentata di un terzo. In ogni caso il reato è procedibile d'ufficio.

Art. 452-*decies*. (*Ravvedimento operoso*).

Le pene previste per i delitti di cui al presente titolo, per il delitto di associazione per delinquere di cui all'articolo 416 aggravato ai sensi dell'articolo 452-*octies*, nonché per il delitto di cui all'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, sono diminuite dalla metà a due terzi nei confronti di colui che si adopera per evitare che l'attività delittuosa venga portata a conseguenze ulteriori, ovvero, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, provvede concretamente alla messa in sicurezza, alla bonifica e, ove possibile, al ripristino dello stato dei luoghi, e diminuite da un terzo alla metà nei confronti di colui che aiuta concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella ricostruzione del fatto, nell'individuazione degli autori o nella sottrazione di risorse rilevanti per la commissione dei delitti.

Ove il giudice, su richiesta dell'imputato, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado disponga la sospensione del procedimento per un tempo congruo, comunque non superiore a due anni e prorogabile per un periodo massimo di un ulteriore anno, al fine di consentire le attività di cui al comma precedente in corso di esecuzione, il corso della prescrizione è sospeso.

Art. 452-*undecies*. (*Confisca*).

Nel caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti, a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per i delitti previsti dagli articoli

452-*bis*, 452-*quater*, 452-*sexies*, 452-*septies* e 452-*octies* del presente codice, è sempre ordinata la confisca delle cose che costituiscono il prodotto o il profitto del reato o che servono a commettere il reato, salvo che appartengano a persone estranee al reato.

Quando, a seguito di condanna per uno dei delitti previsti dal presente titolo, sia stata disposta la confisca di beni ed essa non sia possibile, il giudice individua beni di valore equivalente di cui il condannato abbia anche indirettamente o per interposta persona la disponibilità e ne ordina la confisca.

I beni confiscati ai sensi dei commi precedenti o i loro eventuali proventi sono messi nella disponibilità della pubblica amministrazione competente e vincolati all'uso per la bonifica dei luoghi.

L'istituto della confisca non trova applicazione nell'ipotesi in cui l'imputato abbia efficacemente provveduto alla messa in sicurezza e, ove necessario, alle attività di bonifica e di ripristino dello stato dei luoghi.

Art. 452-*duodecies*. (*Ripristino dello stato dei luoghi*).

Quando pronuncia sentenza di condanna ovvero di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale per taluno dei delitti previsti dal presente titolo, il giudice ordina il recupero e, ove tecnicamente possibile, il ripristino dello stato dei luoghi, ponendone l'esecuzione a carico del condannato e dei soggetti di cui all'articolo 197 del presente codice. Al ripristino dello stato dei luoghi di cui al comma precedente si applicano le disposizioni di cui al titolo II della parte sesta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in materia di ripristino ambientale.

Art. 452-*terdecies*. (*Omessa bonifica*).

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, essendovi obbligato per legge, per ordine del giudice ovvero di un'autorità pubblica, non provvede alla bonifica, al ripristino o al recupero dello stato dei luoghi è punito con la pena della reclusione da uno a quattro anni e con la multa da euro 20.000 a euro 80.000».

2. All'articolo 257 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 sono premesse le seguenti parole:

«Salvo che il fatto costituisca più grave reato»;

b) il comma 4 è sostituito dal seguente:

«4. L'osservanza dei progetti approvati ai sensi degli articoli 242 e seguenti costituisce condizione di non punibilità per le contravvenzioni ambientali contemplate da altre leggi per il medesimo evento e per la stessa condotta di inquinamento di cui al comma 1».

3. All'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è aggiunto, infine, il seguente comma:

«4-*bis*. È sempre ordinata la confisca delle cose che servono a commettere il reato o che costituiscono il prodotto o il profitto del reato, salvo che appartengano a persone estranee al reato. Quando essa non sia possibile, il giudice individua beni di valore equivalente di cui il condannato abbia anche indirettamente o per interposta persona la disponibilità e ne ordina la confisca».

4. All'articolo 12-*sexies*, comma 1, del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, e successive modificazioni, dopo la parola: «416-*bis*,» sono inserite le seguenti: «452-*quater*, 452-*octies*, primo comma,» e dopo le parole: «dalla legge 7 agosto 1992, n. 356,» sono inserite le seguenti: «o dall'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni,».

5. All'articolo 32-*quater* del codice penale, dopo la parola: «437» sono inserite le seguenti: «452-*bis*, 452-*quater*, 452-*sexies*, 452-*septies*,» e dopo la parola: «644» sono inserite le seguenti: «nonché dall'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni».

6. All'articolo 157, sesto comma, secondo periodo, del codice penale, dopo le parole: «sono altresì raddoppiati» sono inserite le seguenti: «per i delitti di cui al titolo VI-*bis* del libro secondo».

7. All'articolo 118-*bis*, comma 1, delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, dopo le parole: «del codice» sono inserite le seguenti: «nonché per i delitti di cui agli articoli 452-*bis*, 452-*quater*, 452-*sexies* e 452-*octies* del codice penale», dopo le parole: «presso la Corte di appello» sono inserite le seguenti: «nonché all'Agenzia delle entrate ai fini dei necessari accertamenti» ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il procuratore della Repubblica, quando procede a indagini per i delitti di cui agli articoli 452-*bis*, 452-*quater*, 452-*sexies* e 452-*octies* del codice penale e all'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, ne dà altresì notizia al Procuratore nazionale antimafia».

8. All'articolo 25-*undecies* del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le lettere a) e b) sono sostituite dalle seguenti:

«a) per la violazione dell'articolo 45-bis, la sanzione pecuniaria da duecentocinquanta a seicento quote;

b) per la violazione dell'articolo 452-*quater*, la sanzione pecuniaria da quattrocento a ottocento quote;

c) per la violazione dell'articolo 45-*quinquies*, la sanzione pecuniaria da duecento a cinquecento quote;

d) per i delitti associativi aggravati ai sensi dell'articolo 45-*octies*, la sanzione pecuniaria da trecento a mille quote;

e) per il delitto di traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività ai sensi dell'articolo 452-*sexies*, la sanzione pecuniaria da duecentocinquanta a seicento quote;

f) per la violazione dell'articolo 72-*bis*, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;

g) per la violazione dell'articolo 733-*bis*, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote»;

b) dopo il comma 1 è inserito il seguente: b), del presente articolo, si applicano, oltre alle sanzioni pecuniarie ivi previste, le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, per un periodo non superiore a un anno per il delitto di cui alla citata lettera a)».

«1-*bis*. Nei casi di condanna per i delitti indicati al comma 1, lettere a) e

9. Dopo la parte sesta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, è aggiunta la seguente: Parte sesta-*bis*. – Disciplina sanzionatoria degli illeciti amministrativi e penali in materia di tutela ambientale.

Art. 318-*bis*. (*Ambito di applicazione*)

1. Le disposizioni della presente parte si applicano alle ipotesi contravvenzionali in materia ambientale previste dal presente decreto che non hanno cagionato danno o pericolo concreto e attuale di danno alle risorse ambientali, urbanistiche o paesaggistiche protette.

Art. 318-*ter*. (*Prescrizioni*).

1. Allo scopo di eliminare la contravvenzione accertata, l'organo di vigilanza, nell'esercizio delle funzioni di polizia giudiziaria di cui all'articolo 55 del codice di procedura penale, ovvero la polizia giudiziaria impartisce al contravventore un'apposita prescrizione asseverata tecnicamente dall'ente specializzato competente nella materia trattata, fissando per la regolarizzazione un termine non superiore al periodo di tempo tecnicamente necessario. In presenza di specifiche e documentate circostanze non imputabili al contravventore che determinino un ritardo nella regolarizzazione, il termine può essere prorogato per una sola volta, a richiesta del contravventore, per un periodo non superiore a sei mesi, con provvedimento motivato che è comunicato immediatamente al pubblico ministero.

2. Copia della prescrizione è notificata o comunicata anche al rappresentante legale dell'ente nell'ambito o al servizio del quale opera il contravventore.

3. Con la prescrizione l'organo accertatore può imporre specifiche misure atte a far cessare situazioni di pericolo ovvero la prosecuzione di attività potenzialmente pericolose.

4. Resta fermo l'obbligo dell'organo accertatore di riferire al pubblico ministero la notizia di reato relativa alla contravvenzione, ai sensi dell'articolo 347 del codice di procedura penale.

*Art. 318-quater. (Verifica dell'adempimento).*

1. Entro sessanta giorni dalla scadenza del termine fissato nella prescrizione ai sensi dell'articolo 318-ter, l'organo accertatore verifica se la violazione è stata eliminata secondo le modalità e nel termine indicati dalla prescrizione.

2. Quando risulta l'adempimento della prescrizione l'organo accertatore ammette il contravventore a pagare in sede amministrativa, nel termine di trenta giorni, una somma pari a un quarto del massimo dell'ammenda stabilita per la contravvenzione commessa. Entro centoventi giorni dalla scadenza del termine fissato nella prescrizione, l'organo accertatore comunica al pubblico ministero l'adempimento della prescrizione nonché l'eventuale pagamento della predetta somma.

3. Quando risulta l'inadempimento della prescrizione, l'organo accertatore ne dà comunicazione al pubblico ministero e al contravventore entro novanta giorni dalla scadenza del termine fissato nella stessa prescrizione.

*Art. 318-quinquies. (Notizie di reato non pervenute dall'organo accertatore).*

1. Se il pubblico ministero prende notizia di una contravvenzione di propria iniziativa ovvero la riceve da privati o da pubblici ufficiali o incaricati di un pubblico servizio diversi dall'organo di vigilanza e dalla polizia giudiziaria, ne dà comunicazione all'organo di vigilanza o alla polizia giudiziaria affinché provveda agli adempimenti di cui agli articoli 318-ter e 318-quater.

2. Nel caso previsto dal comma 1, l'organo di vigilanza o la polizia giudiziaria informano il pubblico ministero della propria attività senza ritardo.

*Art. 318-sexies. (Sospensione del procedimento penale).*

1. Il procedimento per la contravvenzione è sospeso dal momento dell'iscrizione della notizia di reato nel registro di cui all'articolo 335 del codice di procedura penale fino al momento in cui il pubblico ministero riceve una delle comunicazioni di cui all'articolo 318-quater, commi 2 e 3, del presente decreto.

2. Nel caso previsto dall'articolo 318-quinquies, comma 1, il procedimento rimane sospeso fino al termine indicato al comma 1 del presente articolo.

3. La sospensione del procedimento non preclude la richiesta di archiviazione. Non impedisce, inoltre, l'assunzione delle prove con incidente probatorio, né gli atti urgenti di indagine preliminare, né il sequestro preventivo ai sensi degli articoli 321 e seguenti del codice di procedura penale.

*Art. 318-septies. (Estinzione del reato).*

1. La contravvenzione si estingue se il contravventore adempie alla prescrizione impartita dall'organo di vigilanza nel termine ivi fissato e provvede al pagamento previsto dall'articolo 318-quater, comma 2.

2. Il pubblico ministero richiede l'archiviazione se la contravvenzione è estinta ai sensi del comma 1.

3. L'adempimento in un tempo superiore a quello indicato dalla prescrizione, ma che comunque risulta congruo a norma dell'articolo 318-quater, comma 1, ovvero l'eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose della contravvenzione con modalità diverse da quelle indicate dall'organo di vigilanza sono valutati ai fini dell'applicazione dell'articolo 162-bis del codice penale. In tal caso, la somma da versare è ridotta alla metà del massimo dell'ammenda stabilita per la contravvenzione commessa.

Art. 318-*octies*. (*Nome di coordinamento e transitorie*).

1. Le norme della presente parte non si applicano ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della medesima parte».

Art. 2.

1. All'articolo 1 della legge 7 febbraio 1992, n. 150, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, alinea, le parole: «con l'arresto da tre mesi ad un anno e con l'ammenda da lire quindici milioni a lire centocinquanta milioni» sono sostituite dalle seguenti: «con l'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da euro quindicimila a euro centocinquantamila»;

b) il comma 2 è sostituito dal seguente: «2. In caso di recidiva, si applica la pena dell'arresto da uno a tre anni e dell'ammenda da euro trentamila a euro trecentomila. Qualora il reato suddetto sia commesso nell'esercizio di attività di impresa, alla condanna consegue la sospensione della licenza da un minimo di sei mesi ad un massimo di due anni»;

c) al comma 3, le parole: «è punita con la sanzione amministrativa da lire tre milioni a lire diciotto milioni» sono sostituite dalle seguenti: «è punita con la sanzione amministrativa da euro seimila a euro trentamila».

2. All'articolo 2 della legge 7 febbraio 1992, n. 150, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, alinea, le parole: «con l'ammenda da lire venti milioni a lire duecento milioni o con l'arresto da tre mesi ad un anno» sono sostituite dalle seguenti: «con l'ammenda da euro ventimila a euro duecentomila o con l'arresto da sei mesi ad un anno»;

b) il comma 2 è sostituito dal seguente: «2. In caso di recidiva, si applica la pena dell'arresto da sei mesi a diciotto mesi e dell'ammenda da euro ventimila a euro duecentomila. Qualora il reato suddetto sia commesso nell'esercizio di attività di impresa, alla condanna consegue la sospensione della licenza da un minimo di sei mesi ad un massimo di diciotto mesi»;

c) al comma 3, le parole: «è punita con la sanzione amministrativa da lire due milioni a lire dodici milioni» sono sostituite dalle seguenti: «è punita con la sanzione amministrativa da euro tremila a euro quindicimila»;

d) al comma 4, le parole: «è punito con la sanzione amministrativa da lire due milioni a lire dodici milioni» sono sostituite dalle seguenti: «è punito con la sanzione amministrativa da euro tremila a euro quindicimila».

3. All'articolo 5 della legge 7 febbraio 1992, n. 150, il comma 6 è sostituito dal seguente: «6. Chiunque contravviene alle disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3 e 5-*bis* è punito, salvo che il fatto costituisca reato, con la sanzione amministrativa da euro seimila a euro trentamila».

4. All'articolo 6 della legge 7 febbraio 1992, n. 150, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 4 è sostituito dal seguente: «4. Chiunque contravviene alle disposizioni di cui al comma 1 è punito con l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda da euro quindi-

cimila a euro trecentomila»;

b) il comma 5 è sostituito dal seguente: «5. Chiunque contravviene alle disposizioni di cui al comma 3 è punito con la sanzione amministrativa da euro diecimila a euro sessantamila».

5. All'articolo 8-*bis* della legge 7 febbraio 1992, n. 150, il comma 1-*bis* è sostituito dal seguente: «1-*bis*. Chiunque contravviene alle disposizioni di cui al comma 1 è punito, salvo che il fatto costituisca reato, con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro cinquecento a euro duemila».

6. All'articolo 8-*ter* della legge 7 febbraio 1992, n. 150, il comma 5 è sostituito dal seguente: «5. Chiunque contravviene alle disposizioni previste al comma 2 è punito, se il fatto non costituisce reato, con la sanzione amministrativa da euro cinquemila a euro trentamila».

### Art. 3.

1. Le disposizioni di cui alla presente legge entrano in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione della medesima legge nella Gazzetta Ufficiale .



## CAPITOLO IX

### GLI ARTICOLI 452-BIS E 452-SEXIES DELLA LEGGE N. 68 DEL 19 MAGGIO 2015

#### *RILIEVI CRITICI*

*Negli articoli ci si imbatte in incoerenze e carenze,  
che rendono inapplicabile la normativa*

L'articolo 452-bis del codice penale prevede, per chi danneggia l'*habitat*, una pena detentiva e una sanzione pecuniaria; in particolare, commina «la reclusione da due a sei anni e la multa da euro 10.000 a euro 100.000 per chiunque abusivamente cagiona una compromissione o un deterioramento significativi e misurabili.

1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese e significative del suolo o del sottosuolo;

2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna. Quando l'inquinamento è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali protette, la pena è aumentata».

Ora, occorre tenere presente che «compromissione» o «deterioramento» sono eventi che, di per sé, danneggiano (e notevolmente) le realtà naturali e culturali, non sono meri pregiudizi patrimoniali: ledono l'«in sé» dei beni, il loro valore intrinseco<sup>75</sup> e, quindi, ogni ulteriore specificazione è superflua; ma, soprattutto, il requisito della «significatività» del danno ambientale – richiesto dalla norma – è un concetto generico, processualmente inutilizzabile; mentre non si comprende in qual modo il pregiudizio all'*habitat* possa «misurarsi», dato che, nella fattispecie, difetta un qualsiasi criterio di riferimento.

Da quest'ultimo rilievo consegue che, oltre al danno morale, anche il pregiudizio patrimoniale deve essere liquidato dal giudice in via equitativa; però in una materia così complessa – quale è quella della tutela ambientale – la concreta determinazione del pregiudizio economico può facilmente sconfinare nell'arbitrio, perché la decisione è condizionata dagli orientamenti culturali e ideologici del giudicante. Sotto altro aspetto, si rileva che, nel testo della legge n. 68 del 19 maggio 2015, non si fa cenno alcuno al comma 1 dell'articolo 260 (*traffico illecito di rifiuti ordinari e pericolosi*), perciò la norma è pienamente in vigore, pur non potendo trovare corretta applicazione, per i motivi esposti alla lettera B del capitolo VII. Per quanto concerne la fattispecie descritta al comma 2 dello stesso articolo 260 (*traffico di scorie ad alta radioattività*), occorre considerare che, se è pur vero che, con l'articolo 452-sexies, il Parlamento, per la configurazione del reato, ha escluso, la necessità del requisito della «ingente quantità»; dall'altra, ha ridotto la pena di due anni

---

<sup>75</sup> Cassazione civile, sezione I, sentenza n. 9211/1995.

di reclusione nel massimo e di un anno nel minimo, una riduzione che influisce (e non poco) sulla efficacia dissuasiva della legge penale; anche perché, nel caso in cui il giudice conceda all'imputato una qualsiasi attenuante (evenienza probabile nell'attuale contesto storico) aprirebbe la via alla detenzione domiciliare (articolo 47ter legge n. 354 del 1975), con l'ingiustificata attenuazione dell'originario rigore punitivo voluto dal legislatore.

Infatti, non incide sul trattamento sanzionatorio la previsione di una pena pecuniaria (fino a 50.000 euro), cumulata alla nuova pena detentiva, attesi i notevoli profitti economici che gli ecocriminali ricavano dalla loro turpe attività.

In definitiva, negli articoli 452-bis e 452-sexies della legge n. 68 del 19 maggio 2015 ci si imbatte in gravi incongruenze, in quanto il delitto di *inquinamento ambientale* non è correttamente applicabile, a causa della genericità dei precetti penali e per l'assenza di parametri tecnico-giuridici di riferimento che, ove fossero stati previsti, avrebbero consentito di «misurare» il danno ambientale e di stabilire, quindi, la gravità del reato; mentre l'articolo 452-sexies, riducendo la pena, ha sminuito l'efficacia dissuasiva del delitto di *traffico di scorie ad alta radioattività*, non ostante che l'illecito ponga in pericolo la salute di un numero indeterminato di persone.

## CAPITOLO X

### DE IURE CONDENDO

*Nel reato ambientale va inclusa  
qualunque alterazione dell'habitat naturale e culturale,  
determinabile in base a dati scientifici.*

Dalle numerose e mal coordinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative, che, a tutela dell'*habitat*, si rinvengono nell'ordinamento statale, scaturisce l'esigenza di istituire nelle procure e nei tribunali sezioni specializzate. A colui che giudica si richiedono particolari cognizioni giuridiche e scientifiche. La riforma, consentita dall'articolo 102 della Costituzione, è stata auspicata dal Giudice delle leggi fin dal 1987 (sentenza numero 210), ma già le cause di lavoro (1970) e le controversie agrarie (1973) erano trattate da sezioni specializzate, i cui percorsi processuali, indubbiamente, sono stati agevolati.

Sulla necessità che anche il procedimento penale si definisca in tempi rapidi, si richiama, ancora una volta, il pensiero di Cesare Beccaria.

Il geniale giurista scriveva: «è di somma importanza la vicinanza del delitto e della pena, se si vuole che nelle rozze menti volgari, alla seducente pittura di un tal delitto vantaggioso, immediatamente riscuotasi l'idea associata della pena (...) che questa sia conforme quanto più si possa alla natura del delitto».

Ma la pena non deve essere «crudele».

Deve essere comminata nel rispetto dei diritti umani, come ha proclamato l'Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 10 dicembre 1948.

Tuttavia, ancora oggi, gli illeciti penali sono sanzionati dopo molti anni dalla commissione dei fatti se, nel frattempo, non sopraggiunga il miracolo della prescrizione, evenienza non rara nell'attuale contesto storico; inoltre, quando arriva il momento della espiazione, l'entità della pena non sempre è proporzionata alla gravità del reato, specialmente in materia ambientale.

Con riguardo all'*habitat*, nella giurisprudenza delle Corti costituzionale e di legittimità prevale ormai l'orientamento che lo definisce bene unitario; una concezione che ne semplifica e agevola la tutela, ma che non si riscontra nell'ordinamento giuridico italiano.

Infatti, il Codice vigente, con riferimento all'inquinamento, all'art. 452-*bis*, prevede le distinte fattispecie di "compromissione e deterioramento significativi e misurabili" dell'ambiente, mentre nella precetto si sarebbe dovuta includere qualsiasi alterazione dell'*habitat*, determinabile sulla base di dati scientifici, attestati da tabelle ministeriali, agevolando in questo modo anche la durata dei processi.

Una modifica in tal senso consentirebbe una penetrante e totale protezione dell'*habitat* e si eviterebbero problematiche analoghe a quelle sorte in sede d'applicazione dell'articolo 80 del D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, risolte solo parzialmente dalle sezioni unite della Cassazione e dopo oltre un decennio dall'entrata in vigore della norma (sentenza numero 36238 del 2012).

Né la soluzione che si propone rappresenta una novità nel sistema giuridico nazionale, dato che sono numerosi i reati nei quali, in ciascuna fattispecie, il legislatore considera e tutela più di un interesse.

Accade nei delitti di calunnia, di rapina, di concussione, di abuso di atti di ufficio, definiti dalla dottrina e dalla giurisprudenza “reati plurioffensivi”: negli ecreati la contestuale lesione di interessi naturali e culturali è, addirittura, insita nel danno all'*habitat*.

Per quanto concerne l'entità della pena, potrà dosarsi, oltre che a norma dell'articolo 133 del codice penale, con il ricorso a circostanze aggravanti e attenuanti.

Inoltre, chiunque deve potere disporre direttamente di adeguati strumenti processuali, cioè di *actiones populares*, ma con la struttura e le finalità che le erano proprie nel diritto romano.

Nella legge n. 364 del 1909, all'articolo 37, vi era stato un tentativo in tal senso. La norma prevedeva che «ogni cittadino che gode dei diritti civili e ogni ente legalmente riconosciuto potrà agire in giudizio nell'interesse del patrimonio archeologico, artistico e storico della Nazione...».

La proposta è però naufragata per l'ostracismo del Senato, come si è precisato nel capitolo quarto.

Tuttavia, qualunque legge, da sola, «non basta a garantire il comune interesse, il quale richiede soprattutto conoscenza e sostegno da parte della comunità.

Ciò implica maggiore partecipazione pubblica alle decisioni che incidono sull'ambiente.

Il modo migliore per ottenerla consiste nel decentralizzare la gestione delle risorse da cui dipendono le comunità locali, attribuendo a queste un'effettiva voce di capitolo circa il loro uso.

Inoltre, sarà necessario promuovere iniziative di cittadini, attribuendo poteri alle organizzazioni di base e rafforzando la democrazia locale»<sup>76</sup>.

In quest'ottica, un efficace sistema di protezione dell'*habitat* potrebbe essere quello di sensibilizzare i cittadini e gli amministratori al problema del valore economico del bene, in una prospettiva di «sviluppo sostenibile».

L'opinione espressa trova riscontro in un dato storico.

Gli istituti giuridici di tutela del territorio sviluppatasi in Italia nelle varie epoche, non hanno dato mai apprezzabili risultati.

Le sole eccezioni che si sono avute hanno riguardato casi in cui l'opinione pubblica, resasi conto del valore economico o paesaggistico del bene, ha stimolato l'intervento degli organi pubblici preposti alla tutela dell'*habitat*. In tal senso, la stampa ha un ruolo fondamentale.

Le vicende giudiziarie e amministrative di tutela del paesaggio etneo vissute dall'autore del presente saggio lo dimostrano: di esse è disponibile una puntuale documentazione (amministrativa e giudiziaria), corredata di fotografie.

---

<sup>76</sup> Brundtland Gro Harlem, *World Commission on Environment and Development*, 4 agosto 1987, in *Futuro di noi tutti*, Bompiani, Milano 1988, p. 95.

## *BIBLIOGRAFIA*

Beccaria Cesare, *Dei delitti e delle pene*, Rizzoli, Milano 1950.

Brundtland Gro Harlem, *World Commission on Environment and Development*, 4 agosto 1987, in *Futuro di noi tutti*, Bompiani, Milano 1988.

## *FONTI*

Cassazione civile, sezione I, sentenza n. 9211/95

Legge n.349/86, art. 18, comma 5



## CAPITOLO XI

### IL CANTICO DELLE CREATURE

Francesco d'Assisi (1182/1226)

Il Santo compose Il Cantico delle Creature nel 1226:  
è una lode a Dio, alla vita e alla natura, in tutta la sua bellezza e complessità.

Altissimu, onnipotente, bon Signore,  
tue so' le laude, la gloria e l'honore et onne benedictione.  
Ad te solo, Altissimo, se konfano,  
et nullu homo ène dignu te mentovare.  
Laudato sie, mi' Signore, cum tucte le tue creature,  
spetialmente messor lo frate sole,  
lo qual è iorno, et allumini noi per lui.  
Et ellu è bellu e radiante cum grande splendore:  
de te, Altissimo, porta significatione.  
Laudato si', mi' Signore, per sora luna e le stelle:  
in celu l'ài formate clarite et pretiose et belle.  
Laudato si', mi' Signore, per frate vento  
et per aere et nubilo et sereno et onne tempo,  
per lo quale a le tue creature dài sustentamento.  
Laudato si', mi' Signore, per sor'acqua,  
la quale è multo utile et humile et pretiosa et casta.  
Laudato si', mi' Signore, per frate focu,  
per lo quale ennallumini la nocte:  
ed ello è bello et iocundo et robustoso et forte.  
Laudato si', mi' Signore, per sora nostra matre terra,  
la quale ne sustenta et governa,  
et produce diversi fructi con coloriti flori et herba.  
Laudato si', mi' Signore, per quelli ke perdonano per lo tuo amore  
et sostengo infirmitate et tribulatione.  
Beati quelli ke 'l sosterrano in pace,  
ka da te, Altissimo, sirano incoronati.  
Laudato si', mi' Signore, per sora nostra morte corporale,  
da la quale nullu homo vivente pò skappare:  
guai a quelli ke morrano ne le peccata mortali;  
beati quelli ke trovarà ne le tue sanctissime voluntati,  
ka la morte secunda no 'l farrà male.  
Laudate e benedice te mi' Signore et rengrazia te  
e serviateli cum grande humilitate.





## RINGRAZIAMENTI

L'Autore ringrazia affettuosamente:

Sebastiano Maggio, già professore ordinario nella Università di Catania, per il prezioso apporto che ha dato alla verifica dei dati bibliografici;

Giorgio Scelfo per il paziente contributo che ha fornito alla stesura elettronica del testo integrato dalle note.



## NOTA BIOGRAFICA.

Ugo Scelfo è stato magistrato ordinario e ha esercitato funzioni di merito e di legittimità. Si è occupato anche di illeciti ambientali tra i quali il livellamento, a fini edilizi, dei Monti Rossi (Nicolosi, Sicilia) e il frazionamento di cinque milioni e settecentomila metri quadrati di terreno posto sul versante sud dell'Etna. I Monti Rossi sono ricoperti da un folto bosco che, nel periodo estivo, condiziona gradevolmente il clima del piccolo centro turistico siciliano; mentre una parte del terreno che ricade sul versante sud del vulcano (territorio di Belpasso e Nicolosi) è stato incluso dall'UNESCO nel Patrimonio dell'umanità per la notorietà, l'importanza scientifica e i valori culturali e pedagogici dell'Etna, il più alto vulcano d'Europa e tra i più attivi, che assumono importanza mondiale.

Dopo quaranta anni dalle vicende giudiziarie i Comuni di Belpasso e di Nicolosi gli hanno conferito la cittadinanza onoraria per l'azione di tutela svolta a favore dell'ambiente etneo.



## NARDINI EDITORE CONSERVAZIONE E RESTAURO

www.nardinieditore.it

info@nardinieditore.it

### PERIODICI

KERMES. LA RIVISTA DEL RESTAURO  
*trimestrale*

BOLLETTINO DELL'ISTITUTO  
CENTRALE PER IL RESTAURO  
(ISCR) *semestrale*

ARKOS. SCIENZA E RESTAURO  
DELL'ARCHITETTURA *trimestrale*  
(2003-2006) *disponibile presso l'editore*

### KERMES QUADERNI

Tecniche e sistemi laser per il  
restauro dei beni culturali, *a cura di*  
*Roberto Pini, Renzo Salimbeni*

I restauri di Assisi. La realtà  
dell'utopia (con CD-rom), *a cura di*  
*Giuseppe Basile*

Conservazione preventiva delle  
raccolte museali, *a cura di Cristina*  
*Menegazzi,*  
*Iolanda Silvestri*

The Painting Technique of Pietro  
Vannucci, called il Perugino,  
*a cura di Brunetto G. Brunetti,*  
*Claudio Seccaroni, Antonio Sgamellotti*

Villa Rey. Un cantiere di restauro,  
contributi per la conoscenza,  
*a cura di Antonio Rava*

Le patine. Genesi, significato,  
conservazione,  
*a cura di Piero Tiano, Carla Pardini*

Patrimonio monumentale.  
Monitoraggio e conservazione  
programmata,  
*a cura di Paola Croveri,*  
*Oscar Chiantore*

Impatto ambientale. Indagine  
sulle porte bronzee del Battistero di  
Firenze, *a cura di Piero Tiano,*  
*Carla Pardini*

Pulitura laser di bronzi dorati e  
argenti, *a cura di Salvatore Siano*

Raphael's Painting Technique:  
Working Practice before Rome,  
*edited by Ashok Roy, Marika Spring*

Il Laser. Pulitura su materiali di  
interesse artistico. Attività  
sperimentale,  
*a cura di Annamaria Giovagnoli*

Sebastiano del Piombo e la Cappella  
Borgherini nel contesto della pittura  
rinascimentale, *a cura di Santiago*  
*Arroyo Esteban, Bruno Marocchini,*  
*Claudio Seccaroni*

Basic Environmental Mechanisms  
Affecting Cultural Heritage.  
Understanding Deterioration  
Mechanisms for Conservation  
Purposes, *edited by*  
*Dario Camuffo, Vasco Fassina,*  
*John Havermans*

Giambattista Tiepolo. Il restauro  
della pala di Rovetta. Storia  
conservativa, diagnostica e studi  
sulla tecnica pittorica, *a cura di*  
*Amalia Pacia*

Indoor Environment and  
Preservation. Climate Control in  
Museums and Historic Buildings,  
*edited by Davide Del Curto* (testi in  
inglese ed italiano)

*Adele Cecchini*, Le Tombe dipinte di  
Tarquinia. Vicenda conservativa,  
restauri, tecnica di esecuzione

*Roberta Roani*, Per la storia della  
basilica di Santa Croce. La  
"Restaurazione generale del  
Tempio" – 1815-1824

Science and Conservation for  
Museum Collections, *edited by Bruno*  
*Fabbri* (e-book)

Caravaggio's Painting Tecnique,  
*edited*  
by Marco Ciatti, Brunetto G. Brunetti

Santa Maria Nuova a Viterbo.  
Nuove chiavi di lettura della chiesa  
alla luce del restauro della  
copertaura, *a cura di Manuela*  
*Romagnoli e Marco Togni*

Dopo Giovanni Urbani. Quale  
cultura per la durabilità  
del patrimonio dei territori storici?,  
*a cura di Ruggero Boschi,*  
*Carlo Minelli, Pietro Segala* (e-book)

Esrarc 2014. 6th European  
Symposium on Religious Art,  
Restoration & Conservation, *edited*  
by Oana Adriana Cuzman, Rachele  
Manganelli Del Fà, Piero Tiano

*Elena Pecchioni, Fabio Fratini,*  
*Emma Cantisani*, Atlante delle malte  
antiche / Atlas of the ancient  
mortars

Conservazione programmata.  
La chiesa della Discipliana di S.  
Croce in Verolanuova, *a cura di*  
*Barbara Scala*

Le Storie di San Giovanni al Museo  
S. Agostino in Genova, *a cura di*  
*Adelmo Taddei* (e-book)

Esrarc 2015. 7th European Sympo-  
sium on Religious Art, Restoration  
& Conservation, *edited by*  
*Oana Adriana Cuzman,*  
*Rachele Manganelli Del Fà*

Esrarc 2016. 8th European Sympo-  
sium on Religious Art, Restoration  
& Conservation, *edited by*  
*Claudia Pelosi, Giorgia Agresti,*  
*Luca Lanteri and Cetty Parisi*

*Gennaro Tampone*, Atlante dei dissesti  
delle strutture di legno / Atlas of the  
failures of timber structures

#### QUADERNI DEL BOLLETTINO ICR

Restauri a Berlino.  
Le decorazioni rinascimentali lapidee

nell'Ambasciata d'Italia,  
*a cura di Giuseppe Basile*  
(in italiano, tedesco e inglese)

#### SPECIALI E DOSSIER DI ARKOS

*AA. VV.*, Genova. Il restauro  
dei palazzi dei Rolli

*AA. VV.*, Genova Capitale Europea  
della Cultura 2004.

Le opere di rinnovamento  
della città

*AA. VV.*, Duomo di Trento,  
Giubileo 2000:  
I restauri

ARCHITETTURA E RESTAURO /  
ARCHITECTURE  
AND RESTORATION – *direzione*  
*scientifica dal 2014: Valentina Russo*

*AA. VV.*, Dalla Reversibilità  
alla Compatibilità

*AA. VV.*, Il recupero del centro storico  
di Genova

*AA. VV.*, Il Minimo Intervento  
nel Restauro

*AA. VV.*, La fruizione sostenibile  
del bene culturale

*AA. VV.*, Il quartiere del ghetto  
di Genova.

Studi e proposte  
per il recupero dell'esistente

Landscape as architecture.  
Identity and conservation  
of Crapolla cultural site, *edited by*  
*Valentina Russo*

QUADERNI DI ARCHITETTURA  
*diretta da Nicola Santopuoli*  
*e Alessandro Curuni*

*Federica Maietti*, Dalla grammatica  
del paesaggio alla grammatica  
del costruito.

Territorio e tessuto storico  
dell'insediamento urbano  
di Stellata

Il rilievo per la conservazione.  
Dall'indagine alla valorizzazione  
dell'altare della Beata Vergine  
del Rosario nella chiesa  
di S. Domenico a Ravenna,  
*a cura di Nicola Santopuoli*

## ARTE E RESTAURO

*diretta da Andrea Galeazzi*

*Umberto Baldini*, Teoria del restauro  
e unità di metodologia  
- Voll. I-II

*Ornella Casazza*, Il restauro pittorico  
nell'unità di metodologia

*Roberto Monticolo*, Meccanismi  
dell'opera d'arte. Da un corso  
di disegno per il restauro

*Mauro Matteini, Arcangelo Moles*,  
La chimica nel restauro. I materiali  
dell'arte pittorica

Il restauro del legno, *a cura*  
*di Gennaro Tampone* - Voll. I-II

*Cristina Giannini*, Lessico del  
restauro. Storia, tecniche, strumenti

*AA.VV.*, Le professioni del restauro.  
Formazione e competenze

*AA.VV.*, Conservare l'arte  
contemporanea

*AA.VV.*, Archeologia. Recupero  
e conservazione

*AA.VV.*, Restauro di strumenti  
e materiali. Scienza, musica,  
etnografia

*Giovanna C. Scicolone*, Il restauro  
dei dipinti contemporanei.  
Dalle tecniche di intervento  
tradizionali alle metodologie  
innovative

*Bruno Fabbri, Carmen Ravanelli*  
*Guidotti*, Il restauro della ceramica

*Americo Corallini, Valeria Bertuzzi*,  
Il restauro delle vetrate

*Luciano Colombo*, I colori  
degli antichi

*Benedetta Fazi*, Nuove tecniche  
di foderatura. Le tele vaticane  
di Pietro da Cortona a Urbino

*Vishwa Raj Mehra*, Foderatura  
a freddo. I testi fondamentali  
per la metodologia e la pratica

*Francesco Pertegato*, Il restauro  
degli arazzi

*Giulia Caneva, Maria Pia Nugari*,  
*Daniela Pinna, Ornella Salvadori*,  
Il controllo del degrado biologico

*Cristina Ordóñez, Leticia Ordóñez*,  
*Maria del Mar Rotaecbe*, Il mobile.  
Conservazione e restauro

*AA.VV.*, Teatri storici.  
Dal restauro allo spettacolo

*Heinz Althöfer*, La radiologia per il  
restauro

*Paolo Fancelli*, Il restauro dei  
monumenti

*Maria Ida Catalano*, Brandi  
e il restauro. Percorsi del pensiero

*AA. VV.*, Ripristino architettonico.  
Restauro o restaurazione?

*AA. VV.*, Restauro dei dipinti  
su tavola. I supporti lignei

*Claudio Seccaroni, Pietro Moiola*,  
Fluorescenza X. Prontuario per  
l'analisi XRF portatile applicata  
a superfici policrome

Monumenti in bronzo all'aperto.  
Esperienze di conservazione  
a confronto (con CD-rom),  
*a cura di Paola Letardi, Ilva Trentin*,  
*Giuseppe Cutugno*

Tensionamento dei dipinti su tela.  
La ricerca del valore di  
tensionamento,  
*a cura di Giorgio Capriotti*  
*e Antonio Iaccarino Idelson*.

*Cristina Giannini, Roberta Roani*,  
*Giancarlo Lanterna, Marcello Piccolo*,  
Dizionario del restauro  
e della diagnostica

Manufatti archeologici. Studio e conservazione (CD),  
*a cura di Salvatore Siano*  
*Cesare Brandi, Theory of Restoration, edited by Giuseppe Basile*  
(anche in edizione russa)

La biologia vegetale per i Beni Culturali, Vol. I:  
Biodeterioramento e Conservazione,  
*a cura di Giulia Caneva, Maria Pia Nugari, Ornella Salvadori*

La biologia vegetale per i Beni Culturali, Vol. II:  
Conoscenza e Valorizzazione, *a cura di Giulia Caneva*

Lo Stato dell'Arte 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, *a cura di IGIIC*

Codici per la conservazione del patrimonio storico. Cento anni di riflessioni, "grida" e carte,  
*a cura di Ruggero Boschi, Pietro Segala*

La protezione e la valorizzazione dei beni culturali,  
*a cura di Giancarlo Magnaghi*

La teoria del restauro nel Novecento da Riegl a Brandi,  
*a cura di Maria Andaloro*

L'eredità di John Ruskin nella cultura italiana del Novecento,  
*a cura di Daniela Lamberti*

AA. VV., La diagnostica e la conservazione dei manufatti lignei (CD)

Meteo e Metalli. Conservazione e Restauro delle sculture all'aperto. Dal Perseo all'arte contemporanea,  
*a cura di Antonella Salvi*

*Marco Ermentini, Restauro Timido. Architettura Affetto Gioco*

Leonardo. L'Ultima Cena. Indagini, ricerche, restauro, *a cura di Giuseppe Basile, Maurizio Marabelli*

Dendrocronologia per i Beni Culturali e l'Ambiente,  
*a cura di Manuela Romagnoli*

*Valentina Russo, Giulio Carlo Argan. Restauro, critica, scienza*

*Marco Ermentini, Architettura timida. Piccola enciclopedia del dubbio*

Consigli. Ovvero l'arte di arrangiarsi in cantiere e in bottega, // Tips. Finding your Way Around Sites and Workshops *a cura di Alberto Felici e Daniela Murphy Corella*  
(in italiano e in inglese)

I ruderi e la guerra. Memoria, ricostruzioni, restauri, *a cura di Stella Casiello*

Archeometria e restauro. L'innovazione tecnologica, *a cura di Salvatore Siano*

## ARTE E RESTAURO/PITTURE MURALI

*direzione scientifica: Cristina Danti - Cecilia Frosinini*

*Alberto Felici, Le impalcature nell'arte per l'arte.*

Palchi, ponteggi, tralicci e armature per la realizzazione delle pitture murali

Il colore negato e il colore ritrovato. Storie e procedimenti di occultamento e descialbo delle pitture murali,  
*a cura di Cristina Danti, Alberto Felici*

## ARTE E RESTAURO/FONTI

*diretta da Claudio Seccaroni*  
*Ulisse Forni, Il manuale del pittore restauratore (e-book), introduzione e note a cura di Vanni Tiozzo*

Ricette vetrarie muranesi. Gasparo Brunoro e il manoscritto di Danzica, *a cura di Cesare Moretti,*



*Carlo S. Salerno,  
Sabina Tommasi Ferroni*

*Susanne A. Meyer e Chiara Piva,  
L'arte di ben restaurare.  
La raccolta d'antiche statue  
(1768-1772) di B. Cavaceppi*

*Salvatore Vacanti, Il piccolo trattato  
di tecnica pittorica di Giorgio  
de Chirico. Teoria e prassi  
del "ritorno al mestiere"  
(1919-1928)*

#### ARTE E RESTAURO/STRUMENTI

*Vincenzo Massa, Giovanna C.  
Scicolone, Le vernici per il restauro*

*Maurizio Copedè, La carta  
e il suo degrado*

*Elena Cristoferi, Gli avori.  
Problemi di restauro*

*Francesco Pertegato, I tessuti.  
Degrado e restauro*

*Michael G. Jacob, Il dagherrotipo  
a colori. Tecniche e conservazione*

*Gustav A. Berger, La foderatura*

*AA.VV., Dipinti su tela.  
Metodologie d'indagine per i  
supporti cellulostici*

*Chiara Lumia, Kalkbrennen.  
Produzione tradizionale della calce  
al Ballenberg / Traditionelle  
Kalkherstellung  
auf dem Ballenberg  
(con DVD)*

*Anna Gambetta, Funghi e insetti  
nel legno. Diagnosi,  
prevenzione, controllo*

#### ARTE E RESTAURO/ESPERIENZE

*Dario F. Marletto, Foderatura a colla  
di pasta fredda. Manuale*

*Pietro Segala, Inseguitor di fantasmi  
(e-book)*

#### ARTE E RESTAURO E-BOOK

*Federica Dal Forno, La ceroplastica  
anatomica e il suo restauro. Un nuovo  
uso della TAC, una possibile attribuzione  
a G.G. Zumbo*

*Luigi Orata, Tagli e strappi nei  
dipinti su tela. Metodologie di  
intervento*

*Mirna Esposito, Museo Stibbert. Il  
recupero di una casa-museo con il  
parco, gli edifici e le opere delle  
collezioni*

*Maria Bianco, Colore. Colorimetria:  
il sistema di colore Carlieri-Bianco*

*Il restauro della fotografia. Materiali  
fotografici  
e cinematografici, analogici e digitali,  
a cura di Barbara Cattaneo  
(disponibile anche su carta  
in stampa on demand)*

*Non solo "ri-restauri" per la  
durabilità dell'arte, a cura di  
D. Benedetti, R. Boschi, S. Bossi,  
C. Coccoli, R. Giangualano,  
C. Minelli, S. Salvadori, P. Segala*

*Cecilia Sodano Cavinato, Un percorso  
per la valorizzazione e la conserva-  
zione del patrimonio culturale.  
Il museo civico di Bracciano*

*Science and Conservation for  
Museum Collections, edited by Bruno  
Fabbri*

*Encausto: storia, tecniche e ricerche,  
a cura di Sergio Omarini*

*Science and Conservation for  
Museum Collections, edited by  
Bruno Fabbri*

*Fotografie, finitura e montaggio, a  
cura di Donatella Matè, Maria Carla  
Sclocchi (disponibile anche su carta  
in stampa on demand)*

*Valeria Di Tullio, Risonanza magne-  
tica (NMR) portatile. Mappatura e*

monitoraggio  
dell'umidità nei dipinti murali

*Nadia Francaviglia*, Intervento  
in situ e manutenzione  
programmata.

Il gonfalone processionale  
di Palazzo Abatellis

*Giuliana Labud*, Il restauro  
delle opere multimediali

*Pietro Librici*, Il restauro  
delle diapositive di Amundsen.  
Le esplorazioni polari tra storia  
e conferenze pubbliche  
- *edizione italiana/english edition*

Dopo Giovanni Urbani.  
Quale cultura per la durabilità  
del patrimonio  
dei territori storici?,  
*a cura di Ruggero Boschi, Carlo  
Minelli, Pietro Segala*

*Claudia Daffara, Pietro Moioli,  
Ornella Salvadori, Claudio Seccaroni* -  
*con la partecipazione di Ester  
Bandiziol, Attilio Tognacci*, "Le storie  
di Ester" di Paolo Veronese in San  
Sebastiano. Studio dei processi  
esecutivi attraverso la diagnostica  
per immagini

*Pietro Segala*, Inseguitor di fantasmi  
(e-book)

Esrarc 2014. 6th European  
Symposium on Religious Art,  
Restoration & Conservation, *edited  
by Oana Adriana Cuzman, Rachele  
Manganelli Del Fà, Piero Tiano*

Antoniazio Romano e la sua botte-  
ga. Studio dei processi  
esecutivi attraverso la diagnostica  
per immagini, *a cura di Chiara  
Merucci, Claudio Seccaroni*

Blu. Banca dati comparativa tra  
materiali moderni e antichi nel  
restauro dei dipinti - Progetto  
CE.R.MA. Quaderno 1, *a cura di  
Annamaria Giovagnoli  
Pietro Segala*, Uscir di nicchia

Collana edita con l'OPD  
CONSERVATION NOTEBOOKS

La carta. Applicazioni laser, Pogetto  
TemArt, *a cura di Mattia Patti,  
Salvatore Siano*

I dipinti murali. Applicazioni  
di nanotecnologie e laser, Pogetto  
TemArt, *a cura di Mattia Patti,  
Salvatore Siano*

I tessuti. Applicazioni laser e altre  
indagini per i materiali fibrosi,  
Pogetto TemArt

I dipinti mobili. Applicazioni speri-  
mentali di sistemi laser per la pulitu-  
ra, Pogetto TemArt

Collana edita con l'Associazione  
Giovanni Secco Suardo  
QUADERNI DELL'ARCHIVIO  
STORICO NAZIONALE E BANCA  
DATI DEI RESTAURATORI ITALIANI  
*diretta da Giuseppe Basile  
e Lanfranco Secco Suardo*

Restauratori e restauri in archivio  
- Vol. I: Profili di restauratori italiani  
tra XVII e XX secolo, *a cura di  
Giuseppe Basile*

Restauratori e restauri in archivio  
- Vol. II: Nuovi profili di restauratori  
italiani tra XIX e XX secolo,  
*a cura di Giuseppe Basile*

Collane edita con il Centro  
Conservazione e Restauro  
"La Venaria Reale"  
*dirette da Carla Enrica Spantigati*

ARCHIVIO

Restauri per gli altari della Chiesa  
di Sant'Uberto alla Venaria Reale,  
*a cura di Carla Enrica Spantigati*

Delle cacce ti dono il sommo  
imperio. Restauri per la Sala di  
Diana alla Venaria Reale (con DVD  
interattivo),  
*a cura di Carla Enrica Spantigati*

## CRONACHE

Restaurare l'Oriente. Sculture lignee giapponesi per il MAO di Torino, *a cura di Pinin Brambilla Barcilon ed Emilio Mello*

Kongo Rikishi. Studio, restauro e musealizzazione della statuaria giapponese - Atti della giornata internazionale di studi

Il restauro degli arredi lignei. L'ebanisteria piemontese. Studi e ricerche, *a cura di Carla Enrica Spantigati, Stefania De Blasi*

## RESTAURO IN VIDEO

*in collaborazione con la RAI e con la direzione di Massimo Becattini*

Duccio e il restauro della Maestà degli Uffizi

Giotto e il restauro della Madonna d'Ognissanti

Guglielmo de Marcillat e l'arte della vetrata in Italia

Il Volto Santo di Sansepolcro

La vetrata di San Francesco ad Arezzo

Cimabue e il restauro della Maestà di Santa Trinita

L'editore si dichiara disponibile a regolare eventuali spettanze  
per le immagini utilizzate di cui non sia stato  
possibile reperire la fonte.